


Antonio Caputo, Angelo Scelzo, Antonio Aliani

IL GIURAMENTO DEI NOTAI

e il Prologo del Vangelo di Giovanni



Prefazione

Cardinale Gianfranco Ravasi

Perché gli antichi notai di Parma durante il giuramento per l'ammissione al loro Collegio leggevano il Prologo del Vangelo di Giovanni? È questa la domanda, o se vogliamo, la curiosità iniziale, che via via si è trasformata da desiderio di approfondimento in un vero e proprio rovello che, per essere dipanato, ha coinvolto i curatori del volume nell'arco di un quindicennio. Si è trattato di una ricerca condotta sia sulle fonti documentarie sia sulle opere degli studiosi, nonché con incontri e confronti, talvolta casuali, con personalità religiose e laiche, fino a coinvolgere gli Autori che hanno collaborato con i loro scritti. Della ricerca documentaria si dà conto nella sezione dedicata alle fonti, in cui si offre un excursus che copre un periodo di oltre un millennio dal VI al XVIII secolo, con l'attenzione a molteplici forme di giuramento.

L'esito meno prevedibile della ricerca è stato scoprire come i versetti poetici del Prologo di Giovanni, siano stati anche profetici del successivo sviluppo di una professione, quella del notaio, destinata ad "incarnare" nel mondo laico delle relazioni umane di natura giuridica, i principi di "fides" e "veritas". Infine scoprire che oggi quei versetti giovannei esprimono anche valori laici che consentono di trasformare una mera professione in una vera "missione".

IL GIURAMENTO DEI NOTAI e il Prologo del Vangelo di Giovanni



Prefazione

Cardinale Gianfranco Ravasi



Antonio Caputo

Angelo Scelzo

Antonio Aliani



Grafiche Step

A cura di

Antonio Aliani e Antonio Caputo

Ricerche iconografiche all'estero

Giuseppe Acconcia, Dornach, Basilea

Segretaria di redazione

Stefania Massarenti

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta del proprietario dei diritti.



© 2022 - Studio notarile CAPUTO

ISBN 978-88-7898-242-0

Sommario

- 7 Al lettore
di Antonio Caputo
- 13 PREFAZIONE
a “Giuramento dei notai”
del Cardinale Gianfranco Ravasi
- 21 IL MINISTERO NOTARILE INIZIA
COL GIURAMENTO
Prologo del Vangelo di Giovanni
e missione del notaio
di Antonio Caputo
- 37 IL RUOLO SOCIALE E CIVILE DEL NOTAIO
Non un potere, ma un servizio
di Angelo Scelzo
- 73 IL GIURAMENTO NELLA STORIA
di Antonio Aliani
- 177 Ricerche e note iconografiche
di Antonio Aliani
- 187 Bibliografia
-



Al lettore

Quando iniziai la mia professione, il 9 dicembre 1981, prestai un giuramento, quale pubblico ufficiale della Repubblica Italiana, in seduta collegiale del Tribunale di Parma, impegnandomi a rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato. Di quel momento ho il ricordo di un'atmosfera solenne ma, tutto sommato, di *routine*, senza troppe emozioni.

Ma da allora in poi Parma mi adottò, grazie anche all'accoglienza e all'amicizia di Michele, che aveva iniziato la professione alcuni mesi prima di me.

Lui erede di una tradizione notarile parmense, quella dei Micheli, che vanta nomi illustri per il notariato, ma non solo, visto il loro impegno nella società civile con importanti ruoli politici a livello nazionale e incarichi di notariato internazionale.

Fu dall'inizio della mia professione che mi confrontai con quel tema oggi al centro di questa ricerca: i miei predecessori, almeno fin dal 1400 - questa l'epoca di inizio del prezioso libro matricola conservato nell'archivio del Collegio di Parma - prima di assumere "servizio" prestavano giuramento sul *Prologo del Vangelo di Giovanni*.

Mi trovai così di fronte a una vicenda che oltre a incuriosirmi, prima mi attrasse e poi, sull'onda dello stupore, ha continuato a pormi interrogativi fino ad ora irrisolti.

Ho spesso pensato e ripensato chiedendomi il perché di una tale formula e le motivazioni di un giuramento non laico, visto che tra le condizioni per diventare notaio occorreva non essere chierico nè avere tonsura o incarichi ecclesiali.

Costantemente ho acquisito informazioni, letto documenti, ascoltato con attenzione omelie e commenti al Prologo, ma non sono stato appagato dalla "vena" squisitamente teologica perché distante, almeno in apparenza, dalle funzioni di un notaio.

Di tale turbamento riferivo nella prefazione al libro *Parma - La Cattedrale - cuore antico della città*, edito nel 2007 in occasione della benedizione dei nuovi locali del mio studio di Parma, nelle adiacenze della Cattedrale stessa. Riflessione che già l'anno prima, aveva animato il mio intervento al Convegno di studi storico-giuridici e mostra sul notariato in Parma, che prendeva le mosse dal diploma di Ottone I imperatore che nel 962 conferiva al Vescovo di Parma la facoltà di "eligere" i notai, per arrivare fino ai giorni nostri. Di quell'evento oggi rimane il bel volume *Notai a Parma X-XX secolo* (Skira, 2006).

In tale prefazione concludevo:

“È il banco di prova finale per un'altra idea che da tempo mi perseguita: nel solco, tutto da scoprire, delle radici cristiane della professione/ministero notarile, un dato è certo e la tradizione parmense lo rinnova ogni anno nell'occasione del festeggiamento del suo Santo Patrono, San Luca evangelista. Quel giuramento che mi tormenta e mi ispira ogni dì in ogni dove e per ogni uomo che incontro, senza distinzione. È lì che risiede la mia forza, il mio augurio, la mia Speranza.”

Da quando, oltre trent'anni, abbiamo ripristinato la festa di San Luca, patrono dei Notai, il "vecchio" giuramento viene ripetuto, insieme alle "preci" prima dell'inizio e alla fine del Collegio, idealmente proclamato dal Presidente a nome di tutti i componenti il Collegio stesso. Quindi tale giuramento è divenuto attuale, forse, senza una consapevolezza individuale.

La questione però si sviluppa in un terreno nel quale le mie competenze e capacità sono limitate ed ho sempre desistito dal cimentarmi in una interpretazione pubblica, tuttavia il tormento rimaneva e con esso il desiderio di saperne di più e di poter dare una spiegazione attendibile sul "vecchio" giuramento fatto nostro nell'epoca corrente.

Mi sono fatto coraggio ed ho chiesto aiuto a persone competenti che con grande disponibilità e interesse culturale mi hanno aiutato.

In primis l'amico Cardinale e grande teologo, biblista e insigne maestro della materia, Sua Eminenza Gianfranco Ravasi, che mi onora dell'amicizia e considerazione al punto di donare la Prefazione a questo libro.

In effetti è stato il punto di partenza, la guida, il solco entro il quale mi cimento nelle mie riflessioni e convinzioni acquisite, grazie anche ad una "uscita" spontanea, ma significativa del Santo Padre Papa Francesco, che in un discorso pubblico ha affermato: *"Non siamo Notai della Fede"*.

Quest'espressione, che apparentemente potrebbe avere un significato negativo, è stata, invece, la scintilla che ha "acceso" una comprensione più profonda dell'antico giuramento sul Prologo. In un certo senso proprio quell'espressione mi ha stimolato ad andare più a fondo e a prendere le "difese" dei Notai, nella prospettiva di una più ampia comprensione di ciò che dev'essere o dovrebbe essere l'impegno notarile.

Il libro è redatto da altri due studiosi ed amici, esperti nello scrivere: una parte è opera del giornalista e scrittore Angelo Scelzo. La parte comparatistica, nel tempo e tra le professioni giuridiche, è opera di Antonio Aliani, ricercatore e storico del notariato.

Ad essi, oltre che al Cardinale Ravasi, va il mio vivo ringraziamento per avere donato la loro esperienza, il loro impegno, la loro solidarietà al compimento di questa ricerca.

Auguro al lettore spunti di riflessione per meglio comprendere, discernere e valorizzare la funzione del notaio.


Al collega notaio, inoltre, auguro di compiere convintamente la sua "missione".

Antonio Caputo



TAV. 1

Evangelario, sec. X, inizio, miniatura (Biblioteca Palatina di Parma, Ms. Parm. 2319)



ΤΑΥ. 2

Evangeliario, sec. X, inizio, manoscritto (Biblioteca Palatina di Parma, Ms. Parm. 2319)

PREFAZIONE

a “Giuramento dei notai”

del Cardinale Gianfranco Ravasi

Uno splendido fac-simile dell'antico statuto dell'«almo collegio dei notai di Parma» che mi è stato donato, reca curiosamente, accanto al testo dello stesso statuto e alla formula di ammissione dei candidati, l'intera versione latina, secondo la *Vulgata* di S. Girolamo, del celebre prologo del Vangelo di Giovanni (1,1-14). Si tratta di un inno che celebra il *Verbum*, in greco il *Logos* divino ed eterno, che entra nelle tenebre della storia splendendo come luce, ma soprattutto assumendo la «carne» della persona umana, divenendo uomo in Gesù di Nazaret. È ciò che si afferma nel v. 14 di quel canto, che è una vera e propria perla della letteratura non solo religiosa: *Et Verbum caro factum est*. Subito dopo si registra quasi la sua residenza nello spazio geografico e tra i cittadini del mondo: *et habitavit in nobis*.

Spontanea è stata per me, come credo per molti, la domanda: perché la scelta di questo passo come emblema della professione notarile? Non sarebbe stato più logico optare per il prologo del Vangelo composto dal patrono classico dei notai, san Luca? In quel testo egli sottolinea la sua funzione di accurato «annotatore» degli eventi riguardanti la figura di Cristo, operando una ricerca accurata destinata ad appurare a un «resoconto ordinato». Ecco le sue parole iniziali, rivolte al funzionario di alto rango Teofilo che aveva forse commissionato l'opera all'evangelista: «Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero

ministri della Parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1,1-4).

* * *

La risposta all'interrogativo che è affiorato in me è forse da cercare lungo un percorso di indole generale. La spiegazione fondamentale è da individuare proprio nell'*incipit* stesso dell'inno giovanneo quando è il *Verbum*, la Parola, il simbolo più sintetico e incisivo per definire Dio. Era ciò che era avvenuto al «principio» stesso dell'essere e dell'esistere quando nel Libro della Genesi l'atto creativo era espresso attraverso una parola divina: «Dio disse: Sia la luce! E la luce fu» (1,3). E così accadrà per tutta la storia della salvezza la cui memoria è affidata a un Libro, la Bibbia (in greco «i libri»), in cui la Parola divina si cristallizza nelle parole umane di tre lingue, ossia l'ebraico, il greco e in misura minima anche l'aramaico.

Certo, il ricorso al prologo di Giovanni manifestava innanzitutto la fede della comunità cristiana nella quale erano inseriti i notai di allora: non per nulla lo stesso fac-simile contiene le «preci» rituali «da recitarsi pria che comincj il Collegio» e quelle «da recitarsi nel fine del Collegio». La professione di fede era, perciò, icasticamente espressa appunto nell'inno giovanneo (1,1-14). Tuttavia il simbolo della Parola era rilevante anche per l'altra «professione», quella del lavoro quotidiano del notaio. Le parole scritte, cesellate nei particolari, calibrate secondo il canone del linguaggio giuridico, e cariche di contenuti precisi e concreti, sono infatti il cuore dell'attività notarile.

* * *

Non per nulla il vocabolo «notaio» rimanda al latino *nota* che era il «marchio» di riconoscimento di una persona, destinato a trasformarsi poi in un termine specifico, tecnico ed essenziale, tant'è vero che si definirà la «nota» come *verbum abbreviatum*, cioè una sorta di carta d'identità personale. È sorprendente osservare che proprio l'espressione «Parola abbreviata» verrà usata da alcuni teologi medievali per esprimere sinteticamente l'Incarnazione del Verbo di Dio in Cristo, ossia il tema centrale del prologo di Giovanni. La divinità del *Verbum* si comprime, si rende «breve» e limitata nella carne dell'uomo Gesù di Nazaret. Significativo è, poi, che il termine «nota», proprio per la sua radicale essenzialità di cellula sonora e linguistica, diverrà il vocabolo per indicare il nucleo germinale della musica.

I termini derivati, «notaro, notaio, notarile, notariato», appartenevano in passato anche al lessico culturale generale, tant'è vero che erano sinonimi di «segretario o stenografo», e tutti gli studiosi di paleografia conoscono una scrittura particolare che è denominata appunto «notarile». Se è permesso, al riguardo, un ricordo personale, durante la mia lunga funzione di Prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano, ho custodito il celebre *Virgilio* del Petrarca, miniato da Simone Martini. Si tratta di un codice straordinario sui cui fogli un copista toscano, operante ad Avignone, aveva scritto attorno al 1325 le *Bucoliche*, le *Georgiche* e l'*Eneide* di Virgilio, con commenti antichi e altre opere di autori minori latini.

Ebbene, questa gemma libraria era stata commissionata proprio da un notaio fiorentino, il padre del celebre poeta aretino, ser Petracco di Parenzo, come dono prezioso per il figlio Francesco, una volta acquisito il fatto che non si sarebbe dedicato alla professione paterna ma avrebbe intrapreso la via delle lettere. Ora, il Petrarca annoterà di suo pugno le pagine di quel codice che lo accompagnerà tutta la vita (la

leggenda vuole che sia morto ad Arquà nel 1374, stringendolo tra le sue braccia), e la sua scrittura era appunto quella definita come «notarile», forse imparata da suo padre. Queste sue note sono curiosamente tracciate sui margini dei vari fogli pergamenei secondo forme geometriche curiose (a quadrato, a rombo, ad ellisse, a grappolo...), e il *recto* del primo foglio reca una serie di annotazioni biografiche varie (ad esempio, la morte del figlio Giovanni), mentre nel *verso* si leggono le famose righe dedicate alla morte dell'amatissima Laura, sempre secondo la modalità calligrafica «notarile».

* * *

Allargando il nostro discorso, possiamo dire che la parola – ai nostri giorni, purtroppo, violata, sconciata, umiliata o incendiata, imbracciata per aggredire, divenendo sboccata o falsa – è, quindi, nel cuore della fede e della cultura cristiana. Lo è ovviamente nella grandezza del libro d'autore, ma lo è anche nella quotidianità del documento notarile che spesso decide le sorti di persone, famiglie, istituzioni. La caratteristica della *nota* usata nella professione del notaio deve allora essere, sia pure a livello diverso e inferiore, la stessa del *Logos, Verbum*, Parola dell'inno iniziale del quarto Vangelo. Deve, cioè, riflettere quelle quattro sorprendenti versioni che il *Faust* di Goethe tenta proprio sull'avvio di quel prologo innico.

Stando al tedesco di quel capolavoro, siamo in presenza innanzitutto di *das Wort*, la «Parola» alta e importante; ma quel *Verbo* è anche *die Kraft*, «potenza», perché è efficace, può creare e trasformare o fissare la realtà; esprime pure il *Sinn*, cioè il «senso», il significato degli atti e degli eventi, lo scopo di tante azioni e detti umani. Infine si rivela un *Tat*, un «fatto», una sorta di essere vivente che può generare il

bene ma, purtroppo, sulle pagine e nelle mani umane può esplodere seminando morte e non vita, tenebra e non luce, ingiustizia e non amore. Sia pure per analogia, questa tetralogia di valori della Parola può essere applicata anche alla parola che è strumento quotidiano del notaio. Può trasformarsi in una costellazione di impegni etici a cui guardare come guida nella propria professione, nella consapevolezza della delicatezza dei testi che vengono elaborati negli studi notarili e che possono riguardare il destino di persone.

Come scriveva lo storico veneziano Paolo Sarpi nel 1613: «La materia dei documenti par cosa di poco momento perché tutta di parole; ma da quelle parole vengono le decisioni che causano parzialità e sedizioni. Sono parole, sì, ma che in conseguenza tirano seco eserciti armati». Ritrovare il rigore nell'uso della parola detta e scritta, saperla suggerire in modo etico anche nel dialogo col cliente, pesarne le conseguenze rende la professione notarile non solo un'arte ma anche un impegno sociale e morale.

**PARAGRAFO
DELLO STATVTO**
*da leggersi dagli Ammettendi nel
Collegio*



Mnes, & singuli recipien-
di in ipso Collegio, juxta
dispositionem Ordinum
praedictorum tempore eo-
rum receptionis, & ante-
quam admittantur ad se
Subscribendum in Libro,
seu Matricula Notariorum dicti Collegij,
jurare teneantur, & jurent ad Sancta
Dei Evangelia, manu corporaliter tactis
scripturis, praesentibus illis, qui interfuerint
eorum examinibus, quod ipsi taliter recipi-
endi promoti non sint ad Sacros Ordines
nec obtineant aliquod Benefitium Ecclie-
siasticum, in ritulum, vel Commendam,
& quod officium Tabellionatus facient, &
gerent bona fide, & in eo non committent
dolum, neque fraudem, obbedientique Of-
ficialibus dicti Collegij in concernentibus

TAV. 3

Tavv. 3-4-5 - Formula del giuramento dei notai di Parma, ante 1731, manoscritto (Archivio del Consiglio notarile di Parma, b. 6, fasc.5)

*Offitium Tabellionatus, & dependentibus
ab eo, & eisdem Officialibus notificabunt
omnes, & singulos, tam de Collegio, quam
non, qui aliquvaliter committent, seu com-
mitti faciant fraudem, vel falsitatem in
concernentibus Officium, Tabellionatus, &
dependentibus ab eo quomodocumque, et
qualitercumque, vel qui dicerent, seu dicerent
falsum testimonium, vel falsum restificari
faceret, & realiter non admittantur, et ad-
missio sit nulla ipso Jure & facto. Et hoc
Statutum legatur per Recipientes tempore
Juramenti prestandi.*



TAV. 4

INITIVM S. EVANGELIJ
Secundum Ioannem.

IN principio erat Verbum, & Verbum erat apud Deum, & Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est nihil: quod factum est. In ipso vita erat & vita erat lux hominum, & lux in tenebris lucet & tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhideret de lumine ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhideret de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc Mundum. In mundo erat, & mundus per ipsum factus est, & mundus eum non cognovit. In propria venit, & sui eum non receperunt. Quotquot autem receperunt eum dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius: qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. **ET VERBUM CARO FACTUM EST** & habitavit in nobis & vidimus gloriam eius gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae, & Veritatis.

IL MINISTERO NOTARILE INIZIA COL GIURAMENTO

Prologo del Vangelo di Giovanni e missione del notaio

di Antonio Caputo

Questo mio scritto non intende esaminare l'argomento sotto il profilo teologico, bensì indagare sul nesso dei concetti espressi nel Prologo di Giovanni, declamato durante il giuramento dei Notai, con ciò che è o dovrebbe essere il ministero notarile.

Lo scopo è al tempo stesso di ispirare, attraverso la lettura del testo evangelico, modi e atteggiamenti per il tempo d'oggi, che consentano di vivere la professione come una missione.

* * *

Logos, Ascolto, Luce

L'inizio

In principio era il *Verbo*, il *Logos*. Anche l'attività di un notaio trova il suo punto di partenza nelle parole esposte dalle parti per poi interpretarle, secondo legge, giustizia e verità.

Quindi è essenziale, prima di tutto, l'ascolto. La traduzione in atto delle volontà delle parti è la principale funzione richiesta dalla legge (funzione di adeguamento) delle stesse parole agli interessi leciti e meritevoli di tutela. L'ascolto migliore è possibile se lo precede il vuoto, senza prevenzioni, senza saccenteria, senza pregiudizi.

Il notaio deve ascoltare e interpretare.

Giovanni "voce clamante nel deserto" non ricevette ascolto finché il Verbo non si fece carne; la Parola dovette incarnarsi, perché fosse finalmente compresa e si attuasse

con il “Comandamento nuovo”. La luce vera viene dalla comprensione della parola ma spesso non basta ascoltare le parole altrui. Giovanni testimone di verità e cioè proclamatore, sostenitore, operava non per sé, bensì per la vera Luce che sarebbe apparsa e avrebbe dato compimento al Verbo dopo di lui. L’umiltà di Giovanni equivale al vuoto, al deserto che è nel cuore di chi vuole porsi in ascolto. Infatti dietro apparenze di benessere e umani successi, spesso si scoprono fragilità familiari che bisogna ascoltare, osservare, intuire, capire, comprendere per cercare di rendere verità e giustizia.

Luce, verità e giustizia non sono sinonimi, ma integrano l’unico mosaico del buon vivere. La bellezza e la luminosità di un mosaico derivano dall’armoniosità dei tasselli che lo compongono. Il suo fascino ci rapisce ogni volta che apriamo gli occhi, la mente e il cuore.

Applicate alla professione di notaio, *luce, verità e giustizia* consentono lo svolgimento corretto di un servizio pubblico rilevante per l’uomo e la società. “Facendosi uno” con il prossimo è possibile portare luce sugli affanni, sulle problematiche umane, legali, familiari, imprenditoriali. Col dono della luce, insieme ad umiltà e compassione, si riesce a rischiarare e a donare giustizia vera.

Certamente l’uomo non potrebbe, senza la luce, godere della ricchezza della vita in cui è immerso. Le migliori azioni poste nella luce della verità e giustizia si riflettono, si evidenziano, si trasmettono, si possono vedere, si possono imitare, come per i neuroni-specchio, che senza una luce sarebbero invisibili.

Della parola bisogna cogliere la luce, comprendere la profondità, il significato recondito e, con questo, gli aspetti non espressi, ma rilevanti. La verità diventa giustizia quand’è illuminata dalla luce, così viene adeguatamente tradotta in fatti e in atti.

A tal fine il notaio rappresenta un valido testimone, un qualificato paladino della giustizia, di cui è promotore e fautore, un detentore di competenze utili all'accertamento di ciò che è giusto nella verità dei fatti e in relazione alle circostanze date, esposte, illustrate, desiderate dalle persone.

Le azioni compiute nella luce vera restano; esse “si fissano” comunque a vantaggio dei posteri e, anche a vantaggio proprio, per l'Eternità.

Testimone e verità

In veritatis testimonium.

Oggi il sigillo notarile è coniato dalla zecca di Stato, riporta lo stemma della Repubblica che va altresì esposto per legge all'esterno dello studio notarile stesso.

Un tempo invece i notai potevano personalizzare il loro *signum tabellionatus* adottando un motto che sintetizzava il programma della propria missione. *In veritatis testimonium* è quello da me idealmente prescelto e tradotto in segno grafico che si aggiunge ai tanti coniatì dagli antichi notai di Parma.

Possiamo parlare di *missione* senza timore di scadere nell'ironia. Le numerose limitazioni al proprio agire, riguardo alla terzietà e imparzialità che sempre devono assistere il notaio, ne fanno un “ordinato”, un “consacrato”, un obbediente ai principi di *etica*, di legalità, di imparzialità estrema, nonchè ai doveri più che ai diritti.

In occasione del Convegno che organizzai nel 2011 a Parma e a Napoli per il mio trentennale, sul tema “Il Notaio tra etica ed economia”, il professor James Schianchi ebbe ad affermare: “L'etica ha bisogno di regole e di custodi o se vogliamo di garanti, perché se le norme comportamentali non sono cogenti esse non sono efficaci. Mi sembra che i Notai risultino, sul piano pubblico, difensori dell'etica (sacerdoti?) in quanto sono *custodi della memoria*. Tengono vivi i

patti, gli atti compiuti e le decisioni assunte “di generazione in generazione”. E proseguiva: “È grande quindi il compito del notaio, custode della memoria, testimone e responsabile di ciò ch’è accaduto affinché si tramandi secondo verità. Questo bisogno di custodire la memoria è talmente iscritto nella natura umana, a cominciare dalle origini dell’umanità, dai menhir alle tavolette di creta (Ebla), agli archivi sacerdotali conservati presso i templi degli dei. Ecco, dunque, per quanto laico e secolarizzato, il ruolo quasi sacerdotale del notaio nella civitas”.

Direi che un tratto più laico possa tranquillamente rinvenirsi nell’atteggiamento quasi “militare” che talvolta traspare nell’adempimento dei doveri di un notaio. Ciò mi fu insegnato dal mio maestro di professione e di vita Leopoldo Chiari, a cui devo la mia formazione anche deontologica.

La pratica notarile non dev’essere una mera attestazione bimestrale di avvenuta frequentazione dello studio. Tante cose ho imparato dal mio maestro attraverso la sua testimonianza di abnegazione, disponibilità, dedizione, ascolto, sacrificio. Anche vederlo gioire per i traguardi professionali e familiari raggiunti nella sua vita è stato per me un esempio. Ho imparato la gratificazione del saper dire “no”: l’atto notarile non si può fare, non è conveniente, è inutile. A questo proposito egli amava ricordare una frase appresa, a sua volta, dal papà notaio Roberto:

“I migliori atti sono quelli che non si fanno”. Non si tratta di un rammarico per non aver fatto un atto, il che corrisponde ad un mancato introito, bensì della libertà e soddisfazione di avere potuto dire o consigliare, dopo un attento ascolto delle parole del richiedente, che tale atto non si può fare oppure non è utile oppure sarebbe foriero di future vertenze o, semplicemente, non è opportuno nella fattispecie familiare complessivamente considerata. Si offrono così alla persona consulenza giuridica e al tempo

stesso consigli da un punto di vista umano e familiare.

Infatti non esiste o comunque non dovrebbe esistere, per il notaio, l'interesse a ricevere un atto: l'interesse è quello delle parti e basta. Non a caso gli atti notarili si chiudono con l'attestazione "Richiesto io notaio..." e non "Esibitomi o propostomi io notaio...".

Ora come può compiersi tale attività se essa non viene spogliata del proprio "particolare"? Evidentemente solo se tale attività assume le caratteristiche di una missione, come quella delineata nel Prologo di Giovanni.

Uomo inviato, uomo mandato

L'idea della missione è tanto importante in Giovanni che più di venti volte, egli ripete la frase: "colui che mi ha mandato" e sottolinea che Gesù è consapevole di essere un inviato. Nel contesto giovanneo, i verbi "inviare" o "mandare" (dal greco "apostello" o "pempo") sono usati senza differenza di rilievo. Giovanni, sul tema, parlando del Battista, è chiaro:

"Uomo mandato"

"Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce"

"Non era lui la luce, ma per rendere testimonianza alla luce"

Con la dovuta umiltà e con il necessario adeguamento quest'uomo "inviato" potrebbe riflettersi nel notaio "mandato".

Incarico e impegno

La professione d'impegno col vecchio giuramento è l'assunzione di una missione certamente laica, ma con parallelismi e dovizia di "voti" che dovranno ispirare la condotta professionale del notaio. Se giuro, m'impegno e, se m'impegno, devo sapere a cosa e con quale taglio etico, morale e

civile. Non sono un testimone qualunque, ma un testimone di luce. Luce per coloro i quali usufruiranno del servizio notarile. Luce nella verità per compiere la giustizia. Con una consapevolezza importantissima: “*Non era lui la Luce, ma per rendere testimonianza alla Luce*”.

Credo possa tradursi, sul piano notarile, in una missione affidata da compiere senza presunzione, con umiltà, consapevolezza, dedizione, abnegazione, limitazioni, accortezza, chiarezza, senza idolatrare la funzione notarile, bensì attuando un compito delicato per il quale il notaio riceve una delega dallo Stato.

Il potere non è suo, ma dello Stato che lo “manda” a fare luce su situazioni e interessi di famiglie, imprese e società, di semplici cittadini, persone sole, persone deboli, persone incapaci, persone inabili, sui conflitti per eredità, nonché a fare gli interessi della pubblica amministrazione, quale esattore di imposte e tasse (senza alcun agio, ma piuttosto con l’onere dello “star del credere”).

Qui giova ricordare, ad esempio, che i notai italiani incassano, per conto dello Stato, ben cinque miliardi di euro l’anno (diecimila miliardi delle vecchie lire), senza provvigione, anzi con l’onere di una contabilità che richiede personale, attenzione e, talvolta, anticipazioni. Tasse e imposte che figurano nella parcella notarile e di cui la parte non sempre si rende conto, ma questo solo per colpa dei notai che non dedicano tempo a simili spiegazioni.

Fides et veritas

Da secoli emblema del notariato sono *fides et veritas*, che qualificano proprio il testimone. Garantire la *fides* nelle relazioni umane è obiettivo essenziale dell’azione notarile. Se essa ne costituisce lo scopo risulta, di conseguenza, regola morale. Tradire la *fides*, per un notaio, equivale a profanazione, cioè la violazione di un elemento *sacro*, che in quan-

to tale è sottratto alla disponibilità umana e riservato in esclusiva alla divinità. *Veritas* è l'elemento complementare e costruttivo della *fides*. Il notaio esercita questo servizio, come vero *ministero sociale*: testimoniare il vero. La sua responsabilità è grande: il vero infatti fa parte della grandezza della giustizia. La funzione notarile della luce, verità e giustizia si esplica, spesso, nel saper e dover ristabilire le “asimmetrie informative” tra le parti.

Grave sarebbe l'atteggiamento, spesso utilizzato dai mass media, di un notaio spettatore. Infatti, egli deve intervenire tutte le volte che, in sua presenza, vengono narrate interpretazioni di legge, di norme, di prassi o di atti in maniera meramente utilitaristica a discapito di una parte presente o anche assente nel contesto della narrazione in quel momento.

Non bisogna temere di perdere il cliente qualora non si sia stati compiacenti nel lasciar narrare una verità che non è la verità giuridica. Ciò accade talvolta con la presenza di contraenti forti o intermediari frettolosi per timore di vedersi “sfuggire l'affare”. Molto spesso la parte debole si avvicina al notaio per la prima volta e quindi è anche inesperta di quanto sta accadendo e delle conseguenze di quanto potrebbe accadere se non adeguatamente sostenuta, informata, consigliata e condotta per mano dal notaio. Non si può essere compiacenti con persone che promettono lavoro o essere semplici spettatori senza colmare le diseguaglianze, quasi non fosse un compito del notaio.

Le nostre norme deontologiche dicono che non basta essere imparziali, ma che occorre ostentare tale imparzialità. Dal suo essere imparziale, ma col ristabilimento delle asimmetrie informative, deriva la migliore gratificazione per un notaio, che così adempie al suo giuramento e rende un valido servizio al suo “paziente” e allo Stato.

Non a caso ho scelto e amo usare il termine “paziente” in luogo di “cliente”, perché i notai assistono e curano l'uomo;

condividono con i medici il Santo patrono: San Luca, certamente non a caso, basta leggere il prologo al suo Vangelo.

Il notaio non è un professionista come altri: produce atti pubblici, che sono beni demaniali dello Stato, dei quali ha l'onere e la cura. Essi vanno cuciti, rilegati in volumi, conservati, custoditi e protetti finché il notaio non va in pensione o finché lo stesso non passa a miglior vita. Dopo di lui, detti beni demaniali sono consegnati, custoditi e protetti dallo Stato stesso, che ne è proprietario, attraverso il Ministero della Giustizia - Direzione degli Archivi Notarili e, dopo 100 anni, vengono conferiti all'Archivio di Stato che li conserva e consente che possano essere sempre consultati.

Grazie all'espletamento di tale funzione, gli atti notarili hanno costituito sempre e costituiscono per studiosi, ricercatori, storici, fonti inimmaginabili di informazioni, nonché certezze per tutti anche a distanza di tantissimi anni. Infatti le filze esistenti negli Archivi di Stato risalgono al Medioevo. All'opera dei notai attuali si devono inoltre tante statistiche utili per determinare e comprendere l'andamento del mercato immobiliare e finanziario, in una parola, dell'economia di un Paese.

Etica ed economia

Il notaio è, di frequente, posto tra etica ed economia, nell'ingranaggio di una bilancia che spesso vede l'economia tendere a prevalere sull'etica e sul diritto. Anche per le sue personali scelte di vita è opportuno che il notaio si ancori all'etica piuttosto che all'economia. E, anche sotto quest'aspetto, *fides et veritas* sono due valori ai quali il notariato deve restare ancorato.

I notai sono uomini "strani", diceva il generale francese Antoine Girardon, inviato a reprimere le insorgenze antinaoleoniche in Italia, perché, nonostante le opportunità of-

ferte a esperti in pubblici affari, essi hanno la “*maladie du pays*”, l’attenzione al contatto con l’uomo, la difesa dei diritti ed il culto della verità, non per interesse proprio, ma a vantaggio di tutti. Gli avvenimenti e il *doing business* hanno dimostrato quanto il mercato sia sensibile all’*affidabilità* di un Paese piuttosto che all’economia reale, all’attendibilità piuttosto che all’apparenza. In tale contesto, l’economia richiede segnali di etica per le sue stesse prospettive di crescita. La tenuta e l’affidabilità di una economia, per quanto liberale, si leggono anche attraverso l’attendibilità di un sistema di pubblici registri supportato da controlli preventivi; un’economia credibile passa anche attraverso il valore etico dell’imparzialità e dell’affidabilità che caratterizzano l’opera del notaio.

Da ciò discende la natura *strana* dell’istituzione-notaio, la cui identità va riscoperta e valorizzata.

Risveglio

Occorre risvegliare i notai dal torpore e infondere iniezioni di DNA originario, catechizzandoli alla missione da svolgere, per la quale si sono impegnati. Occorre comunicare ai più con ogni mezzo, specialmente nella quotidianità, non solo il valore socio-economico della nostra funzione, ma anche quello educativo e pacificatore tra le parti.

Questa funzione è svolta bene solo se esercitata nell’attenzione all’uomo, alle sue esigenze, adeguando i nostri comportamenti e le nostre strutture ai tempi in cui viviamo, alle esigenze di un’economia stordita dal “totem concorrenza”, fattore che, come detto, rischia di prevaricare le ragioni del diritto e della stessa etica. Quest’ultima non è disdicevole o anacronistica o d’impaccio allo sviluppo: è stata la base della creazione di rapporti umani, leciti, consapevoli, mirati al bene comune e non a soddisfare gli interessi di alcuni. È un agire, a volte, controcorrente, ma ritengo che sia

l'unico modo di vivere coerentemente professione e *fides*.

Il professor Mario Ricca, ordinario di diritto interculturale e diritto ecclesiastico, nel Convegno tenutosi a Roma nel novembre 2011, affermava che “il notaio è una membrana di comunicazione tra la gente”. Ed aggiungeva che il mondo del diritto parla una lingua provinciale, utilizza categorie culturali che proclama come generali e astratte, ma che in realtà escludono. Concludeva indicando nel ruolo del notaio un servizio che serve proprio ad attrarre all'interno della sfera pubblica i soggetti che tendono ad uscirne e, ancor di più, mantenere sotto uno scudo pubblico le parti deboli della negoziazione privata.

Tagore, poeta indiano, in una brevissima poesia, ci richiama al risveglio:

*“Dormivo e sognavo
che la vita era gioia*

*mi svegliai e vidi
che la vita era servizio*

*Volli servire e vidi
che servire era gioia”*

Comunicazione

Tante sono le attività che il notaio svolge nell'interesse dello Stato in maniera silente e senza pubblicità. Lo stile dev'essere sempre questo? Se da un lato egli deve continuare a non sentirsi la luce, dando per scontato il suo agire, sarà bene, dall'altro, adeguarsi ai tempi per una più completa informazione e per dare valore al proprio lavoro. Non per attendersi una medaglia, ma semplicemente per dare culto alla verità delle cose. Si devono evitare i facili luoghi comuni invalsi da tempo, spesso alimentati da taluni improvvidi politici, per la loro ignoranza, sulle attribuzioni, sui compiti, i doveri e i servizi che presta un notaio a vantaggio della società.

Ciò alimenta, quando accade, com'è accaduto in passato, l'invidia sociale, e può giungere ad un disgustoso odio sociale che crea nel notaio onesto, il quale svolge con coscienza e consapevolezza i propri doveri, un effetto di mobbing fastidioso e deprimente.

Consentitemi a questo punto una parentesi curiosa.

Mi diverto a volte, dopo una stipula, ad invitare il "paziente" che desidera trattenersi con me per il pagamento della parcella, a fare un "giochino", facile e veloce. Esso consiste nello stabilire se della parcella, che comprende anche imposte, tasse, bolli, tassa d'archivio, versamenti obbligatori, spese di visure ed altro, la voce compenso è da tradursi con la definizione di "notaio caro" o di "notaio affettuoso". Il "paziente", oramai giunto alla stipula, ha vissuto i passaggi prodromici per arrivare alla stessa, quindi, finalmente si è potuto rendere conto di quanto lavoro del notaio e del suo staff sia occorso, così come dei problemi risolti strada facendo, dell'assistenza ricevuta, dei modi e tempi di esecuzione dell'incarico.

A questo punto chiedo di esprimere, prima dell'esibizione della parcella, qual'è ovvero quale dovrebbe essere il compenso adeguato, giusto, onesto, riconoscibile al notaio. Se l'importo dichiarato risulta inferiore alla voce compenso del notaio allora si può dire "notaio caro". Se l'importo dichiarato risulta superiore alla voce compenso del notaio allora si può dire, benvero, "notaio affettuoso". Invito a esprimersi con onestà intellettuale, senza pregiudizio, facendo appello all'intimo sentire di un valore ricevuto, percepito. Dopo di che scopro la parcella, già stampata ovviamente in assoluta trasparenza, e avviene il confronto tra l'importo dichiarato quale atteso, giusto, onesto e quello che compare nella parcella stessa. Il gioco è vinto dal paziente se appare una cifra maggiore. Il gioco è vinto dal notaio se appare una cifra inferiore. Ebbene posso assicurarvi che, finora, ho

sempre vinto io, venendo spesso definito “affettuosissimo”.

Questa trasparenza deve essere un dovere anche oggi per una professione per certi versi sconosciuta, idolatrata, bistrattata da luoghi comuni.

Certo ci vorrà del tempo, ma se tutti noi impegnassimo un po' più di cura nella relazione col paziente, prima o poi, questi luoghi comuni scomparirebbero.

Altro luogo comune è la storiella che solo i figli di notai diventano notai. Infatti non tutti sanno che ben l'82,5% dei notai italiani, me compreso, non sono figli di notaio. Eppure la gente ci crede. Il mio rammarico è nei confronti di quei giovani, pur valenti e capaci, che si allontanano dall'idea di poter diventare notaio sulla base di quest'autentica fake news.

Eppure il notariato si è battuto per aprire le porte ai giovani studiosi e capaci, offrendo loro delle ulteriori possibilità col praticantato ridotto da due anni a diciotto mesi, di cui i primi sei si possono svolgere nell'ultimo anno del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Così che resta da svolgere solo un anno dopo la laurea, anzichè due.

Inoltre il notariato ha scuole istituzionali accessibili a tutti e la Cassa Nazionale del Notariato eroga contributi assistenziali e assegni d'integrazione, maggiormente per i giovani, per chi con tante spese inizia la professione.

Conclusioni

Ritornando al vecchio giuramento, nell'epoca che ci è data di percorrere, rifletto ancora sui suoi valori intrinseci e su quelli che ne discendono in tutte le vicende, comprese quelle economiche.

Siamo deputati alla difesa dei diritti di tutti, anche quando si tratta di diritti di modesto valore economico. Il fatto che un diritto di scarso valore economico meriti la stessa protezione di un diritto di rilevante valore costituisce un principio fondamentale della nostra civiltà giuridica che, oggi più che

mai, richiede tutela da parte dell'ordinamento e degli operatori della giustizia, di cui siamo parte integrante.

Nello studio di Ugo Mattei, *Regole sicure: analisi economico-giuridica comparata per il notariato* (Giuffrè, 2006), viene evidenziato che assistiamo oggi, nella nostra società globalizzata, alla contrapposizione emergente tra “la cultura del profitto” e “la cultura della legalità”, al “primato dell'economia sul diritto”, alla “contrapposizione tra libero mercato, competitività e legalità come valori umani”.

In questo scenario si è venuta a configurare Oltreoceano la concezione economica del diritto, che è diventata, secondo lo stesso Mattei, “la vulgata di potenti istituzioni della globalizzazione che ne recepiscono le ricette liberiste, funzionali alla propria visione dello sviluppo [...]. È un fatto che, in concomitanza con lo sviluppo negli USA dei tratti somatici di un sistema giuridico egemone, il diritto in Europa sembra aver sviluppato i tratti caratteristici di un contesto di ricezione, nonostante resistenze iniziali. Questo nuovo orientamento è riuscito a penetrare pure nel mondo romanista”.

L'Autore sostiene anche che se oggi questa concezione non ha conquistato nei nostri contesti lo stesso ruolo di eccellenza rilevato altrove, essa si insinua e tende a scardinare le strutture della legalità europea o di diritto latino (e così il notariato *in primis*) a vantaggio di compagnie di assicurazione o, come in Inghilterra, a vantaggio delle banche (si ricordino le riforme strutturali delle professioni operate da Margaret Thatcher nei primi anni Novanta), a fronte dunque di un servizio di modesta qualità che sembra si vada prefigurando.

Assistiamo anche in Italia ad atteggiamenti politici indulgenti al riguardo, che attraversano trasversalmente gli schieramenti sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. Tutto ciò in nome dell'impellente (o meglio, incombente) valore economico!

In un Convegno notarile tenutosi vent'anni orsono, il magistrato Marco D'Orazi affettuosamente definiva il notaio "un ermafrodita" per far cogliere la doppia veste ch'esso ha di pubblico ufficiale e (per la parte organizzativa e impositiva dello studio notarile) di libero professionista.

Rese bene l'idea.

Cionostante, quanto ai gratuiti e sconsiderati attacchi al notariato, occorre ricordare che, in ogni caso, le professioni sono inserite nel Titolo II della Costituzione che regola i rapporti etico-sociali e non in quello successivo che regola i rapporti economici. Si tratta di principi irrinunciabili per il notariato, benché "ermafrodita".

È stato altresì ribadito che il notariato oggi, oltre a dare sicurezza alle parti nel singolo atto, ha un ruolo di grandissimo rilievo per l'efficiente funzionamento dell'ordinamento:

- ogni anno funge, come si è detto, da esattore per lo Stato, senza alcun aggio, di quasi cinque miliardi di euro;
- trasmette con propria organizzazione e, dunque, a costo zero per lo Stato, due milioni e mezzo di pratiche telematiche societarie e immobiliari ai registri della pubblica amministrazione, e produce, sempre a vantaggio dello Stato, circa quindici milioni di visure;
- sgrava i Tribunali dell'attività di omologazione di atti societari, svolge funzioni di delegato del Giudice delle esecuzioni, risulta responsabile di un insignificante numero di errori, coperti dalla costosissima assicurazione obbligatoria, nelle transazioni immobiliari;
- fa sì che l'affidabilità generale dei diritti sia di altissima qualità nel nostro Paese, attraverso la trasmissione di dati definitivi a vantaggio dei pubblici registri nell'interesse della certezza dei rapporti giuridici.

Dal canto suo al notaio oggi, se vuole tramandare ai posteri la funzione "delegata", non resta scelta che viverla appieno e restituirla integra, possibilmente migliorata, ma

certo non alterata con un impegno mediocre, che gli farebbe meritare la collocazione nell'Antinferno di Dante.

Siamo in tempi in cui può sopraggiungere uno tsunami, ma restiamo ancorati al motto *fidei et veritatis anchora* che è contenuto nel nostro stemma nazionale.

In ogni caso il notaio, allorquando restituirà tale delega, non sfuggirà al giudizio umano (laico), da cui potrà derivare, nella migliore delle ipotesi, ammirazione e ricordo degli uomini, il riconoscimento di essere stato uomo probo e giusto; oppure al giudizio trascendente, per chi crede nella necessità di fissare il proprio agire per l'eternità.

A tal proposito, e concludo, in quest'ultima fattispecie, il notaio oggi, può trarre ispirazione e nuova energia nel versetto recitato nell'antico giuramento:

“Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine”

che in libera e confidenziale traduzione diventa:

“Non sono io la Luce, ma sono stato inviato per essere testimone della Verità”.

A questo punto desidero confidarvi che il mio rovello di tanti anni ora è dipanato. Le ricerche, le argomentazioni ed i risultati raggiunti in questo volume mi inducono alla consapevolezza di essere al tempo stesso *testimone* di verità e *artefice* di giustizia, grazie alla quale trovo energie vitali per dare pienezza e compimento al mandato affidatomi dallo Stato, suggellato con l'apposizione del “*signum tabellionatus*” e dell'immateriale “*firma digitale*”.



TAV. 6

Statuta almi Collegii dominorum notariorum civitatis Mutinae, 1336, miniatura, (Archivio Notarile Distrettuale di Modena)

IL RUOLO SOCIALE E CIVILE DEL NOTAIO

Non un potere, ma un servizio

di Angelo Scelzo

La figura del notaio nel magistero dei Papi

Era il 6 dicembre 2019 quando, nella Sala Clementina, Papa Francesco incontrò i rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato, ente di previdenza e assistenza fondato cent'anni fa. In quell'occasione il Santo Padre, in un breve discorso d'indirizzo, definì il ruolo del notaio rilevandone la sua dimensione di servizio. Non un onore, un prestigio, ma un ministero vissuto in una prospettiva di aiuto alla gente, soprattutto ai più umili.

Le parole del Papa, come sempre incisive, indicarono e indicano la rotta da seguire, sono pietre miliari del cammino. «In un contesto sociale segnato sempre più dal desiderio di gareggiare nell'“autostrada” del profitto che obbliga a marciare sempre nella corsia del sorpasso – disse Francesco – voi siete chiamati ad esercitare il vostro ruolo in spirito di autentico servizio. La vostra presenza nella dialettica della contrattazione è il sigillo non solo della legalità, di cui voi siete custodi, ma dell'equilibrio e della ponderatezza e quindi, in ultima analisi, della giustizia».

Nell'omelia per i Vespri del Mese Missionario Straordinario, inaugurato il 1° ottobre 2019, il Papa chiese ai cristiani di «diventare attivi nel bene», attraverso la testimonianza, prova di una fede salda e coerente, non dichiarata, ma vissuta. E con una di quelle espressioni fulminanti, che caratterizzano il suo magistero, Francesco chiese di essere «non notai della fede e guardiani della grazia, ma missionari». Un'espressione che, per la verità, fu letta, soprattutto

to dai mass media, in chiave negativa. Non pochi parlano di “monito”, dando una valenza riduttiva alla funzione notarile come se questa fosse semplicemente sussidiaria rispetto a una funzione di più alto prestigio. In sostanza, invece, il Papa, richiamando la funzione notarile, finì per sottolineare e anzi identificare al meglio il ruolo del notaio, un ruolo *super partes*, di naturale mediazione e quindi di indispensabile collante sociale. Essere notai della fede non significa affatto votarsi all’aspetto burocratico della fede. Essere notai è invece il punto di partenza per dare un senso più alto alla propria spiritualità, ma è un punto di partenza essenziale e il prendere atto e coscienza di una realtà e di una verità che è corredo indispensabile della propria formazione.

I quotidiani e i siti d’informazione web hanno l’esigenza dell’immediatezza e le parole non vanno intese nel solo senso letterale. Occorre guardare la sostanza. E il Papa, anche in quell’occasione, non mancò quindi di mettere a fuoco un compito di grande rilievo. Non a caso, il Santo Padre esortò tutti a fare un esame di coscienza chiedendosi: «come va la mia testimonianza?». Il Papa spiegò «a chi vive una «fede “da sacrestia”» che «il Signore ti chiede di farti dono lì dove sei, così come sei, con chi ti sta vicino; di non subire la vita, ma di donarla; di non piangerti addosso, ma di lasciarti scavare dalle lacrime di chi soffre». Va da sé che il problema non è la propria professione né tanto meno il ruolo o il prestigio che le convenzioni sociali attribuiscono (d’altra parte ognuno è un ingranaggio essenziale della “macchina” sociale), quanto il modo in cui una persona, notaio o chiunque altro, vive il proprio essere “di Cristo” nella comunità in cui vive. E l’annuncio si propone non tanto a parole, ma con l’esempio.

Alla rigidità di principi non vissuti nel quotidiano, ma solo professati, il Papa opponeva la consistenza di un cre-

do che si fa azione e che, ogni giorno, annuncia nell'esemplarità di vita. «Si diventa missionari – chiari il Papa – vivendo da testimoni: testimoniando con la vita di conoscere Gesù. È la vita che parla. Testimone è la parola-chiave, una parola che ha la stessa radice di senso di martire». E “martire”, termine che deriva dal latino “martyr” e dal greco “μάρτυς”, altro non vuol dire che “testimone”.

Lo strumento più efficace per comprendere quanto la vita sia stata trasformata da Gesù, di cui il credente cerca l'imitazione, è la gioia, una parola spesso fraintesa e banalizzata, ma che per il cristiano è parte delle sue stesse membra. Non è un sentimento vago e passeggero. Se fosse fragile, non sarebbe la felicità che viene da Dio. «Nada te turbe, nada te espante, quien à Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta», pregò, in un pensiero del suo breviario, Santa Teresa d'Avila. E cioè, nella facile traduzione: «Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Chi ha Dio, non ha bisogno di nulla. Solo Dio basta». È una sintesi mirabile del concetto spesso di gioia cristiana. Ma gli uomini vivono e ogni giorno ha la sua pena da affrontare. Lo disse Gesù così come racconta San Matteo nel capitolo 6 del Vangelo: le pene degli uomini, sempre bisognosi del Cielo, di spiritualità, di pensieri alti, eppure impigliati nelle reti di un presente fatto di cose, di quella materialità, da cui non ci si deve mai lasciar prendere. La prospettiva del cristiano è quella di chi guarda dinanzi a sé, ma che non perde mai la capacità di guardare verso l'Alto. Gli occhi sul presente, ma anche sull'Altrove di Dio. Il notaio, alle prese quotidiane con contratti da registrare o con la stipula di mutui, con ipoteche o proprietà effettive da verificare, non perda mai la dimensione della spiritualità. Questo gli consentirà di avere un approccio al suo lavoro che si concretizzi non solo nella rigorosa applicazione di leggi, peraltro necessaria, ma anche nella consapevolezza di avere la respon-

sabilità di concorrere al bene (e alla gioia) delle persone.

La considerazione, così come le parole del Papa sulla missionarietà, inducono a ricordare un passo della II Lettera di San Paolo ai Corinzi: «Non quia dominamur fidei vestrae, sed adiutores sumus gaudii vestri». E cioè: «Noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia». Sì, il notaio ha l'obbligo dell'essere *super partes*, guardiano e custode delle regole, nel rispetto anche formale delle leggi, lasciando emergere la sua imparzialità e la sua neutralità rispetto alle parti. È un dovere assunto dal pubblico ufficiale quello di far rispettare la legge *tout court*. Ma è altrettanto necessaria la ricerca del bene di chi si ha di fronte, regola che, a ben vedere, riguarda ogni cristiano e non solo il notaio. È chiaro che la prospettiva cristiana riguardi il credente, eppure la ricerca del bene delle persone – che, anche quando non si ha fede e se ne è inconsapevoli, viene sempre da Dio – è una scelta etica, da cui non può prescindere il non credente. Il Papa parla sì a chi professa la fede cattolica, ma spesso il suo discorso è aperto anche agli altri, a quelli che si è abituati a definire “i lontani” (che tra l'altro si mettono spesso in ascolto di Francesco). Non a caso spesso si rivolge agli “uomini e alle donne di buona volontà”.

San Paolo usò la definizione «adiutores gaudii vestri», cioè collaboratori della vostra gioia e non la gioia stessa. I cristiani non sono la luce, ma collaboratori della luce. L'immagine più comune è quella dello specchio che riflette la luce. Ma per essere “adiutores” occorre calarsi nella vita di tutti i giorni e interpretare le dinamiche esistenziali dell'uomo con spirito di comprensione, di misericordia, di perdono. Quel *super partes* va inteso non nel senso di chi si pone in una posizione di superiorità, ma solo nell'accezione vera. Si è sopra le parti perché si è altro dalle parti, neutrale tra le loro differenti posizioni, tra le quali è sempre possibile trovare la

mediazione e l'incontro. La legge non è mai così rigida da non consentire spiragli d'interpretazione nella prospettiva del dialogo perché il bene sia condiviso.

Emerge in tutta la sua forza il senso della responsabilità. La giustizia umana e la legge hanno bisogno di mediatori che le rendano concrete, andando a disciplinare l'esistenza stessa delle persone, livellando le differenze sociali in una prospettiva di equità. La giustizia umana è sempre proiezione di quella divina. Quando Gesù si ritrova dinanzi al governatore romano Ponzio Pilato, personaggio intransigente, ma modesto, più orientato a seguire la convenienza politica che il valore della giustizia, come leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, gli dice: «Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto». Il Figlio di Dio si sottopone all'ingiusta giustizia umana e, in questo senso, le dà valore. Così i notai, a servizio della legge e degli uomini, dovranno sempre sentirsi cooperatori della giustizia divina, senza la quale non esisterebbe quella terrena. E, d'altra parte, nella Lettera ai Romani, San Paolo, nel suo linguaggio chiaro, scrisse: «Non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio».

I notai non siano mai possessori della legge, semmai della conoscenza della legge da applicare alle relazioni umane perché si evitino i conflitti e le strade non diventino tortuose. Le loro radici siano la "competenza tecnica" e "l'integrità morale". «Nelle sfide che avete davanti – disse ancora Papa Francesco – aiutate la società a diventare più umana, mettendovi in ascolto e avvicinando il vostro sapere a tutti. Si tratta di farsi mediatori tra la legge e le esigenze socio-economiche con il rigore che è proprio del notaio, fornendo una corretta applicazione delle norme, ma anche mediante la cura attenta delle aspettative della gente e del loro bisogno di certezze e di tutele. Nell'ambito della sua attività il notaio, per essere coerente con la sua professione, si sforzerà di



TAV. 7

Gli evangelisti Giovanni e Luca, separati da un angelo in marmo, post 1259, affresco (Cupola del Battistero di Parma, IV nicchione)

nutrire una sincera sensibilità per la dignità e i diritti delle persone che a lui si rivolgono; non mancherà di difendere come principi irrinunciabili tutto ciò che è giusto e tutto ciò che è vero; senza dimenticare la carità, virtù principale e necessaria nelle relazioni interpersonali».

Il 5 ottobre 1958, Papa Pio XII si rivolse così ai partecipanti al X Congresso Internazionale del Notariato latino: «Il prestigio e l'autorità che attribuiscono all'esercizio di una professione liberale presuppongono la presenza di due condizioni nella persona interessata: competenza tecnica riconosciuta e indiscutibile integrità morale». Ancora una volta tornavano due caratteri essenziali per la figura del buon notaio: la competenza tecnica e l'integrità morale.

Le parole di Papa Pacelli saranno riprese, quasi trent'anni dopo, il 4 luglio 1987, da San Giovanni Paolo II che tenne un discorso ad una rappresentanza di notai colombiani nella Sala del Concistoro. «La nobile e delicata professione di notaio, come ben sapete – disse in premessa Papa Wojtyła – è un servizio che occupa un posto importante nella struttura interna di ogni società», un ministero che richiede «conoscenza sempre più profonda dell'ordinamento legale, con lo sguardo rivolto in ogni istante al bene superiore dell'essere umano e della società stessa, cioè al bene comune». E ancora: «Nell'ambito della sua attività il notaio, se vuole essere coerente con la sua professione, deve possedere una grande sensibilità per la dignità e i diritti delle persone che a lui si rivolgono; deve difendere come principi irrinunciabili tutto ciò che è giusto e tutto ciò che è vero; senza dimenticare la carità, volto gradito della giustizia, virtù così importante e necessaria nelle relazioni interpersonali [concetto che verrà ripreso da Papa Francesco]. Voi, come altri settori della vita pubblica, a partire dalla vostra professione, mediante un servizio efficace e fraternamente giusto, dovrete collaborare alla realizzazione di

un ordine sociale che risponda più fedelmente alla legge di Dio e alle norme etiche che da questa derivano».

San Giovanni Paolo II legava così la professione alla virtù della carità, ma già in precedenza un altro grande Pontefice, San Paolo VI, vi aveva fatto riferimento in un discorso agli iscritti dell'Unione internazionale del Notariato latino, riunitasi l'8 maggio 1964. «Vi invitiamo – incoraggiò Papa Montini – a trarre ispirazione per i vostri più alti pensieri da quella legge suprema della carità, a cui bisogna che si riferiscano costantemente anche le leggi umane, se non vogliono condannarsi a una fredda e sterile meccanicità esteriore, perdendo l'interiore afflato, che mira all'uomo, a migliorarlo, a fargli del bene, a elevarlo e educarlo. Anche questo, anzi, principalmente questo è lo scopo della vostra quotidiana attività, con le responsabilità che essa comporta, che hanno precisi riferimenti agli eterni precetti della Legge di Dio [...]. Anche la vostra nobile, paziente, costruttiva professione va illuminata dalla luce della carità e infervorata dal suo calore: “Perché chi ama il prossimo – dice l'Apостоło Paolo – ha adempiuto la legge. L'amore non fa mai alcun male al prossimo. L'amore è il compimento perfetto della legge” (Rom 13, 8-10). Noi vi auguriamo di cuore che tale esigenza di amore – che di volta in volta diventa comprensione, pazienza, aiuto concreto, disinteresse, consiglio, dedizione – sia il movente segreto e costante, che animi tutti i settori del vostro dovere, lo sorregga nei momenti di maggiore onerosità, lo sottragga ai pericoli dell'abitudine e del formalismo, lo spinga ad un alto livello di spirituale convinzione e generosità».

La lettura del prologo di Giovanni

«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di

ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta». Ha inizio così il prologo del Vangelo secondo Giovanni, testo che molti ritengono il più complesso del Nuovo Testamento e che i Notai di Parma leggevano durante il giuramento, come si può vedere ancora oggi in un libretto (Tavv. 3-4-5) del tempo dei Farnese (che ressero il Ducato di Parma dal 1545 al 1731) conservato nell'archivio del Collegio notarile della città. Il notaio era quasi visto come un discepolo che si pone nel solco di Giovanni, inviato tra gli uomini come un testimone della vita, della passione, della morte e della risurrezione di Cristo.

Questo rafforza l'idea che il notariato abbia solide radici cristiane come provano numerosi documenti, tra cui, il cosiddetto *Privilegio di Ottone*, anche chiamato *Diploma Ottoniano*, un atto approvato a Roma, il 13 febbraio 962, da Ottone I, appena eletto imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. Il contenuto principale del documento era il risultato dell'accordo tra il sovrano e Papa Giovanni XII: l'elezione del futuro Pontefice sarebbe avvenuta solo con il *placet* dell'imperatore, che ottenne diritti di sorveglianza, anche militare, sulla città di Roma. Nel 1059, durante il Concilio lateranense, Papa Niccolò II abolì il privilegio e, da allora, l'elezione del pastore della Chiesa universale fu scelta riservata a un collegio di cardinali, riuniti in Conclave. L'abolizione del Privilegio Ottoniano fu ragione di una grave e prolungata spaccatura tra la Chiesa e l'Impero, che tra il 1075 e il 1122, provocò la cosiddetta "Lotta per le investiture". Al di là del contesto e delle dinamiche storiche, interessa l'elemento di fondo: a regolare i rapporti tra le istituzioni è un atto, da cui dipendono relazioni e organizzazione della stessa Chiesa. A questo si aggiunga la rilevanza di un documento che non solo dimostra le radici cristiane del notariato, ma anche l'assoluta

essenzialità della funzione. È da quell'atto che scaturiscono conflitti e rotture. Così come da un atto, firmato da privati, conseguono le relazioni, più o meno buone, tra i singoli, anche nel nostro tempo abitato da un'umanità sempre più divisa da interessi privati.

Il testo di Giovanni proseguiva con queste parole: «Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo». Non c'è uomo più grande di Giovanni, il precursore, l'ultimo dei profeti e anche il più grande degli uomini nati da donna, come Gesù stesso lo definisce, ma ogni cristiano, e non solo il Battista, è chiamato a dare testimonianza alla luce nel ruolo specifico che occupa nell'organizzazione sociale. Viene da pensare al lavoro del notaio che, attraverso la ricerca degli atti, porta alla luce la verità concretissima – ad esempio – sulla storia di un immobile. Ancora di più viene in mente il compito del notaio che dirada le nubi dell'incertezza perché tutto sia chiaro. Nulla a che vedere sulla verità e sulla luce di Dio, che i teologi indagano e cercano, pur sapendo che godremo a pieno della visione del Padre, ma non su questa terra. Sul concetto di verità ha scritto pagine straordinarie Papa Benedetto XVI. Nel 2011 dà alle stampe il volume *Gesù di Nazaret. Dall'ingresso a Gerusalemme fino alla risurrezione*, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Nel capitolo dedicato a “Gesù davanti a Pilato”, cerca una risposta a una domanda: «Che cos'è la verità? La domanda del pragmatico, posta superficialmente con un certo scetticismo, è una domanda molto seria, nella quale effettivamente è in gioco il destino dell'umanità. Che cosa è, dunque, la verità? Possiamo riconoscerla? Può essa entrare, come criterio, nel nostro pensare e volere,

nella vita sia del singolo che in quella della comunità?». E cita una formula netta di San Tommaso d'Aquino, tratta dalla *Summa Theologiae*, I, q 16 a 5 c: Dio è «ipsa summa et prima veritas (la stessa somma e prima verità)». Per il teologo Ratzinger «verità ed opinione errata, verità e menzogna nel mondo sono continuamente mescolate in modo quasi inestricabile. La verità in tutta la sua grandezza e purezza non appare». Quest'analisi definisce il lavoro di un notaio che, da un lato, ricerca la verità umana, che non può prescindere dalla legge, dall'altro è consapevole del proprio limite. La verità resta un obiettivo, la tensione morale al suo raggiungimento permane un dovere di ogni notaio.

La legge è sempre per l'uomo

Nel Prologo inoltre c'è un preciso riferimento alla Legge, il decalogo che Dio stesso affidò alle mani di Mosè e scrisse, con il suo dito, su due tavole di pietra. La guida del popolo ebraico diveniva strumento perché la Legge potesse raggiungere l'umanità eppure è come se non fosse bastato. «La Legge – scrisse Giovanni – fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo». Se da Mosè viene la Legge, da Gesù viene l'amore che porta l'uomo a rispettarla. La Legge è per il suo bene, per la sua gioia. È la prospettiva del giurista e del notaio in particolare. La legge, anche quella umana e non divina, non è mai fine a sé stessa, ma concorre sempre al bene dei cittadini regolandone le esistenze e i rapporti. Se la legge non cercasse il bene delle persone sarebbe solo un esercizio autoreferenziale, fine a sé stesso, forse addirittura un abuso, un arbitrario travalicamento dei propri confini decisionali da parte del legislatore. Non è per l'uomo la legge che condanna a morte un innocente – Cristo stesso – ma anche i due ladroni. Non è per l'uomo la legge che

consente il ripudio della propria moglie. Non è per l'uomo il giuramento fatto "chiamando in causa" Dio stesso. Nel Vangelo di San Matteo (Mt 5, 17), Gesù, dopo aver proclamato il Discorso della Montagna e delle beatitudini, rivelò: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». Nel testo, il Signore, riferendosi alla *Torah*, che contiene gli insegnamenti e i precetti dati da Mosè al popolo, corrispondenti con il libro biblico del Pentateuco, introdusse quattro contrapposizioni tra ciò che è scritto, rispettato e trasmesso di generazione in generazione. Gesù dà un'interpretazione autentica della tradizione, che non vuole abrogare o privare di autorità. Semmai vuole rivelarne il senso. Quasi come un "giurista", risale alla fonte della legge: Dio stesso. È svelato il senso della legge, la sua profonda giustizia. E le parole di Gesù sono dirimenti, rivelano le contraddizioni degli scribi, che danno interpretazione umana e soggettiva alle Scritture, così come quelle dei Farisei, considerati credenti ligi e di stretta osservanza. Nella prima delle contrapposizioni, Gesù disse: «Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non ucciderai", ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: "Stupido", dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco della Geenna». La stretta osservanza della legge prescriveva di non uccidere. È quanto dichiarato dalla norma, ma Gesù andò a fondo e andò oltre, esplicitando il non detto. Un uomo può uccidere anche con la parola e la violenza che quasi mai esplose improvvisa in un raptus, ma matura nel cuore.

Un uomo può uccidere anche con la parola: ecco una verità che il tempo ha fortemente consolidato, fino a renderla il segno in negativo di una società, come quella attuale, dominata dalla comunicazione. Una comunicazione non

“notarile”, quindi non indissolubilmente legata alla verità – non solo come valore, ma come dato e realtà di fatto – è alla base di molti scompensi gravi che vanno a intaccare il tessuto sociale e in primo luogo i diritti, l’integrità e la dignità di ogni persona. Di fronte all’indiscutibile valore dello straordinario ampliamento dei mezzi e delle fonti di informazioni, va tenuto in conto – come testimoniano le cronache quotidiane – del rischio ben più alto di trasformare tali fonti in altrettante armi di offesa e di attacco all’uomo e alla società. Non occorre tirare in ballo il fenomeno delle *fake-news* che il vertiginoso sviluppo dei social media ha fatto letteralmente esplodere in tutte le sue spesso sconvolgenti conseguenze. Ciò che è certo è che la strada maestra della verità si trova ad essere smarrita e confusa tra gli innumerevoli sentieri che subdolamente l’affiancano. È come un fiume grande che riceve acqua avvelenata dai suoi accresciuti affluenti. Una volta inquinato, si rende difficile, e anzi impossibile, una bonifica totale. Appare ragionevole, per scongiurare il pericolo, fare in modo che prima gli affluenti siano sanificati. In che modo? Il compito del notaio non è certo quello di un “gendarme” posto a guardia della verità. Il suo è tutt’altro che un compito repressivo. Appare però ormai evidente che l’invasione dei social-media, portata avanti con la forza propulsiva di una vera e propria rivoluzione, richiede un ripristino dei ruoli e delle funzioni in grado di ricostruire e ricostituire quel ciclo virtuoso del quale la verità si è sempre giovata. «La verità vi farà liberi» è una pagina del Vangelo che può – e deve – esser posta come l’*incipit* del grande libro dell’esistenza umana in ogni epoca e in ogni tempo. In questo contesto il notaio ha un ruolo fondamentale. Sul piano amministrativo egli è colui che “certifica”, mette i sigilli a una verità fattuale; ed è quindi in qualche modo il ministro “laico” di un valore che nella sua absolutezza tende al trascendentale.

Le radici cristiane della professione

L'opera del notaio, finalizzata non solo ad anticipare e prevenire i conflitti interpersonali, è resa evidente dal Diploma del 13 marzo 962 concesso dall'imperatore Ottone I al vescovo di Parma Uberto, che guidò la diocesi da prima del 961 al dicembre 980. Con tale documento chiamato Diploma (da non confondere con il Privilegio di Ottone o Diploma Ottoniano del 13 febbraio 962), il sovrano attribuì all'ordinario diocesano la facoltà di creare i notai, che avrebbero potuto non solo disporre in materia testamentaria, ma anche decidere sulle controversie. L'imperatore, nel documento del 13 marzo 962, dopo aver detto in premessa di disporre «in nome della santa ed indivisibile Trinità» concesse «al vescovo di Parma la potestà di eleggere ed ordinare a suo vantaggio i notai, i quali discutendo le cause dell'episcopato dovunque sarà opportuno, per il predetto episcopio scrivano le carte di qualunque testamento che vorranno, eliminando ogni divieto e controversia da parte del comitato (la corte dei vassalli) ovvero del conte; i notai, come da parte del comitato sono esecutori di queste funzioni, così per nostra autorità imperiale d'ora innanzi dovranno esserlo da parte dell'episcopio, rimuovendo ogni contrarietà ed allo scopo di consentire al vescovo di vivere in quiete».

La figura del notaio si fondeva così con quella del giudice, la funzione di mediatore tra le parti con quella giudiziaria. E, d'altra parte, i veri protagonisti di un atto erano le parti contraenti e non il notaio, che in un tempo di analfabetismo diffusissimo svolgeva un compito d'ausilio per la scrittura. Una funzione prettamente di servizio, ma che accrebbe la considerazione della figura del notaio, che ottenne prestigio nella gerarchia delle autorità altomedievali, anche per la forma utilizzata nella stesura dell'atto denominato *charta*. Non a caso, proprio a Parma, la classe dirigente, denominata *boni homines*, comprendeva anche

i professionisti che amministravano la città, tra gli altri i giudici e i notai. Nel XIV secolo, poi, il ceto notarile ampliò il proprio spazio d'influenza, politica ed economica, ottenendo un prestigio ancora più vasto grazie ad una sempre maggiore diffusione della documentazione scritta.

Nella nostra analisi, il Diploma di Ottone I viene in rilievo anche per un altro aspetto. Era il vescovo a nominare i notai ed è dunque evidente la radice cristiana della professione, pur riconosciuta in un tempo nel quale il potere temporale e il potere spirituale si fondevano. Quello dell'imperatore è un documento epocale ed è ancora oggi custodito, in originale, nell'Archivio Vescovile cittadino. Per gli storici è il testo che segna la vita di istituzioni cittadine essenziali: la Basilica Cattedrale, l'Autorità vescovile, il Notariato e l'Università. Il vescovo poteva ammettere il notaio *nell'ordo notariorum*, uno degli ordini in cui erano raggruppati gli uomini di legge (il cosiddetto *ordo togatorum*, istituzione mutuata dall'impero romano). Tre le parole che, nell'atto, vengono in rilievo, la prima è *ordinare*, che si può tradurre con investire di un mandato, iscrivere in una categoria. La seconda è *eligere*, cioè, nella traduzione dal latino, scegliere, una decisione assunta evidentemente dopo aver valutato e approvato i titoli in possesso del candidato. La terza è *notarios*, riferito alla professione.

Ottone I si trovò in un momento delicato, nella fase storica in cui era preso dalle questioni politiche legate alla *renovatio imperii*. Acconsentì quindi alla richiesta del vescovo, cercando forse sostegno alla sua riforma da parte dell'istituzione religiosa. Il pastore, e i suoi successori, affidavano l'incarico ad esperti del diritto corrente di varia provenienza (romana, germanica e consuetudinaria), una conoscenza spesso appresa in ambito familiare. L'autorità politica aveva bisogno di un atto ufficiale che dimostrasse la *fides* del notaio nominato, la pubblica fiducia al loro operato. E la nomi-

na episcopale sembrò lo strumento opportuno, che portava ad una sorta di regolarizzazione e istituzionalizzazione della professione. Inoltre la possibilità concessa al vescovo di ordinare i notai appariva come il riconoscimento della funzione formativa della Chiesa, esercitata ovunque, ma con particolare forza ed efficacia proprio a Parma. Un impegno ecclesiale secolare. Sin dall'epoca carolingia, anche nel territorio diocesano, si affermarono scuole del trivio e del quadrivio, scuole di base, istituite nell'825 dall'imperatore Lotario in collaborazione con l'autorità ecclesiastica. E, d'altra parte, l'impianto scolastico confermava quello affermato nel Concilio romano dell'826, guidato da Papa Eugenio II. La Chiesa era garanzia della buona formazione dei notai ordinati (e non solo). Dall'analisi emerge un dato, relativo al periodo che intercorre tra il IX e l'XI secolo: Chiesa e Impero erano perfettamente integrati così come la cultura laica e religiosa. Il vescovo era promotore di cultura e della formazione nelle città, l'abate lo era nelle campagne. La classe dirigente si formava soprattutto nell'*ordo ecclesiasticum* e s'insegnava quasi sempre all'interno di un luogo sacro, in un'area delimitata, all'esterno della città murata quasi a sottolineare la separazione con la formazione politico-militare, di competenza prettamente pubblica. A Parma, ad esempio, la cattedrale, la residenza del vescovo e la scuola sorgono fuori dalle mura della città romana, da cui è oggi esterno il tracciato di piazza del Duomo.

Le autorità pubbliche, inoltre, non di rado conferivano poteri civili alle autorità ecclesiastiche. Figura emblematica è quella del Vescovo, che nella sua posizione di potere, arrivava a presiedere le commissioni d'esame per l'ammissione del candidato all'*ordo notariorum* ed era a lui che spettava l'investitura del nuovo notaio. Si discute se queste forme di ammissione all'ordine fossero l'inizio di un'attività accademica regolare, i primi albori dell'università, ma è evidente

il legame, anche giuridico, tra l'Ateneo e la Chiesa. Nel XII secolo, la legislazione statutaria parmense concederà al vescovo anche poteri giurisdizionali sugli studenti, con particolare riferimento al momento del conferimento dei titoli. Fu quello il tempo dei conflitti con l'autorità comunale che rivendicherà a sé il compito di disciplinare l'attività scolastica, non più svolta in luoghi sacri. Ma, per quanto riguarda la nomina dei notai, anche in quel secolo di frizioni tra autorità civile e religiosa, è sempre il vescovo a rilasciare i titoli, a riceverne il relativo compenso, a custodire la documentazione. In fin dei conti era a tutti conveniente il mantenimento dello status quo, che garantisse l'equilibrio dei poteri e il loro reciproco sostegno. La sacralità della funzione episcopale garantiva il prestigio dell'attività formativa. Mancavano inoltre pubblici archivi e gli stessi atti dei notai erano custoditi nelle sagrestie e in altri luoghi riconosciuti sacri da leggi romane e canoniche e, anche nei secoli seguenti, le stesse sedute di laurea si svolgevano nella Basilica Cattedrale.

Sempre a Parma, il ruolo del vescovo e delle sue funzioni in relazione al notariato fu riconosciuta nel 1601 con le *“Sanctiones ac privilegia parmensis Gymnasii”* di Ranuccio Farnese, e nel 1768 con la *Costituzione per i nuovi regj studi* di Ferdinando di Borbone, quando pure cominciavano a diventare sempre più accese le contestazioni verso il ruolo della Chiesa nella nomina dei notai e nell'accesso alla professione.

Si dovrà arrivare all'Ottocento perché si affermi un nuovo sistema giuridico che faccia perdere ai vescovi il ruolo di cancellieri dell'Università, attribuito a personale amministrativo. Si scindeva così il legame, per secoli armonico, tra la cultura giuridica civile e canonica, tra la politica e la religione nell'ambito della formazione in genere e della formazione della classe notarile in particolare.

Mitezza, legalità, concordia

L'esigenza di riconciliazione con l'uomo precede finanche la pace recuperata con Dio Padre. In senso positivo, e non di mera negazione, Gesù chiedeva a tutti di essere miti e, per questo, beati. È la chiave di volta che pone fine alle divisioni di pensiero tra chi è legato alla tradizione e chi vuole la riforma delle leggi, divenendo un legalista. Il Signore mantenne lo stesso approccio con le altre tre contrapposizioni sul non commettere adulterio, sul ripudio della propria donna, sul non dire falsa testimonianza.

Il passo evangelico matteo (Mt 5, 25) può essere riferimento per i notai: «Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario – esorta Gesù – mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo!». È probabile che, al tempo di Matteo, sorgessero diatribe giudiziarie tra i cristiani e che la divisione tra loro fosse ragione di scandalo. In questo caso il Signore diede una norma di prudenza, il cui fine era evitare il più possibile il ricorso ai giudici dei tribunali. Il notaio è anticipatore nella risoluzione dei conflitti, evita le controversie o, quando sono sorte, impedisce che diventino sempre più aspre. La legge è sempre per l'uomo. Il notaio è sempre a servizio dell'uomo e, nell'imitazione di Gesù, «adiutores gaudii vestri». In una prospettiva religiosa è essenziale il ruolo dello Spirito Santo perché, per quanto profonde siano le conoscenze o brillante la capacità di trovare soluzioni, il notaio non può evitare l'imperfezione della propria natura umana rimanendo nell'orizzonte del possibile. Nella prospettiva del credente, invece, lo Spirito illumina ogni attività. Non a caso, nella Sequenza allo Spirito Santo, preghiamo anche con queste parole: «Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che

è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato». È l'aiuto della terza persona della Santissima Trinità, a far sì che il notaio possa essere per gli uomini fautore di dialogo, costruttore e missionario di pace e di giustizia sociale.

Nel 1997, Domenico Pazzini, ricercatore di storia religiosa e parte del gruppo italiano di ricerca su "Origene e la tradizione alessandrina", pubblicò un volume su *Il prologo di Giovanni in Cirillo d'Alessandria*, indagando sul *Logos* eterno e sul rapporto trinitario tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Scrisse l'autore: «La custodia della parola del Padre si fonda sulla conoscenza del Padre da parte di Cristo come a sé consustanziale. Potremmo dire: consiste nella conoscenza del Padre come a sé consustanziale. Quasi come per tre cerchi concentrici la custodia della parola, secondo un intendimento pedagogico, passa a significare l'ubbidienza di Cristo alla legge, l'attestazione di Cristo come artefice della legge, il dischiudersi di Cristo nella sua consustanzialità con il Padre» (pp. 72 e 73).

Mi sia concesso uno sguardo sulla realtà dei nostri giorni che ci obbliga a considerare il dramma causato dalla pandemia di Coronavirus, che a partire dal mese di febbraio 2020 ha investito il mondo.

Anche i notai hanno pagato un amaro tributo alla pandemia. Non si vive fuori dal mondo e, anzi, questo tempo, è servito a riflettere e ad approfondire il ruolo del notaio non solo nella società, ma direi, in un termine più congeniale, nella comunità. La dimensione plurale del notariato è emersa anche e soprattutto in questo tempo di crisi e di emergenza. Hanno continuato, con tutte le difficoltà, a mantenere viva la loro attività; a tenere aperte le porte dei loro studi, continuando ad assistere, a consigliare. Il notariato, come nei secoli passati, è stato presidio di legalità, e attraverso le sue funzioni, ha reso presente e ha rappresentato lo Stato.

L'evangelista San Luca patrono dei notai

Il Vangelo di San Luca ha inizio con un breve prologo: «Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto». È uno dei motivi per cui la Chiesa ha scelto l'evangelista come patrono (tra gli altri) dei notai. Ma San Luca è un autentico genio, patrono anche degli artisti per la sua bravura nel dipingere, secondo la narrazione della tradizione che lo riconosce come primo e unico ritrattista della Madonna, autore delle più antiche icone della storia dell'arte (a Firenze sorse la "Compagnia de' pittori", detta anche "Compagnia del glorioso messer Santo Luca Evangelista", nei cui registri sono iscritti i più grandi maestri del Rinascimento).

San Luca è rappresentato con il simbolo del bue, emblema della pazienza. In un articolo pubblicato da "*Avvenire*" del 18 ottobre 2002, il cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ricordava le parole scritte dal grande pittore olandese Vincent Van Gogh (1853-1890) al fratello Theo: «Devi sapere che il simbolo dell'evangelista Luca, patrono dei pittori, è il bue. È giusto: bisogna avere la pazienza di un bue se si vuole dipingere». Anche l'arte, considerato il regno dell'improvvisazione, terreno fertile per geni senza scuola, ha bisogno invece sì del talento, ma anche di un'opportuna preparazione tecnica, di esercizio, di studio. Il lavoro del notaio sembra quanto di più lontano possibile dall'arte. Non può esserci improvvisazione, fantasia, semmai conoscenza dei codici e studio dei documenti. Eppure c'è un elemento che unisce artisti e notai.

È la pazienza, la fatica quotidiana dello studio, dell'esercizio, dell'impegno. La simbiosi tra arte e professione notarile è rappresentata in modo mirabile in un dipinto di Benedetto Bonfigli, un pittore perugino vissuto tra il 1420 e il 1496. Nella tempera su tavola, intitolata "Annunciazione con San Luca", detta anche "dei Notai" (Tav. 8), dipinta tra il 1450 e il 1453 e conservata nella Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia, il San Luca al centro della raffigurazione sembra avere gli abiti professionali dei notai, che commissionarono l'opera dedicata al loro protettore. L'evangelista sembra quasi un cronista nel suo essere completamente intento a raccontare la scena dell'Annunciazione, col capo chinato sul rotolo di pergamena, che contribuisce a dare il senso della meticolosità del lavoro notarile.

San Luca è un modello di riferimento continuo per i notai, che ogni anno lo celebrano il 18 ottobre, giorno della sua ricorrenza liturgica. Al Congresso nazionale notarile, tenutosi a Salsomaggiore dal 16 al 20 maggio 1990, padre Anselmo Bussoni (1919-2013), abate emerito di San Giovanni Evangelista, a Parma, e uomo di profonda cultura e fede, ricordò come «la prima qualità della professione del notaio è il culto della verità, presupposto indispensabile per il mantenimento della giustizia nel delicatissimo settore dell'attività umana, dominata, spesso, da interessi contrastanti o da ingiuste pretese». Da quest'assunto derivava, come conseguenza, che «il notaio dovrà possedere profonda dottrina, grande perizia o competenza nel suo specifico settore; generosa diligenza nei singoli casi da trattare; devoto culto del vero e del giusto; inoltre massima riservatezza nel custodire quanto è a sua conoscenza nell'esercizio della sua professione, trasformando anche le cause più difficili in una missione di consiglio, di suggerimento, di bontà e di giustizia». Dinanzi a chi immagina il notaio solo come un freddo applicatore di norme, padre



TAV. 8

Benedetto Bonfigli, *Annunciazione con S. Luca*, detta “*dei Notai*” 1455-1460 (?), tempera su tavola (Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia)

Bussoni esortava i professionisti a guardarsi dal pericolo dell'impersonalità richiamando, tra l'altro, alla grande e vasta responsabilità di chi si trova a esercitare un ruolo *super partes*. «Mediatori costituiti tra l'ordine giuridico stabilito e la società – disse sempre a Salsomaggiore – ricchi di esperienza umana, come siete, cercate di oltrepassare il semplice adempimento burocratico, per dare a chi ricorre a voi anche quel calore umano, che non deve mancare anche in questa attività, solo apparentemente, arida. Per opera vostra può ritornare la pace nelle famiglie, possono essere evitati inutili litigi, e rovinose dispersioni, molti rancori possono essere assopiti, e molte persone, specialmente le più deboli, potranno trovare in voi la difesa dei loro interessi materiali e mortali». D'altra parte, lo stesso San Luca, che per tradizione riconosciamo meticoloso e precisissimo, descrisse la vita di Cristo disseminando immagini poetiche nel suo racconto evangelico. Certo una poesia concretissima, radicata nella verità, e per nulla confusa con la fantasia. Ma quanta dolcezza e tenerezza è, per esempio, nella descrizione lucana della nascita di Gesù a Betlemme. Anche i notai non dovranno perdere mai la tenerezza, l'umanità di piegarsi sul bisogno degli uomini, professionisti che, nell'applicare le norme terrene, non dimenticano mai la legge divina. «In questo modo – incoraggiò ancora padre Bussoni – la vostra professione si eleva in dignità: da semplici esecutori di una legge umana, diventate esecutori di un superiore programma di bontà e di giustizia e la vostra professione si presenta come un riflesso della bontà e della giustizia di Dio. C'è quindi in quello che fate un valore trascendente».

Dopo il Congresso nazionale a Salsomaggiore, l'Abate ha presieduto per circa venti anni, il 18 ottobre, la celebrazione liturgica per i notai di Parma nel giorno della festa di San Luca, proponendo ogni anno la lettura di alcuni aspetti del Vangelo secondo il Patrono. Dall'intreccio dei suoi interven-

ti è quasi possibile una sorta di *vademecum* utile al notaio, che radica la sua professione non solo sulle leggi umane, ma ancora prima sugli insegnamenti di Cristo.

Le riflessioni di padre Bussoni, raccolte nel volumetto *Meditazioni ai notai alle soglie del Terzo Millennio*, edito dal Collegio dei Notai di Parma nel 1999, sono una bussola nella navigazione quotidiana e trovano riscontro nel magistero dei Pontefici, come illustrato sopra. Egli ricordò come non bastasse la conoscenza anche profonda della legge e riprese il capitolo 6 del Vangelo di Luca: «Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la distruzione di quella casa fu grande» (Lc 6, 49). Padre Bussoni ne faceva una questione di volontà e scrisse: «All'uomo non basta conoscere le buone norme per essere buono; anche i cattivi le conoscono, ma sono e rimangono cattivi. Posti questi buoni principi, è la fedele e forte adesione della nostra volontà a queste convinzioni, a mantenerci in piedi. Chi pecca non ha perso tutti i buoni principi: egli continua a credere nella bontà della virtù che tuttavia offende, come il ladro che rubando dice: "quale disgraziato mestiere mi tocca fare". E tuttavia ruba! Certamente, se mancassero i buoni principi, il male sarebbe la norma e il bene l'eccezione; ma da soli non bastano a mantenere l'uomo nell'onestà. Non è tanto questione di capire, ma di volere». Egli ha tracciato un profilo del notaio che fonda sulla fede anche la sua vita professionale.

Il notaio va incontro ai "bisognosi" che non riescono a risolvere i loro problemi, a tutelare i loro beni, a decidere sulle scelte da fare.

Il notaio sia libero nella propria coscienza, ma sempre "schiavo" della verità che non cede a chi è più forte, ma sostiene chi ha ragione, fosse anche il più debole.

Il notaio faccia "penitenza", non tanto nel senso etimolo-

gico del termine; abbia invece pazienza a convincere chi è nel torto, eppure avanza vane pretese.

Il notaio sia costruttore del regno di Dio, che come diceva San Paolo nella Lettera ai Romani «non è questione di cibo e bevanda, ma è giustizia e pace» (Rom 14, 17). E, d'altra parte, se cibo e bevanda possono averli anche i cattivi, la giustizia e la pace sono solo dei buoni. Il notaio, da buon cristiano, ha sempre l'orizzonte dell'eternità, che non dimentica mai per quanto il suo lavoro disciplini le cose di questa terra. Il punto fisso è sempre la fede nel continuo fluire delle vicende e delle opinioni umane. Lo stesso Luca riferì queste parole di Gesù: «In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno» (Lc 21, 32-33).

Il notaio, nell'imitazione di Gesù, è sempre integro moralmente e non cede a nulla: agli interessi di parte, alle minacce. È più forte finanche di sé stesso non piegando la propria professione alla convenienza personale che fa guardare il proprio vantaggio e induce a evitare i danni possibili derivanti da un atto. Il notaio cristiano riconosce la propria fragilità e si riconosce bisognoso dell'aiuto divino, mediato anche dall'intercessione di San Luca.

Il notaio tratta argomenti materiali, ma lo fa sempre nel rispetto di valori più alti: la cortesia, la carità, la diligenza, la disponibilità, che non viene meno neanche quando si nutrono preoccupazioni personali, lasciate fuori dal proprio studio.

Il notaio ha sempre accesa la lucerna della fede, che ne illumina il cammino e l'opera e lo porta a invocare l'aiuto della Provvidenza (che è Dio). Egli porti luce nelle relazioni umane, ma sia sempre ben consapevole che quella luce non viene da sé stesso. Solo così andrà oltre i limiti imposti dal tempo e dalla materia.

Il notaio conservi sempre la serenità e la gioia interiore che deriva dall'aver esercitato la propria professione con onestà e competenza, compiendo sempre il proprio dovere, nell'accoglimento della volontà di Dio nelle concrete condizioni di vita e di lavoro in cui lo stesso Padre lo ha posto.

Il notaio rifugga l'opinione degli uomini, talvolta capace di trasformare quel che è buono in cattivo e quel che è cattivo in buono. Dovrà invece agire secondo il bene, con senso del dovere, incurante del giudizio altrui, dell'ambizione, dell'invidia. L'opera buona è premio a sé stessa e corrisponde all'adempiere un dovere, facendo quello che Dio vuole nelle specifiche condizioni di vita (anche professionale) in cui ci si trova. Se il servizio è compiuto in questa prospettiva, nulla ci si deve attendere se non la ricompensa divina nella certezza che il Padre tiene conto anche della più piccola opera buona. È Gesù che, come racconta il Vangelo di Luca, dice: «Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare"» (Lc 17, 10). Ed è in questa prospettiva che dobbiamo guardare l'altro requisito essenziale del notaio: l'onestà. Padre Bussoni spiegò nel tradizionale incontro del 18 ottobre 1996: «Osservando questa onestà che richiede il nostro dovere non facciamo nulla di speciale, di eroico, nulla di sublime; è quello che tutti dovrebbero fare, anche se questo comportamento può apparire eccezionale da parte nostra, perché molti non lo rispettano. Può vantarsi uno perché non ruba e non inganna, per il fatto che molti rubano e ingannano?». Il valore dell'onestà, che non dovrà mai tenere conto della fama, è strettamente legato al servizio. L'uno e l'altro implicano il coinvolgimento di tutta la persona nel pensiero, nei sentimenti, nella volontà, nell'azione.

Il notaio, inoltre, così come ogni buon credente, dovrà rifuggire dal considerarsi "metro" di moralità e verità. L'uo-

mo, qualsiasi uomo, non potrà mai essere misura oggettiva di ciò che è etico e giusto e di ciò che è vero. La verità e la giustizia non possono avere l'uomo come loro fonte perché risentirebbero del tempo, adeguandosi ai gusti del momento. Si arriverebbe all'errore che fa affermare: ciò che è vecchio è sbagliato e ciò che è nuovo è giusto. E, invece, occorre avere un termine ultimo, un discrimine che renda evidente il Bene e il Male e le loro radicali, opposte, differenze. Non esistono dunque i superuomini di cui parlava Friedrich Wilhelm Nietzsche, filosofo che pensava alla morte di Dio e delle certezze assolute, che accantona la morale e il cristianesimo, concentrato sul "qui e ora" e su sé stesso. E ragionando su questo, si può concludere che non esistono superuomini che esercitano la professione notarile.

Il notaio, radicato nella fede, non deve cedere all'ipocrisia di una vita fatta di sola devozione, cura della famiglia, buona educazione impartita ai figli, impegno professionale, attenzione per l'integrità morale. Tutti valori buoni, eppure non sufficienti. Quante volte – ma il discorso va esteso a ogni persona, a prescindere dal lavoro svolto – ci si adegua per ottenere il rispetto umano e magari si arriva a negare la verità pur di non dispiacere a qualcuno. La considerazione va da sé: gli stessi comandamenti non si rispettano solo perché, dalla loro mancata accoglienza, ne deriva un danno per sé. L'osservanza delle leggi volute da Dio deve quasi essere costituzionale all'uomo. La sua interiorità deve esserne intrisa tanto da rendere la persona disposta naturalmente al bene. Insomma si è davvero cristiani con la testimonianza concreta di vita, per adesione al Vangelo e non certo per imposizione, per amore di Dio e non per paura di Dio o, peggio ancora, per timore del giudizio degli uomini. Questo rende il notaio anche un efficace evangelizzatore e la sua testimonianza diventa ancora più forte nella considerazione dell'importanza del suo ruolo sociale.

Il notaio dovrà inoltre guardarsi dalla meccanicità del proprio lavoro, cercando sempre di dare alla propria giornata un fine nobile e spirituale finanche nelle questioni che, almeno in apparenza, hanno ben poco di nobiltà e spiritualità. Ma, anche quando non appare a prima impressione, occorre essere consapevoli che anche le occupazioni più semplici nascondono sempre valori altissimi. È sempre la fede a sciogliere il buio della meccanicità del quotidiano, lasciando che le cose siano viste nella luce della Provvidenza. Senza la fede si rischia di deprimersi, riconoscendo il vuoto di tutto, o di esaltarsi. In questo senso, il valore di ciò che si compie non dipende solo dall'importanza di un atto, ma dalle ragioni intime con cui lo compiamo. Ogni lavoro ha una sua intrinseca dignità. È quello che Dio, in quel momento, ci chiede di realizzare. E questo basti per portarlo avanti con coscienza, illuminati dal proprio credere. Il trovare la spiritualità nel proprio lavoro è fondamentale altrimenti, a prescindere dalle condizioni economiche personali, ci si ritroverebbe poveri. Nel disegno di Dio vi è un equilibrio, una sorta d'integrazione, tra religiosità e lavoro. In qualche modo il lavoro rende più religiosi e la religione più laboriosi. Qualcuno potrebbe obiettare che il lavoro non c'entra nulla con la religione. Ma se così fosse il lavoro consisterebbe solo nel far muovere una macchina, una visione meschina. In realtà, diceva Cicerone, l'officina in sé non ha nulla di nobile, ma dietro quell'officina c'è l'intelligenza, la volontà, l'intenzione di fare. E questo riguarda il lavoro meccanico così come quello intellettuale dei notai. Se non ci fosse religione nell'esercizio della propria professione, tutto sarebbe vuoto e creerebbe avvilito e insoddisfazione. Si arriverebbe finanche a concepirlo come un castigo di Dio. In realtà, in una visione cristiana, Dio ha reso l'uomo padrone della creazione e lo considera cooperatore. Non a caso, nel *Libro dei Proverbi*,

leggiamo un suggerimento: «Affida al Signore la tua attività; e i tuoi progetti riusciranno» (Pr 16, 3). Non si può dimenticare quanto apprendiamo dal *Libro della Genesi*. Ad Adamo, che aveva ceduto alla tentazione del serpente, Dio disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo: "Non ne mangiare", il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi; mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto; poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai» (Gen 3, 17-19). È innegabile che vi sia nel lavoro dell'uomo il senso della fatica e del sudore e che l'uomo stesso non avrebbe avuto bisogno di lavorare qualora non avesse tradito la volontà e l'amore di Dio. Ma è altrettanto innegabile che Dio ha voluto che il lavoro fosse per l'uomo anche medicina e conforto. È per questo che ogni lavoro, quello del notaio così come il più umile, deve ritrovare la sua nobiltà e la sua trascendenza in Dio. Una vita fatta di lavoro, peraltro, è dispensatrice di virtù e rende il senso del dovere, della disciplina, dell'ordine, della dignità. Diceva San Giovanni Crisostomo che se non faticiamo, non possiamo essere virtuosi. E dove non c'è fatica, non c'è virtù. Se a taluni il lavoro può apparire pesante, inaccettabile, odioso è perché non se n'è compreso il valore e il significato. Non appare un eccesso parlare, per il lavoratore cristiano, di "religione del lavoro". E il lavoro del notaio è privilegiato anche in una prospettiva di fede. Nel Discorso della Montagna, Gesù indica anche questa beatitudine: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5, 9). E il notaio è, per sua natura, un operatore di pace.

Gli altri patroni: San Marco, Sant'Ivo di Bretagna e San Genesio di Arles

Accade spesso, in ambito ecclesiale, che una categoria di persone abbia un gran novero di santi protettori. Talvolta un medesimo gruppo ha un custode in un Paese e un altro custode in un altro e la ragione è da ricercare nella semplice e comune appartenenza geografica del patrono e dei custoditi. In altri casi, forse, è lo stesso prestigio della categoria a determinare l'affidamento a più protettori. E soffermarsi su quest'aspetto non è solo una curiosità da soddisfare, un particolare singolare di cui parlare.

Nella vita di un santo patrono si ritrovano elementi utili alla propria esistenza, anche professionale. È così che, se pure non vi è alcun dubbio nel riconoscere San Luca come custode della classe dei notai, dobbiamo però anche segnalare la presenza di (almeno) altri tre protettori della categoria.

Il primo è San Marco, anch'egli evangelista, scelto per gli stessi motivi di San Luca: la precisione del racconto, certamente ispirato. Gli storici sono concordi nel dire che non fosse un discepolo diretto di Cristo, non un testimone oculare dei fatti che hanno segnato la storia dell'uomo. Marco, la cui figura sembra tornare più volte negli Atti degli Apostoli, scrisse facendo riferimento alla tradizione orale della Chiesa primitiva. Proprio come un notaio, raccontò la vita di Cristo senza scomposizioni o aggiustamenti, lasciando libera la Parola di Dio, senza alcun influsso personale di carattere teologico. La propria voce è silente, emerge solo quella divina.

Il terzo protettore dei notai è Sant'Ivo di Bretagna, celebrato dalla Chiesa il 19 maggio. Yves – il suo vero nome era Yves Héloxy de Kermartin – nato il 17 ottobre 1235 in un castello nelle vicinanze di Tréguier, capoluogo del Trégor, nella provincia settentrionale della Bretagna, era

un uomo di grande erudizione e di ricca famiglia: studiò prima teologia nell'Università di Parigi, guidata da San Bonaventura da Bagnoregio, dove approfondì le sue conoscenze per ben dieci anni, e poi si trasferì ad Orléans, dove si dedicò agli studi giuridici, in particolare a quelli di diritto canonico e romano. Fu Ufficiale di giustizia ecclesiastica a Rennes e poi avvocato ai tribunali di Rennes e Tréguier, diventando porto sicuro per i più fragili e poveri, bisognosi di giustizia e di dignità. Fu il primo a “inventare” l'istituto che oggi chiamiamo “gratuito patrocinio”, diffuso anche nei moderni tribunali ecclesiastici. Da sacerdote e da avvocato fu grande oratore ed evangelizzò con la testimonianza di vita e con la parola. Sant'Ivo, che con il suo “Decretum” esercitò un'ampia influenza sul diritto canonico, può ben essere considerato modello anche per i notai, pur avendo esercitato l'avvocatura. Nell'iconografia è raffigurato con la toga più che con i paramenti sacri del presbitero. Morì il 19 maggio 1303 e alle sue esequie convenne una folla straordinaria di persone, che si contesero un brandello delle sue vesti, tanto era vasta la devozione, segno che anche un uomo del freddo diritto possa entrare nel cuore delle persone se s'inginocchia sulle sofferenze dei poveri, delle vedove, dell'infanzia abbandonata. Fu proclamato santo da Papa Clemente VI il 19 maggio 1347. Ogni anno, in suo onore e nella sua Bretagna, si svolge una grande processione che dalla cattedrale di Tréguier giunge a Le Minihy, il piccolo comune in cui Sant'Ivo nacque. Alla processione, oltre a vescovi e cardinali, partecipano numerosi magistrati, avvocati, notai che intonano canti in lingua bretone. In Bretagna è diffuso un detto: «Sanctus Yvo erat Breto, advocatus et non latro, res miranda populo». Tradotto: «Sant'Ivo era bretone, avvocato e non ladro, una meraviglia agli occhi del popolo».

Il quarto patrono dei notai è il Santo francese Genesio

di Arles, città della Provenza. Visse tra il III e il IV secolo d. C. ed entrò, sin da giovanissimo, nella milizia romana, nella quale esercitò l'ufficio di *notarius*. Quando scoppiò la persecuzione dell'imperatore Massimiano contro i cristiani, non rinnegò la propria fede, lasciò l'esercito e fuggì. Scoperto nelle vicinanze del fiume Rodano, fu catturato e ucciso. Il suo culto fu alimentato dagli scritti dei due poeti Aurelio Prudenzio Clemente (IV-V secolo) e Venanzio Onorio Clemenziano Fortunato (VI-VII secolo) che ne diffusero la fama tanto che alcune città spagnole e italiane se ne attribuirono i natali. Rimane ancora oggi vivo l'esempio di fedeltà al Vangelo e a Cristo fino all'estremo sacrificio della vita e San Genesio resta simbolo di coerenza con la propria fede, un modello per la professione notarile, e non solo.

La professione notarile: non un potere, ma un servizio

Il notaio non consideri mai la propria professione un potere, ma un ministero, nel suo significato etimologico di "servizio". E, d'altra parte, lo stesso Gesù disse di essere tra i discepoli come colui che serve, sovvertendo la visione umanissima del rapporto tra autorità dominante e sudditi serventi (gli stessi Papi sono definiti "*Servi servorum Dei*" e, cioè, Servi dei servi di Dio).

L'abate Bussoni, nei suoi discorsi, citò il volume *Archetypus instrumentorum pro novellis notariis* di Domenico Maria Soliani, notaio e sindaco fiscale di Brescello, stampato a Modena nel 1690. Il primo capitolo era dedicato al tema "De notario et eius definitione" (Sul notaio e sulla sua definizione). Nel testo leggiamo: «Notarius est persona privilegiata ad negotia hominum publice et authentice conscribenda. Dicitur etiam notarius pubblica persona quia eius officium ad publicam utilitatem inventum est. Dicitur etiam servus publicus: non quia vere sit servus, sed quia

postquam acceptavit officium notariatus tenetur servire cuiumque et tenetur pauperi inservire etiam sine mercede». Tradotto in italiano: «Il notaio è una persona preposta ai negozi degli uomini redatti in forma pubblica e autentica. Si dice anche che il notaio è una persona pubblica (diremmo oggi un “pubblico ufficiale”) perché il suo ruolo è stato stabilito per l’utilità della collettività. Si definisce anche “servo pubblico”: non perché sia un servo, ma perché ha accettato di tenere l’incarico di notaio per essere a servizio di ciascuno e per servire i bisognosi anche senza una remunerazione». Il testo poi prosegue: «Dicitur etiam “servus” publicus quia publicum officium gerit et quia omnibus publice servit». E cioè: «Si dice anche “servo” pubblico perché gestisce un ufficio pubblico e perché serve ciascuno pubblicamente».

Il volume modenese ha anche un’altra ragione di grande interesse per la nostra analisi. Esso traccia, con queste parole, i tratti essenziali che dovrà avere un documento notarile: «“Invocatio dulcissimi nominis D.N.J.C.” [...] apponitur in instrumento propter consuetudinem et praecipue quia juxta dictum S. Pauli quidquid dicimus vel facimus totum in nomine Jesu facere debemus, ex hoc enim sequitur: bonum initium, melius medium, optimus finis. Et ubi Christus non est fundamentum, ibi nullum boni operis est super aedificium”». Nella traduzione italiana: «Invocazione del dolcissimo nome del Signore Nostro Gesù Cristo [...]. Si ponga nello strumento (il rogito) per consuetudine e soprattutto per quanto detto da San Paolo perché qualsiasi cosa diciamo o facciamo dobbiamo farla in nome di Gesù. È da questa premessa che segue infatti: un buon inizio, un progresso migliore, un’ottima conclusione. E dove Cristo non è il fondamento, lì non c’è alcuna buona opera». Il valore stesso del servizio viene da Dio ed è insegnamento del Vangelo. L’immagine più consueta è quella dell’Ultima Cena, durante la quale Gesù lava i piedi agli apostoli: «Quando ebbe lavato

loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato».

Il valore del servizio, che si oppone alle logiche umane del potere, trova la sua fonte nella fede. È faro che illumina la vita professionale di un notaio, ma a ben vedere vale per tutti i credenti, qualunque sia la loro occupazione, che dovrebbero assumere come buona prassi l’invocazione, scritta o interiore, al «dolcissimo nome del Signore Nostro Gesù Cristo».

Dall’opera del notaio Soliani emerge anche altro. Sono ancora una volta evidenti le radici religiose della professione notarile. L’abate Bussoni arrivava a dire che i notai sono “scelti” da Dio «per esercitare questo nobile ufficio».



TAV. 9

Evangelario di San Medardo di Soissons, sec. IX inizio, manoscritto miniato (Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi, Ms. lat. 8850)

IL GIURAMENTO NELLA STORIA

di Antonio Aliani

Tipi di giuramento

La divisione tradizionale è quella tra il giuramento assertorio (a sostegno di un'affermazione circa la veridicità o la verità di un fatto avvenuto, fatta per lo più in sede giudiziale) e il giuramento di tipo promissorio (con impegno per il futuro), distinzione sviluppata in sede dottrinale a partire dal secolo XIII. In particolare il giuramento politico viene concepito come una fattispecie del secondo tipo, pensiamo ad es. all'omaggio feudale, anche se è difficile stabilire quanto un impegno giurato sulla *fides* appartenga alla sfera della testimonianza o della promessa.¹

Il testo fondamentale sul giuramento in epoca romana, ripreso più volte dai Padri della Chiesa, teologi e canonisti, è quello di Cicerone, *De officiis* (III, XXIX, 10): “Sed in iure iurando non qui metus sed quae vis sit, debet intellegi; est enim iusiurandum affirmatio religiosa; quod autem affirmate quasi Deo teste promiseris, id tenendum est. Iam enim non ad iram deorum quae nulla est, sed ad iustitiam et ad fidem pertinet”.² In sostanza il giuramento è un'affermazione religiosa; quello che uno ha promesso solennemente, deve essere mantenuto come se il Dio ne fosse testimone.

Nella legislazione post-classica e giustinianea il giuramento invade sempre più il campo dei contratti, delle do-

1. P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 15. Il giuramento promissorio nel Medioevo è stato illustrato da L. KOLMER, *Promissorische eide im mittelalter*, Regensburg, 1989.

2. *Ibidem*, p. 34.

nazioni, delle obbligazioni e del diritto ereditario a partire dal frammento *De iureiurando* del Digesto (XII, 2), che sarà alla base di tutto il lavoro dei glossatori e dei trattatisti sul giuramento nel Medioevo e nell'età moderna, ma anche di tutta la sfera pubblica: magistrati, giudici, funzionari e amministratori di ogni tipo; per tutti il rapporto con l'ufficio è regolato dal giuramento. Occorre ricordare inoltre l'inizio della formula "Iusiurandum quod praestatur ab his qui administrationes accipiunt" contenuta nella Novella VIII del *Corpus iuris civilis* giustiniano.³

Le fondamenta della dottrina teologica sul giuramento vengono gettate da S. Agostino e tradotte poi sul piano giuridico nel *Decretum* di Graziano, con ben 30 canoni della Causa XXXI "de iureiurando".⁴

In materia di giuramento si ha un mutamento nel rapporto tra i carolingi e la Chiesa romana culminato nel *Sacramentale promissionis* dell'824, che il clero ed il popolo romano fanno in occasione dell'elezione di Papa Eugenio II, a Ludovico e Lotario, impegnandosi a non consacrare alcun nuovo pontefice senza che questi abbia giurato fedeltà all'imperatore:

"Promitto ego ille per Deum omnipotentem et per ista sacra quattuor Evangelia et per hanc crucem domini nostri Jesu Christi et per corpus beatissimi Petri principis apostolorum quod ab hac die in futurum fidelis ero dominis nostris imperatoribus Hludovico et Hlotario [...] et quod non consentiam ut aliter in hac sede Romana fiat electio pontificis nisi canonice et iuste, secundum vires et intellectum meum; et ille qui electus fuerit me consentiente consecratus priusquam tale sacramentum faciat in praesentia missi domini imperatoris et populi, cum iuramento, quale dominus Eugenius papa spon-

3. *Ibidem*, p. 59.

4. *Ibidem*, p. 53.

te pro conservatione omnium factum habet per scriptum”.⁵

All'interno della Chiesa si sviluppa un sistema di fedeltà giurata parallelo a quello statale. Mentre il giuramento politico si ideologizza, riempiendosi del contenuto teologico e sacrale prima riservato alla sfera ecclesiastica, la professione di fede si politicizza riempiendosi dei contenuti di appartenenza tipici della sfera secolare. In altre parole si attua una coincidenza tra l'appartenenza cristiana, basata sul “credo” e sulla partecipazione alla vita sacramentaria, e l'impegno giurato di aderire non soltanto alle verità della fede, bensì ad un corpo sociale costruito su un sistema di disciplina che fa di ogni cristiano un “fedele”.⁶

La riflessione teologica sul giuramento si sviluppa tra Quattro e Cinquecento su una linea abbastanza coerente che vede tra i protagonisti Antonino da Firenze con la *Summa theologica*, composta nel quarto decennio del sec. XV, che ebbe un'enorme influenza dopo le prime edizioni a stampa nel 1477-1480; le opere di Tommaso De Vio (il cardinale *Caietanus*) e di Domingo De Soto con *De iustitia et iure libri decem*, del 1550, il cui libro ottavo è interamente dedicato al giuramento; infine il *Manuale confessoriorum et poenitentium* del 1584 di Martino Azpilcueta (il dottor Navarro), dominante in tutta l'Europa cattolica nella seconda metà del Cinquecento.⁷

Antonino da Firenze, seguendo il pensiero tomista, definisce il giuramento un “bonum”, ma non lo inserisce “inter illa bona quae per se sunt appetenda”, bensì “inter bona licita in necessitate exercenda”, come la medicina per il corpo umano.

Per Tommaso De Vio al giuramento sono connessi due crimini: lo spergiuro e la bestemmia. Con riferimento allo

5. *Ibidem*, p. 95.

6. *Ibidem*, p. 283.

7. *Ibidem*, p. 288.

spergiuro egli distingue tra il giuramento assertorio e testimoniale e quello promissorio. Nel primo caso è sempre peccato, mentre nel secondo occorre distinguere tra le ragioni che hanno giustificato l'inadempienza.

Domingo de Soto compie un ulteriore passo verso la legittimazione naturale del giuramento: “nam ubi ratio iusurandum exigit, natura est mandati interpres.” In altre parole, così come è peccato uccidere, ma non per il giudice che condanna a morte giustamente, così non è peccato giurare nell'ambito delle necessità richieste dalla società.

Martino Azpilcueta all'inizio della sua trattazione mette in guardia contro l'inflazione e la leggerezza nell'esigere giuramenti, propria del mondo legale e delle corti ecclesiastiche; non si tratta però di un'opposizione al giuramento in quanto tale. Egli piuttosto, riflette sulla gravità del peccato contro il giuramento, legandola all'importanza dell'oggetto giurato ed alla coscienza che si assume di fronte a Dio. Egli enumera una serie di casi di peccati mortali connessi con il giuramento. Uno dei più famosi e citati nella trattativa successiva è quello della moglie adultera che, pentita, confessata e assolta, se costretta dal marito a giurare può tranquillamente giurare di non essere adultera.

Il momento culminante di questo processo in cui si fondono la professione di fede (c. d. *Professio fidei tridentina*) e il giuramento di obbedienza al Papa in un unico testo, si raggiunge a seguito del dibattito all'interno del Concilio di Trento (terza fase 1562-1563) ed alla conseguente bolla *Iniunctum nobis* di Pio IV del 13 novembre 1564, che prevede la classica formula: “Ego idem N. spondeo, voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia”.⁸

Da rilevare che in tal modo la professione di fede per la prima volta prende la forma del giuramento anche per il

8. *Ibidem*, pp. 317-318.

cristiano e non solo per i sospettati di eresia.

Nel processo di formazione degli Stati moderni il periodo cruciale è quello che va dalla metà del Quattrocento all'inizio del Seicento, in cui si assiste al cammino verso il controllo del giuramento e verso il suo monopolio politico. Si afferma una nuova concezione del giuramento come prerogativa della sovranità, uno di quei diritti del sovrano che i giuristi medievali chiavavano *iura regalia*, e che acquista importanza centrale nell'esercizio del potere regio. Due sono i teorici dell'assolutismo che trattano il problema del giuramento in relazione alla sovranità: Jean Bodin nei *Six livres de la République* (lib. I, capp. 8 e 9) e Jacques Benigne Bossuet nella *Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte* (lib. VIII, art. 5). Per entrambi il patto tra il sovrano e Dio e quello tra due sovrani sono inderogabili; diversamente per il patto tra il sovrano e i sudditi. In questo caso il giuramento del sovrano non è più valido quando venga meno il giusto motivo della legge che egli ha giurato di osservare; mentre i sudditi non possono comportarsi ugualmente se non ne sono sciolti dal sovrano.

Ma forse prima che a livello teorico, era già avvenuto un mutamento di coscienza, sotto l'influsso dell'umanesimo, di cui è testimone eccellente Niccolò Machiavelli: si tratta dello sviluppo della "religione civica". Machiavelli, appunto, nell'analizzare la religione dei Romani (*Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, libro I, cap. 11), osservava che essa era stata elemento determinante per lo sviluppo della civiltà romana e che era ancora strumento indispensabile per raggiungere gli scopi della società civile. Tutto il suo ragionamento era basato sul giuramento, che i Romani ritenevano superiore alle leggi stesse.⁹

L'aspetto che più qui ci interessa è però il ruolo esercitato

9. *Ibidem*, p. 235.

dal giuramento come strumento dei Principati nei riguardi dei ceti e delle corporazioni. Nell'ambito delle corporazioni o *universitates*, l'*Universitas studiorum* riveste una particolare importanza. Il giuramento universitario si evolve da quello di tipo promissorio, e cioè finalizzato all'osservanza degli statuti e all'obbedienza all'autorità, ad uno che implica l'adesione ad una scuola o ad una dottrina. Si tratta di un giuramento legato alla *professio fidei*, che impegna i neo laureati o *doctores* a rispettare e far rispettare, insegnare e predicare quanto professato, e che viene formalmente sancito con la bolla *Iniunctum nobis* di Pio IV del 13 novembre 1564, sopra citata. Questo giuramento diventerà la base della forza politica, della struttura burocratica e del disciplinamento sociale dei nuovi stati confessionali della prima età moderna.¹⁰

Nel caso dei notai di Parma potremmo dire che la *professio fidei* si estrinsecava nella lettura del Prologo del Vangelo di Giovanni, come vedremo più avanti.

Il giuramento dei notai a Parma

Il Diploma di Ottone I del 13 marzo 962 è l'atto al quale si fa risalire l'origine dell'attività del ceto notarile organizzato a Parma. Così recita il testo:

In nomine sanctae individuaeque trinitatis. Hotto divinae dispositione providentiae imperator augustus [...]

Hubertus Parmensis ecclesiae episcopus nostram adiens clementiam petiit, ut more praedecessorum nostrorum ecclesiam suam proficiendo augmentarem ex his, quae regiae potestati et plublicae functioni debebantur et maxime ex his, quibus eiusdem ecclesia lacerabatur ex parte scilicet comitatus [...] concedimus ipsius loci episcopo, ut habeat potestatem eligendi sive ordinandi sibi notarios qui causas

10. *Ibidem*, pp. 264-268.

ipsius episcopatus discutientes ubicumque oportunum fuerit, per predictum episcopium scribant cartas cuiuscumque voluerint testamenti remota prohibitione vel controversia comitatus sive comitis, ut sicut ex parte comitatus sunt harum rerum exactores, ita ex parte episcopii nostra imperiali auctoritate ammodo inantea habeantur, omni contradictione repulsa et ut liceat episcopo quiete vivere [...]

Data III id. marcii, anno dominicae incarnationis DCCC-CLXII, anno vero imperii domni Hottonis serenissimi augusti primo, indictione quinta.

Actum Lucae, in Dei nomine feliciter, amen.¹¹

Il formulario secondo gli statuti notarili

Passando al tema specifico, occorre ricordare che il giuramento era disciplinato dalla rub. 24 degli statuti notarili del 1514, la cui ultima redazione risale al 1660.¹²

11. Archivio vescovile di Parma, *Diplomi imperiali*.

Traduzione italiana:

In nome della santa ed indivisibile Trinità. Ottone imperatore agosto per disposizione della divina provvidenza [...]

Uberto vescovo della chiesa di Parma appellandosi alla nostra clemenza chiese che, secondo la tradizione dei nostri predecessori aumentassimo la sua chiesa con quelle prerogative che appartengono alla regia potestà ed alla pubblica funzione, in particolare con quelle di cui la stessa chiesa era deprivata da parte del comitato [...]

Concediamo al vescovo di Parma la potestà di eleggere ed ordinare per sé i notai, i quali discutendo le cause dell'episcopato dovunque sarà opportuno, per il predetto episcopio scrivano le carte di qualunque testamento che vorranno, essendo eliminato ogni divieto e controversia da parte del comitato ovvero del conte; i notai come da parte del comitato sono esecutori di queste funzioni, così per nostra autorità imperiale d'ora innanzi dovranno esserlo da parte dell'episcopio, essendo rimossa ogni contrarietà ed allo scopo di consentire al vescovo di vivere in quiete [...]

13 marzo anno dell'incarnazione del Signore 962, anno primo dell'impero di Ottone, indizione quinta

Fatto a Lucca, in nome di Dio felicemente, amen.

12. Vedi: A. ALIANI, *Il notariato a Parma. La "Matricula Collegii Notariorum Parmae" (1406-1805)*, Milano, Giuffrè, 1995 (Consiglio Nazionale del notariato. Fonti e strumenti per la storia del notariato), p. 61. Per la ristampa e la traduzione italiana degli statuti del 1660 vedi: *Statuti del venerando Collegio degli illustri signori notai di Parma*, trad. it. di Roberta Braccia e Lorenzo Sinisi, Parma, Artegrafica Silva, 2000, 2 voll. Promotore di queste pubblicazioni fu il Consiglio notarile di Parma, allora presieduto dal notaio Alberto Fornari.

Esso veniva prestato toccando con la mano destra i Vangeli, alla presenza di quegli ufficiali del Collegio che avevano presenziato all'esame di ammissione (“Ad Sancta Dei evangelia, manu corporaliter tactis scripturis, presentibus illis qui interfuerint eorum examinibus”)¹³.

La formula del giuramento dei notai di Parma ci è stata tramandata grazie ad un opuscolo in pergamena di epoca settecentesca,¹⁴ conservato ancora oggi nell'archivio del Consiglio notarile. La formula può essere scomposta in più sezioni, ciascuna delle quali soddisfa uno specifico requisito, tra quelli che venivano richiesti per essere ammessi al Collegio. Nell'ordine troviamo all'inizio la professione di laicità (“Quod recipiendi promoti non sint ad Sacros ordines nec obtineant aliquod benefitium ecclesiasticum in titulum vel commendam”); questo requisito era in linea con il divieto per i sacerdoti di intraprendere la carriera notarile. Direttamente collegato a questo era la dichiarazione di soggezione al foro laicale ed alla giurisdizione del Duca di Parma, in sostanza una promessa di fedeltà politica; tale dichiarazione era resa con una specifica formula del seguente tenore: “Io non sono mai stato ne sono presentemente iniziato colla prima tonsura, bensì fui sempre e tuttavia io sono in tutto e per tutto soggetto al foro laicale e giurisdizione dell'altezza Sua Reale il serenissimo sig.r Duca di Parma”.

Veniva poi l'impegno al rispetto dei doveri relativi all'ufficio: “quod offitium tabellionatus facient et gerent bona fide et in eo non committent dolum, neque fraudem”.

13. Un esempio di iconografia si trova nel manoscritto *Statuta collegii notariorum Brixiae*, 1432 c. 21 r. (Biblioteca Palatina di Parma, *Ms. Palatino*, 90).

14. Archivio Consiglio notarile, b. 6, fasc. 5. Si tratta di un opuscolo settecentesco in pergamena, abbellito con capilettera miniate, contenente il testo della rubrica, che doveva essere letto dal candidato. Il fascicolo è stato ristampato in anastatica a cura del Consiglio Notarile di Parma nel 1986, in 100 copie numerate, in occasione della festa del patrono S. Luca.

Infine la dichiarazione di fedeltà agli ufficiali del Collegio: “Obedient officialibus dicti Collegii in concernentibus offitium tabellionatus et dependentibus ab eo, et eisdem officialibus notificabunt omnes et singulos tam de Collegio quam non, qui aliquid committent seu committi faciant fraudem vel falsitatem [...] vel qui dicerent seu diceret falsum testimonium vel falsum testificari faceret”.

L'ultimo atto era rappresentato dalla professione di fede cattolica imposta dalla bolla di Pio IV del 1564 (vedi sopra) che avveniva mediante la lettura del prologo del Vangelo di Giovanni, che rappresenta un inno maestoso a Cristo, chiamato il Verbo, parola di Dio, in quanto immagine perfetta e rivelatore unico di Dio padre. Ma vi è anche la figura di Giovanni, araldo divino, precursore di Cristo, il quale doveva condurre le anime, testimoniando della natura e della dignità del Verbo incarnato: “Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Iohannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine”.

Possiamo citare un altro caso, risalente ad epoca più antica, in cui il Prologo di Giovanni viene utilizzato come professione di fede. Si tratta degli statuti di Torino del 1360, approvati e ratificati da Amedeo VI di Savoia, il Conte verde, contenuti nel codice detto della catena.¹⁵ Alla fine del testo degli statuti, vi venne trascritto l’*“Initium Sancti Evangelii secundum Iohannem”*. Un fatto curioso è che in epoca più tarda, venne aggiunta in calce al Prolo-

15. “Libro della catena” era in molti Comuni il codice statutario che, opportunamente disposto in un locale pubblico e agganciato ad una catena, appunto era a disposizione della consultazione dei cittadini. Il codice venne pubblicato in riproduzione anastatica nel 1981 col titolo *Riproduzione del testo trecentesco del codice della catena conservato nell'Archivio Storico della Città di Torino*, a cura dell'Archivio Storico della Città di Torino, con allegato il volume: *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, che contiene la trascrizione a cura di D. BIZZARRI.

go giovanneo la seguente nota manoscritta: “Qui credit in verbo Dei habet requiem eternam”, come a confermare il valore di professione di fede attribuito al testo stesso.

Sempre di epoca trecentesca, ma in ambito modenese, possiamo riportare un altro caso di invocazione alla figura di Giovanni evangelista. Nel codice degli statuti notarili di Modena risalenti al 1336, in testa alla prima carta si trova una raffinata miniatura (Tav. 6) che rappresenta una scena in cui sette notai, rappresentanti il collegio, espongono un libro aperto, evidentemente contenente i loro statuti appena approvati, ai quattro evangelisti seduti in cattedra. Le righe del testo sottostante contengono l’invocazione della protezione da parte dei quattro evangelisti che vengono citati unitamente ai loro simboli distintivi (l’aquila, l’uomo alato, il bue e il leone).¹⁶

16. Il codice degli statuti notarili, conservato presso l’Archivio Notarile Distrettuale di Modena, è stato studiato in occasione del convegno, i cui atti sono contenuti nel volume *Nella città e per la città. I notai a Modena dal 9. al 20. secolo. Atti del Convegno di studi, Modena, 16 ottobre 2010*, a cura di G. TAMBA ed E. TAVILLA, Milano, Giuffrè, 2013. Promotore del convegno fu il Consiglio notarile di Modena, allora presieduto dal notaio Giorgio Cariani.

gentes incipientibus ab iherosolima. Vos autē tales estis hoy. Et ego mit-
tam primum parvum vestrum: vos autē sedete in civitate. quoad usque indu-
amini virtute et alio. Idcirco autē vos
foras in bethaniam: et clevarie mani-
bus suis benedixit eis. Et factū est dū
benediceret illis recessit ab eis: et creba-
tur in celum. Et ipsi adorantes regressi
sunt in iherosolimam cum gaudio ma-
gno: et exierunt semper in templo lau-
dantes et benedicentes deum, amen.

**Explicat euāgelium secundum iohannem: incipit
euāgelium secundum iohannem.**

Ite est iohannes euange-
lista un⁹ et discipulus dñi:
qui virgo a deo electus ē:
quē de nuptijs voleverunt
nubere vocavit deus. Qui virginitati
in hoc duplex testimoniū datur in eu-
angelio: quod et per carnis dilectus a deo
dicit: et hinc matrem suā de carne com-
mendantē dicit: ut virginē virgo ser-
varet. Denique manifestans in euangelio
quod erat ipse incorruptibilis verbi opus
inchoans: solus verbum carnis factum
esse: ut lumen a tenebris comprehensū
fuisse testatur. primum signū ponens quod
in nuptijs fecit dñs ostendens quod ipse
erat: ut legendis demonstraret quod ubi
dñs imitatus sit deficere nuptias vi-
num debeat: et necibus immutatio-
nova omnia que a recto instituta
apparant. Hinc autē euāgelium scripsit in
alia: postea quod i pedimos insula apo-
caliptim scripsit: ut tunc i principio ca-
nonis incorruptibile principii p̄notat
in quatuor: et etiam incorruptibilis sumus
p̄ virginē i apocaliptis reddere dicit
recto ego sum alpha et ω. Et hic ē ioh-
annes: qui strenus superavisse diem re-
cessus sui. Conlocutus discipulis suis

in epheeso: per multa signa et mira-
cula p̄mens cū illū descendens i defossū
sepulture sue locū facta oratione. po-
situs est ad patres suos: tam egre-
ne a dolere mortis quā a corruptione car-
nis invenitur alius. Tamen post o-
mnes euāgelium scripsit: et hoc virgini
debetur. Quos tamen vel scriptos: et po-
ria disposito: vel librorū ordinatio: deo
a nobis per singula non exponitur:
ut sciendi desiderio collato et quere-
tibus fructus laboris: et deo magis
quod doctrina servetur. **Explicat euāgelium
secundum iohannem. Ca. 1.**

In principio erat verbum: et verbum erat
apud deū: et de⁹ erat verbum. Hinc erat
in principio apud deū. Omnia p̄ ipsum
facta sunt: et sine ipso factum est nichil.
Quod factū est in ipso vita erat: et vita
erat lux hominū: et lux in tenebris lu-
cet: et tenebre eā nō comprehendunt. Fu-
it homo missus a deo: cui nomen erat ioh-
hannes. Hic venit i testimoniū ut testi-
moniū p̄hiberet de lumine: ut omnes
credere p̄ illū. Nō erat ille lux: sed ut
testimoniū p̄hiberet de lumine. Erat
lux vera: que illuminat omnē homi-
nem venientem in hūc mundū. In mū-
do erat: et mundus p̄ ipsum factus est: et
mundus eū non cognovit. In p̄pria ve-
nit: et sui eū nō receperūt. Quoties autē
repperūt eū: dedit eis potestatem filio-
rum dei: hinc qui credit in nomine e⁹.
Qui nō ē sanguinis neque ē volun-
tate carnis: neque ē voluntate viri: sed
ex deo nati sunt. Et verbum caro factum
est: et habitavit in nobis. Et vidimus
gloriā e⁹: gloriā quasi virginis a
patre: pleni gratiā et veritate. Iohan-
nes testimoniū p̄hibet de ipso: et cla-
mat dicens. Hic erat quē dixi: quod post
me venturus est: autē me factus est:

TAV. 10

Bibbia <in latino>, Magonza, Johannes Gutenberg, 1454 (Biblioteca Statale e Universitaria di Gottingen)

Significato della lettura del Prologo di Giovanni

Initium S. Evangelii secundum Joannem
In principio erat Verbum
et Verbum erat apud Deum,
et Deus erat Verbum.
Hoc erat in principio apud Deum.
Omnia per ipsum facta sunt
et sine ipso factum est nihil: quod factum est.
In ipso vita erat et vita erat lux hominum,
et lux in tenebris lucet,
et tenebrae eam non comprehenderunt.
Fuit homo missus a Deo,
cui nomen erat Ioannes.
Hic venit in testimonium,
ut testimonium perhiberet de lumine.
Ut omnes crederent per illum.
Non erat ille lux,
sed ut testimonium perhiberet de lumine.
Erat lux vera,
quae illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum.
In mundo erat
et mundus per ipsum factus est
et mundus eum non cognovit.
In propria venit,
et sui eum non receperunt.
Quotquot autem receperunt
eum dedit eis potestatem filios Dei fieri,
his qui credunt in nomine eius;
qui non ex sanguinibus,
neque ex voluntate carnis,
neque ex voluntate viri,
sed ex Deo nati sunt.
Et verbum caro factum est
et habitavit in nobis
et vidimus gloriam eius,
gloriam quasi unigeniti a Patre
plenum gratie et veritatis.

Prologo del vangelo di Giovanni
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio.
Tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo fu fatto per mezzo di lui,
eppure il mondo non lo riconobbe.
Venne fra i suoi,
ma i suoi non l'hanno accolto.
A quanti però l'hanno accolto,
ha dato il potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali non da sangue
né da volere di carne,
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne,
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.

Il Prologo come benedizione

Nella liturgia cattolica tradizionale, durante la Messa Tridentina,¹⁷ il Prologo del Vangelo secondo Giovanni viene letto dopo la benedizione, dal *cornu Evangelii* (lato sinistro) dell'altare, su una cartagloria. Come qualsiasi lettura evangelica viene preceduto dall'orazione *Dominus vobiscum* e dalla proclamazione *Initium Sancti Evangelii secundum Iohannem*. Al versetto 5 “et Verbum Caro factum est” il sacerdote e con lui i fedeli genuflettono, per poi rialzarsi subito. Al termine del Prologo i ministri rispondono *Deo gratias*. Questo rito è detto “Ultimum Evangelium”.¹⁸

Fin dalla sua nascita alla fine del I secolo il Vangelo di Giovanni occupa un posto particolare nell'insieme degli scritti del Nuovo Testamento ed ha attirato e affascinato lettori di ogni epoca e condizione. Rispetto agli altri tre vangeli propone un volto di Gesù dalla profondità sorprendente. In effetti per qualificare l'elevatezza del suo sguardo e la sua capacità di farci contemplare la profondità del mistero dell'incarnazione, si è utilizzata la metafora dell'aquila. Non v'è dubbio, che all'interno del testo il brano inaugurale, chiamato Prologo, è il più affascinante. Scritto in una forma poetica, si differenzia dal resto redatto in prosa. Molto probabilmente l'evangelista si è servito di un inno preesistente, uno di quegli inni che i cristiani utilizzavano nella loro liturgia. Il Vangelo si apre con la frase “In principio era il Verbo” (*Logos* nel testo greco), una figura enigmatica che riceve contenuto sempre più preciso con il progredire dell'intrec-

17. Per informazioni essenziali vedi il link: https://it.wikipedia.org/wiki/Messa_tridentina.

18. Il testo è costituito dal Prologo del Vangelo di Giovanni, che per il ricordo dell'eternità del Verbo e dell'Incarnazione era frequentemente usato nella Chiesa antica, per esempio nella benedizione dei malati, o negli esorcismi. Fu introdotto nella liturgia della Messa solo tra il XIII e il XIV secolo: dapprima faceva parte del ringraziamento personale del sacerdote rientrato in sagrestia, poi a poco a poco, per favorirne la conoscenza tra il popolo, divenne pubblico.

cio. L'altra sequenza che a noi qui interessa è quella dedicata a Giovanni Battista, presentato come uomo mandato da Dio con il ruolo di testimone dell'irruzione di Dio nel mondo degli uomini, che viene espressa con il successivo versetto "il Verbo si fece carne", e cioè uomo nella sua realtà effimera, fragile e mortale. Il Verbo è il figlio unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità, il cui nome è Gesù Cristo.

Giovanni Battista primo testimone della verità

La sua missione anticipa sicuramente quella che divenne propria dei notai nelle relazioni giuridiche tra gli uomini. Vediamo ora la sua figura. E' il primo personaggio ad essere nominato, designato come "uomo", che viene presentato come inviato da Dio, qualificazione che lo avvicina a Gesù, che era l'inviato del Padre. La sua missione è precisata nel Prologo: "rendere testimonianza alla luce, perché tutti credano per mezzo di lui". In questo senso Giovanni gioca un ruolo unico, potremmo dire che è il primo missionario che tramite la sua parola rende testimonianza all'evento definitivo dell'incarnazione del Figlio di Dio. Gesù stesso lo dichiara facendo l'elogio di Giovanni: "Ha reso testimonianza alla verità" (Gv 5, 33). Così pure quelli fra il popolo che credono fanno eco agli elogi del Maestro constatando: "tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero" (Gv 10, 41). "Che cercate? Essi gli dissero: Maestro dove abiti? Egli rispose: Venite e vedrete! Allora essi andarono da lui e quel giorno rimasero presso di lui; era circa l'ora decima" (Gv 1, 38-39). Dei due discepoli uno era Giovanni, che sarebbe divenuto il prediletto. Per essi non si tratta soltanto di conoscere l'abitazione esteriore di Gesù, bensì la sua vera dimora interiore. Infatti le domande: Da dove vieni? Dove abiti? Dove sei di casa? Chi sei? sono centrali per il vangelo di Giovanni. Senza rispondere a queste domande nessuno perviene al suo vero Sé. Gesù con la sua esclamazione "Ve-

nite e vedrete!”, vuole insegnare loro il vero vedere. Essi devono guardare dietro le cose. Devono vedere ciò che davvero importa, ciò che è autentico, l’essenza delle cose. Per questo devono lasciare ogni cosa e andare presso Gesù, e vi rimangono fino all’ora decima. Dieci è appunto il numero della perfezione per i pitagorici. Rimanendo presso di Lui essi pervengono a se stessi, il molteplice in essi viene ricomposto e raggiungono l’armonia con la loro vera essenza.

In tutto il Vangelo Giovanni viene descritto come colui che “vede”, che guarda in profondità, che riconosce il mistero di Gesù. Ed ancora davanti al Sepolcro, Pietro vede solamente quello che c’è, ma non comprende; invece Giovanni Evangelista “vide e credette” (Gv 20,8). Qui credere significa vedere ciò che conta, vedere fino in fondo, guardare il mistero. Inoltre in Giovanni vi è un’immagine importante: quella del vecchio saggio. Il Vangelo è stato scritto nel tempo in cui Giovanni era un uomo vecchio; un vecchio saggio, capace di chiamare col loro nome i problemi e che dice la verità, che sa vedere le cose in profondità.¹⁹

Guardare dietro le cose e vedere ciò che davvero importa, ciò che è autentico, ovvero l’essenza delle cose. Essere saggio, cioè capace di individuare, affrontare e risolvere i problemi. Essere testimone della verità, come richiamato, nei tempi più recenti, nelle encicliche “Veritatis splendor” di Giovanni Paolo II (6 agosto 1993) e “Caritas in veritate” di Benedetto XVI (29 giugno 2009).²⁰

Analogamente potremmo dire del notaio, il cui ruolo nella società è sicuramente quello di saper scrutare al di là dei meri rapporti giuridici tra gli uomini.

Nel Commento al Vangelo di Giovanni elaborato da Tomma-

19. A. GRUN, *Così ama un uomo. Modelli e storie esemplari*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007, pp. 143-151.

20. Consultabili al link: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html

so d'Aquino, nel quale il lettore rimane affascinato dall'uso coraggioso della ragione da parte dell'Autore, egli desidera far intendere che quel *Logos* o *Verbum*, annunciato all'inizio del Vangelo, reca la verità. Infatti alla celebre domanda di Pilato "Che cosa è la verità?", rivolta a Gesù che gli aveva appena detto: "Io per questo sono venuto al mondo: per render testimonianza alla verità" (Gv 18, 37), la risposta venne elaborata dallo stesso Tommaso d'Aquino: la verità non è racchiusa in una definizione, ma è qualcosa, "in virtù della quale si viene a far parte del suo Regno". Ne discende che prima di Cristo, la verità "era sconosciuta al mondo".²¹

Analogia del discepolato con l'ammissione al notariato

Lo schema del discepolato²² che si ricava dall'esame di tutto il Vangelo di Giovanni può essere suddiviso nelle seguenti fasi: 1 – scelta dei discepoli; 2 – purificazione (mediante la parola di Gesù); 3 – iniziazione, che termina con la cosiddetta consegna dei ruoli (Gv 21). Tale schema si differenzia da quello concepito nei Vangeli di Marco, Luca e Matteo per due aspetti. Anzitutto in Giovanni il termine discepolo significa soprattutto "credente in Gesù e nel suo messaggio" (Gv 8, 31). Il secondo elemento riguarda proprio le fasi iniziatriche, che in Giovanni vengono inserite in un grande processo rituale (Gv 13-17). Il discepolato quindi non può fare a meno del passaggio iniziatico, che prevede un insieme di atti e momenti rituali formalizzati.

Il Prologo è rappresentativo dell'intera visione di Giovanni. In particolare esso evidenzia tre punti:

1 – chi sia Gesù, e cioè il *Logos*;

21. TOMMASO D'AQUINO, *Commento al Vangelo secondo Giovanni*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2019.

22. Queste considerazioni sono svolte sulla base dell'esegesi del Vangelo di Giovanni elaborata da A. DESTRO, M. PESCE, *Come nasce una religione. Antropologia ed esegesi del Vangelo di Giovanni*, Bari, Laterza, 2000, pp. 25-38, 127-141.

- 2 – come la vicenda della sua missione si sia svolta;
- 3 – in quale modo egli abbia raggiunto il suo scopo.

Il Prologo inoltre mostra come la nuova comunità religiosa abbia proprio nel *Logos* il suo fondatore, e quindi in che modo essa si sia formata. Analogamente il notaio entra in una comunità, questa volta laica, che aspira ad avere come fondamento (generazione) il *Logos*, inteso come verità.

Così come Gesù, il fondatore della nuova comunità, si trova di fronte a seguaci ed oppositori, così il notaio è il seguace della verità; il suo compito è far conoscere la verità alle persone (in analogia con gli oppositori) nei rapporti giuridici tra loro intercorrenti.

Gesù si trova davanti al rifiuto di una parte degli ebrei, i suoi oppositori, ed è quindi obbligato a riformulare alcuni elementi della cultura religiosa ebraica in termini diversi, ma più adeguati ad essa. Così il notaio si è assunto nei secoli il ruolo di adattare il diritto alle esigenze mutevoli della società.²³

I notai: “sapientes” e “speculum et exemplar”

Il sermone di Albertano da Brescia

Una delle prime enunciazioni dell'importanza del ruolo svolto dal notaio nella comunità civile e del primato morale della sua funzione sociale e politica è contenuta in un sermone di Albertano da Brescia letto a Genova nel giorno di S. Nicola del 1243 di fronte ai notai ed ai causidici locali.²⁴

23. Vedi: C. PECORELLA, *Lezioni di storia del diritto italiano*, Padova, CEDAM, 1982, p.75 s. (Rist. 2000)

24. Di Albertano da Brescia possediamo scarse notizie biografiche. Nacque negli anni '90 del XII secolo, partecipò con impegno alla vita politica cittadina; giurista e notaio, fu sindaco nel 1231; rappresentò il Comune a Mosio dove i lombardi sottoscrissero i patti della seconda Lega contro Federico II; capitanò la difesa della rocca di Gavardo in occasione dell'assedio posto alla città dall'imperatore, cadendo però prigioniero e venendo incarcerato a Cremona. Nel 1243 era a Genova in qualità di consigliere del podestà bresciano Emanuele de Maggi. È autore di alcuni scritti e sermoni, tra questi appunto il *Sermo januensis*.

Il sermone rappresenta una vera e propria lezione morale. Rivolgendosi ai colleghi notai egli usa l'appellativo "sapientes": termine che non è semplice accorgimento oratorio o formula retorica, ma contiene una sostanza ideologica. Nel medioevo della rinascita del diritto romano la sapienza, tema caro ad Albertano in alcuni suoi scritti, non è più appannaggio esclusivo dei chierici, ma ora anche i laici ne sono titolari, in quanto in possesso della scienza giuridica. Nel *Corpus iuris civilis* era infatti contenuta la sapienza laica adatta al cittadino vivente nel nuovo microcosmo del Comune urbano²⁵. Quello che a noi qui interessa è che Albertano giunge a stabilire la similitudine tra gli apostoli ed i sapienti laici²⁶, cioè notai e uomini di legge, le cui *ars* (notariae) e *scientia* (iuris) hanno il compito di accompagnare l'uomo in tutti i passi della vita, di dare certezza giuridica alle relazioni intersoggettive e di accendere intorno a quei professionisti la *fides*. I notai, che Albertano definisce ancora sacerdoti laici dell'edificio maestoso del diritto,²⁷ devono porsi al servizio di tutti gli uomini che a loro si rivolgono per un consiglio od un aiuto. Albertano ricordando l'espressione rivolta da Gesù Cristo agli apostoli "voi siete il sale della terra", sostiene che tali parole possano essere riferite anche ai notai, poichè come per mezzo degli apostoli i cristiani possono essere ricondotti al gusto della fede ed alla dolcezza della vita eterna, così grazie ai notai ed alla loro saggezza tutti gli atti degli uomini che si rivolgono a loro per un consiglio od un aiuto, devono essere portati al sapore della ragione, alla salsedine della giustizia ed alla dolcezza

Per la più recente edizione con ristampa anastatica vedi ALBERTANO DA BRESCIA, *Sermo januensis*, con introd., trad. ed annot. di O. NUCCIO, Brescia, Comitato per le celebrazioni di Albertano, 1994.

25. *Ibidem*, p. 11, dell'introduzione, dove viene anche riportata l'affermazione del contemporaneo famoso giurista Accursio, secondo il quale "omnia in corpore juris inveniuntur".

26. *Ibidem*, p. 12 dell'introduzione.

27. *Ibidem*, p. 15 dell'introduzione.

dei precetti del diritto”.²⁸ Si tratta invero di un’affermazione straordinariamente anticipatrice e moderna se pensiamo che soltanto verso la fine del secolo scorso tra i doveri del notaio la deontologia professionale ha inserito quello di ovviare alle “asimmetrie informative” tra le parti contraenti, vale a dire le diversità esistenti in merito alla conoscenza dei diritti spettanti ad esse. Lo stesso concetto viene ripreso da Albertano più oltre laddove afferma che l’espressione “sale della terra” può essere attribuita ai notai in quanto come con il sale vengono conditi ed insaporiti quasi tutti i cibi, così grazie all’ufficio dei notai ed alla loro sapienza tutti gli atti degli uomini sono conditi ed acquistano il sapore della fermezza²⁹. Ebbene lo stesso concetto riferito agli apostoli si trova nel Vangelo di Giovanni; ciò quindi ci suggerisce un altro motivo per cui i notai di Parma potrebbero avere optato per la lettura del prologo di Giovanni.

Come già detto questo sermone rappresenta una lezione morale, l’esplicazione di un codice deontologico della professione, le cui norme hanno per oggetto tutti i momenti del rapporto che si instaura tra i sapienti e coloro che ne richiedono l’assistenza. Secondo Albertano la scienza del notaio deve essere condita con il sapore della virtù, il cui esercizio è triplice, sulla base di quanto affermato da Cicerone.³⁰ In sostanza questo triplice esercizio della virtù rappresenta quello che oggi si definisce la deontologia professionale. Il primo esercizio della virtù consiste nell’indagare cosa vi sia di vero in ciascun oggetto; il secondo nel sottoporre gli appetiti al dominio della ragione; il terzo nell’usare con moderazione e giudizio le cose che acquistiamo.³¹ Nel dettaglio il primo esercizio impone che quando gli uomini si recano dal notaio

28. *Ibidem*, p. 37 del testo.

29. *Ibidem*, p. 55 del testo.

30. “Virtus omnis tribus in rebus fere vertitur” (Cicerone, *De officiis*, II, 5,18)

31. *Ibidem*, p. 45 ss. del testo.

per ricevere consiglio od assistenza, egli deve indagare con cura che cosa vi sia di vero nella questione che gli viene sottoposta, poiché la “verità dopo Dio è da venerare”; ritroviamo qui un’altra eco del versetto: “testimonium perhibuit veritati” (Gv 5, 33).

Il secondo impone al notaio di reprimere le emozioni dell’animo e di sottoporre gli appetiti all’obbedienza della ragione, sia quelli personali che quelli di coloro che si rivolgono al notaio, vale a dire i clienti. In altre parole il notaio deve estirpare dal proprio animo emozioni quali l’odio, il timore o l’invidia verso gli altri; parimenti se l’animo del cliente che si rivolge al notaio è turbato dagli stessi sentimenti, miranti ad ottenere collusioni mediante consigli od aiuto in affari disonesti od illeciti, il notaio deve convincerlo a desistere dalle sue cattive intenzioni. Se per di più qualche persona amica o potente dovesse insistere perchè il notaio presti ugualmente la sua assistenza e quindi diventi connivente, egli deve “viriliter resistere” ed agendo come una calamita che attrae il ferro, deve indurre il cliente ai propri buoni propositi. Il terzo esercizio è relativo alle cose che il notaio acquisisce e che deve usare con moderazione e discernimento. Il riferimento è all’onorario che il notaio deve ricevere e che deve essere onesto e non turpe; è lecito a lui trarre vantaggio ed utilità dagli altri uomini, purchè il profitto sia moderato, cioè ottenuto con misura.³²

32. Per analogia, sulla liceità di vendere il proprio consiglio da parte dell’avvocato vedi: S. DI NOTO MARRELLA, “*Doctores*”. *Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, Padova, CEDAM, 1994, v. 2., p. 223.

L'apologia del ceto notarile di Rolandino de' Passaggeri

Rolandino³³ durante la promulgazione delle leggi antimagnatizie a Bologna rimase nell'ombra: non uscì direttamente allo scoperto in occasione degli Ordinamenti Sacrali (1282); ebbe un ruolo di semplice consulenza negli Ordinamenti Sacratissimi (1284); non comparve affatto nei nuovi Ordinamenti popolari del 1285, che pure realizzarono un'importante revisione della materia costituzionale, e che si segnalano anche per la loro eccellente veste retorica, ad opera del notaio Giuliano Segatari, all'epoca poco più che trentenne e già segretario della Società dei notai.³⁴

Proprio alla Società dei notai, in quegli anni, Rolandino, ultrasettantenne e certo non animato da intenti corporativi, dedicava le sue vigorose risorse di pensiero. Ancora una volta si trattava di riformare, dotandola di adeguati strumenti legislativi, la corporazione cui era affidata la direzione politica della Società del Popolo, e che di fatto esercitava una sostanziale egemonia sulle istituzioni comunali. Non più l'Arte del Cambio, come quarant'anni prima, ma quella dei Notai, che in quei decenni aveva inserito propri membri in tutti i centri di potere, pervadendo di sé l'intera struttura politica. Per la sua società Rolandino coordinò nel 1283 una grande riforma che doveva coronare quel ruolo egemonico.³⁵ Si trattò di una vera rifondazione, che riplasmava la corporazione notarile rinnovandone le strutture ed esaltandone le capacità di organizzazione e gestione del potere, rafforzando in particolare la sua integrazione con le istituzioni comunali.

33. M. GIANANTE, *Rolandino e l'ideologia del Comune di popolo dallo statuto dei cambiatori del 1245 al quello dei notai del 1285*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 49-74.

34. M. GIANANTE, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1983, p. 112 ss.

35. G. TAMBA, *La Società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 38 ss.

Soprattutto però, apice ed emblema di quella riforma era la creazione del preconsole in luogo dei consoli, la sostituzione cioè del tradizionale organo collegiale di governo con una carica personale e fortemente accentratrice, cui per primo si fece eleggere lo stesso Rolandino, per completare l'opera di rinnovamento societario attraverso la redazione di nuove matricole e suggellarla con una nuova normativa statutaria. Gli statuti notarili del 1283 non ci sono pervenuti, ma la successiva redazione del 1288, che li riproduce per quanto concerne le strutture societarie,³⁶ ci offre interessanti elementi su quest'ultima fase della riflessione ideologica rolandiniana. Leggiamo dunque il prologo della prima rubrica, dedicata all'elezione del preconsole:

« Si homo a Deo creatus in lege sue creationis et creatoris obediencia permansisset immobilis, eius solius se perpetuo subdi dominio exultaret; sed quoniam per inhobedientiam a vero et immobili corrui mendatio et mobilitatis subiectus est [...] et ideo propter ipsius hominis actus et affectus noxious cohercendos providentia divina, ut graciosior esset conditionis consimilis prelatura, constituit ut non angelus, non quevis alia creatura, sed homo dumtaxat homini preferatur, homo siquidem virtute precellens homini devio et erranti».³⁷

Libero dalle incumbenti minacce esterne che dirottavano in parte sulla questione della sovranità imperiale le sue riflessioni del 1245, e senza altri gruppi di potere a cui dedicare le proprie attenzioni ideologiche, Rolandino poté allora sviluppare compiutamente l'apologia del ceto notarile e del suo vertice istituzionale. I notai bolognesi, come egli scrisse, costituivano per la società cittadina uno *speculum et exem-*

36. Che la rubrica sull'elezione del preconsole negli statuti notarili del 1288 riproduca quella dei perduti statuti del 1283 è opinione autorevolmente espressa da G. TAMBA, *L'archivio della Società dei notai*, in *Notariato medievale bolognese. II. Atti di un convegno*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 228.

37. *Lo Statuto della Società dei notai di Bologna dell'anno 1288*, pubblicato in appendice a G. TAMBA, *L'archivio della Società*, cit., p. 239.

plar, un modello di comportamento etico, il che in perfetta continuità con il nucleo tematico centrale del proemio del 1245, rendeva legittimo il loro attuale ruolo politico. Per innalzare la dignità del preconsole a livelli inattingibili dalle polemiche di parte, Rolandino ritenne addirittura necessario ricorrere ad argomenti di teologia politica dalle nobili ascendenze culturali e piuttosto inconsueti in ambiente bolognese.³⁸

* * *

Il giuramento nei documenti

Presentiamo in queste pagine una raccolta documentaria in ordine cronologico a partire dal sec. VI e fino al sec. XVIII.

Sec. VI, Costantinopoli

Nomina del “*taboullarios*”

L'integrità del comportamento era considerata una qualità necessaria dei notai laici ed ecclesiastici anche in altre fonti più tarde. I testimoni dovevano confermare i requisiti dei candidati tra i quali erano eletti i nuovi membri da parte di tutti i membri della corporazione. Dopo l'elezione seguiva una cerimonia in cui i notai con il loro *primikerios* giuravano in presenza del Prefetto della Città di aver eletto il nuovo membro basandosi solamente sulle sue qualità. Il Prefetto convalidava la nomina con il suo sigillo. Allora tutti i *taboullarioi* si riunivano in una chiesa presso la dimora del nuovo membro, lì un prete consacrava il *taboullarios* di nuova elezione. Dopo di che tutti sfilavano in solenne processione fino all'ufficio del *taboullarios*, che portava la Bibbia nelle sue mani, preceduto dal *primikerios* che bruciava incenso. Quindi seguiva un banchetto a casa del *taboullarios*. Ogni nuovo membro pagava *sportulae* (quote) alla corporazione:

38. Così A. I. PINI, *Un principe dei notai in una "Repubblica di notai". Rolandino Passageri nella Bologna del Duecento*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 2000.

tre *nomismata* al *primikerios*, uno ad ogni *taboullarios*, e sei per la “tavola”.

Il numero degli uffici (*stationes*) dei notai a Costantinopoli era di ventiquattro, forse grosso modo corrispondenti alle quattordici regioni della capitale. *Taboullarioi* aggiunti erano a volte nominati dal Prefetto, ma questa pratica era vietata.

Bibliografia: Heleni G. Saradi, *Notai e documenti greci dall'età di Giustiniano al XIX secolo*, T. I, *Il sistema notarile bizantino (VI-XV secolo)*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 45.

Sec. VI, Costantinopoli

Giuramento

Una delle forme di garanzia che offriva sicurezza ai documenti riguardanti accordi privati era il giuramento. Negli accordi su papiro il giuramento era formulato in nome di Dio o della Santa Trinità e dell'imperatore. Entrambi erano spesso riuniti in una singola formulazione.

Bibliografia: H. G. SARADI, *Notai e documenti greci dall'età di Giustiniano al XIX secolo*, t. I, *Il sistema notarile bizantino (VI-XV secolo)*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 184 ss

565 – 578, Costantinopoli

Il giuramento all'imperatore si trova in varie formulazioni, quali sulla sua testa, sulla corona, sulla salvezza, sul destino divino, sulla vittoria e sulla permanenza, quest'ultima sotto Giustino II e Sofia. Nel caso di monaci il giuramento era fatto sul loro ritiro monastico. In altri papiri il tipo del giuramento non è specificato, ma è implicito che fosse sulla Santa Trinità.

Nei successivi documenti bizantini il giuramento appare sporadicamente nel nome di Dio, di Cristo o della Vergine e degli angeli, mentre il giuramento combinato su Cristo, la Vergine e l'imperatore è eccezionale.

Bibliografia: E. SEIDL, *Der Eid in romisch-agyptischen Provinzialrecht*, Munchen, 1933-1935, 2 voll., v. I, p. 587

Sec. IX, Costantinopoli

Il giuramento sui Vangeli è attestato nei documenti provenienti dalle aree di dominazione latina. In contrasto con il periodo precedente, nei documenti dal IX secolo in poi l'uso del giuramento è molto limitato. La proibizione imposta dalla Novella LXXVII di Giustiniano può essere stato un fattore, così come il diffuso utilizzo di maledizioni che offrivano anch'esse una garanzia di osservanza degli accordi. Nei documenti greci provenienti dall'Italia è attestato il giuramento sui Vangeli, mentre il giuramento su Dio e sull'imperatore è raro. Anche il giuramento prestato dall'altra parte è raro. La pena imposta a coloro che commettevano spergiuro nei contratti è specificata nei *basilica*, mentre uno *scholion* introduce un nuovo approccio medievale a tale questione, la punizione divina.

Bibliografia: E. SEIDL, *Der Eid im romisch-agyptischen Provinzialrecht*, cit., v. I, p. 592.

1135 giugno 5, Piacenza

Col giuramento del 5 giugno 1135 i notai piacentini dinanzi al conte palatino Guglielmo ed alla "concione" assunsero precisi impegni professionali: non dichiarare il falso; non fare parte di alienazioni di beni di chiese senza l'intervento della maggioranza dei consoli. E' documento notissimo; la circostanza che vi siano coinvolti tutti i notai piacentini e che nessuno abbia ritenuto opportuno porvi il suo *signum* è un po' strana, ma non è questa la sola stranezza. L'azione non si svolse dinanzi alla *concio* popolare, pur se la locuzione usata per determinare la data topica (*ubi populus placentinus ad contionem convenit*) possa prestarsi ad equivoco, ma vi sono elencati ben quattro testimoni, il che induce a credere che di essi vi fosse bisogno; ciò che pare assurdo ove il *populus* fosse stato presente, forse destinatario del giuramento, certamente testimone *de visu ed auditu* secondo le buone regole.

Fonte: *Il "Registrum magnum" del Comune di Piacenza. Indici*, a cura di E. FALCONI e R. PEVERI, Milano, Giuffrè, 1997.

Altri documenti interessanti: n. 60, 1137 luglio 21; n. 257, 1141 gennaio 19; n. 131, 1197 agosto 22; n. 189, 1198 gennaio 8; n. 205, 1198 gennaio 8; n. 350, 1275 ottobre 10; n. 769, 1292 agosto 10.

Bibliografia: C. PECORELLA, *Il notariato piacentino*, in *Il Registrum magnum del Comune di Piacenza. Atti del convegno internazionale di studio, Piacenza 29-31 marzo 1985*, Piacenza, Cassa di Risparmio, 1985, p. 245.

1143, Genova

Il giuramento prestato dai consoli del Comune di Genova alla cittadinanza nel 1143 è il primo breve consolare conservato in Italia.

[Traduzione dal latino] In nome del Signore. Amen. Dalla prossima festa della purificazione di S. Maria per la durata di un anno noi consoli eletti agiremo a favore delle comunità e opereremo per l'onore del nostro arcivescovato e della nostra madre Chiesa e della nostra città in tutte le cose, mobili ed immobili, con querele o senza querele, quando sapremo che si tratta di interessi della comunità.

Noi di nostra scienza e volontà non arrecheremo danno all'onore della nostra città, né all'utilità ed all'onore della nostra madre Chiesa.

Noi non violeremo i diritti di qualche nostro concittadino a vantaggio del Comune, né i diritti del Comune a vantaggio di qualche nostro concittadino, ma equamente osserveremo e terremo in giusto conto tali diritti, come in tutta onestà e secondo ragione crederemo essere giusto [...]

Se qualche genovese, privatamente e personalmente da qualcuno di noi o pubblicamente da molti, sarà chiamato e richiesto di entrare nella nostra compagna e dopo quaranta giorni dal momento in cui sarà stato chiamato, non vi sarà ancora entrato, non avremo più alcun rapporto con lui e non ascolteremo né lui, né le sue istanze per i prossimi quattro

anni, a meno che il Comune di Genova non promuova contro di lui una qualche azione, nel qual caso lo ascolteremo e poi agiremo in tutta onestà; e non lo eleggeremo né console, né chiavario e non lo manderemo in nessun luogo come nostro ambasciatore, né lo accetteremo come avvocato nel tribunale nel quale dovremo giudicare, né gli daremo alcun ufficio del Comune. E proibiremo al popolo di trasportare lui, che non volle essere della compagna del Comune, ed il suo denaro per mare. Se poi qualcuno avrà trasportato lui ed il suo denaro, non appena ne verremo a conoscenza, faremo vendetta contro costui, in tutta onestà, secondo il nostro arbitrio. E se chi sarà stato invitato ad entrare nella compagna ed avrà rifiutato, come è detto sopra, avrà un qualche contrasto con un uomo della nostra compagna e noi lo sapremo, faremo in modo che nessun uomo della nostra compagna gli dia consiglio ed aiuto in quel contrasto e raccomanderemo al popolo che dia consiglio all'uomo della nostra compagna [...]

Non faremo bando per un esercito generale, né cominceremo una nuova guerra, né stabiliremo divieti e tasse sulla terra, se non con il parere della maggior parte dei consiglieri in rapporto al numero delle persone convocate al consiglio con il suono della campana e che presenzieranno al consiglio stesso. Non imporremo tasse sul mare, se non in occasione di una guerra sul mare. E tutto ciò con l'approvazione della maggior parte dei consiglieri, come è detto; e se imporremo delle tasse, non le condoneremo ad uno, se non [lo faremo anche] a tutti [...]

Io da solo non farò giurare qualche testimonio nella città o nei sobborghi, o nel castello, né gli chiederò conto del giuramento che ha fatto, se non sarò con l'altro console mio socio o se sarò mandato fuori città per qualche affare che compete al mio ufficio di console [...]

Se troveremo un uomo in qualche parte di questa città, gli faremo giurare di essere in eterno abitatore di questa città

e di venire ad abitare in Genova con la moglie e con i figli che convivono con lui nella sua famiglia, se ne avrà, e con i suoi beni mobili e questo perché sia in perpetuo abitatore di questa città, secondo la consuetudine degli altri cittadini, senza frode, ad eccezione del marchese e del conte e di quelli che abitano da Chiavari sino a Portovenere; e se troveremo qualche abitatore che compia qualche frode nella suddetta abitazione, non saremo tenuti a nulla verso di lui [...]

Noi non ci permetteremo né per amore, né per timore, né per odio, né per parentela, né per altra causa di non compiere tutto ciò che sopra è detto, così come è stato determinato, in tutta onestà e senza frode o animo cattivo, se potremo, salvo quello che non potremo fare per giusto impedimento divino o per dimenticanza.

Bibliografia: *Codice diplomatico della repubblica di Genova, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO*, in *Fonti dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 77, Roma, 1936, v. I, n. 128, pp. 153-166.

1170-1171, Piacenza

Breve consolare

I consoli del Comune di Piacenza prestano giuramento davanti all'assemblea al momento dell'insediamento nella carica, impegnandosi a confiscare i beni delle persone e delle associazioni rimaste fedeli all'imperatore, compresi gli ecclesiastici scismatici già scomunicati dal papa Alessandro III.

Fonte: A. SOLMI, *Le leggi più antiche del comune di Piacenza*, Firenze, 1916, p. 64 ss.

1181-1182, Piacenza

Breve consolare

I consoli prestano giuramento davanti all'assemblea al momento dell'insediamento nella carica, impegnandosi a custodire gli averi dei cittadini, a perseguire i debitori insolventi, a raccogliere il denaro degli estimi e delle collette e a spenderlo

per potenziare le mura e le fortificazioni cittadine. Amministreranno la giustizia, impediranno le risse e le violenze, custodiranno il tesoro del Comune affidato al camerario. Incrementeranno e proteggeranno la fiera o mercato generale. Manterranno i trattati di pace stipulati con le altre città.

Fonte: A. SOLMI, *Le leggi più antiche del comune di Piacenza*, cit., p. 71 ss.

Bibliografia: *Il Registrum Magnum immagine della civiltà comunale piacentina. Catalogo della mostra : rassegna di documenti esemplari da servire a ricerche storiche in occasione della pubblicazione del Liber Iurium del Comune*, a cura di P. CASTIGNOLI, Piacenza, Cassa di risparmio, 1985.

Sec. XIII, Italia settentrionale

I doveri generici attinenti all'ufficio di funzionario del Comune sono per lo più raccolti nella formula del giuramento da tutte le legislazioni comunali imposto all'eletto che sta per assumere la carica. Per i notai è quasi ovunque stabilito un giuramento speciale, non di rado anzi il suo contenuto è diverso per i notai eletti nei diversi uffici del Comune. Tra gli obblighi troviamo quello di esercitare l'ufficio personalmente e non a mezzo altrui; di redigere gli atti emanati dal proprio ufficio; la tenuta dei conti e la presentazione del rendiconto; l'obbligo di residenza e di presenza in ufficio in determinati orari. Tra i divieti quello di fare acquisti contrari all'interesse del Comune; di esigere più degli onorari fissati dalla legge; di esercitare le funzioni di ufficiale in causa propria.

Bibliografia: P. TORELLI, *Studi e ricerche di storia giuridica e diplomatica comunale*, Mantova, 1915 (rist. Milano, Giuffrè, 1980), parte II, p. 44.

Il *sacramentum sequendi* o *sequimenti potestatis* costituisce la base quasi contrattuale dell'autorità podestarile entro i confini della giurisdizione del Comune, quali sono determinati in appositi documenti solennemente redatti. E' giurato da tutti gli uomini dell'età prescritta, abitanti nelle città e

nelle ville (in queste ultime si fonde con il giuramento di fedeltà al Comune cittadino), sulla formula sancita dalla consuetudine, o in mancanza su quelle espressamente redatta dai giudici e notai dello stesso podestà. Del prestato giuramento può farsi strumento apposito. Di tutti quelli che hanno giurato il “sequimentum” si prende nota in appositi libri.

Bibliografia: P. TORELLI, *Studi e ricerche di storia giuridica e diplomatica comunale*, cit., p. 89 s.

1202 febbraio 9, Pavia

Alla constatazione e verifica degli eventi prodigiosi che avvennero dopo la morte del vesovo Lanfranco venne data particolare attenzione e rilevanza. Queste verifiche furono effettuate durante l'episcopato di Bernardo famoso giurista, il cui metodo prevedeva innanzitutto il giuramento circa la verità dei fatti da esporre. Negli atti notarili nei quali venivano raccolte le dichiarazioni dei testimoni e delle persone miracolate si legge ad es.: “Rufaldus de Porcis de Broilo per suum sacramentum manifestavit et dixit quod olim iacebat infirmus ad mortem continua febre detentus et tunc votum prout potuit fecit Deo et gloriosissimo pie recordationis domino episcopo Lanfranco cuius sanctissimum corpus iacet humatum apud venerabile monasterium sancti Sepulcri extra et prope Papiam civitatem [...]”.

Fonte: BERNARDUS PAPIENSIS, *Summa decretalium ad librorum manusccriptorum fidem...*, a cura di A. T. LASPEYRES, Ratisbona, Joseph Manz, 1860, p. 44 e 79.

Bibliografia: V. LANZANI, *Cronache di miracoli. Documenti del XIII secolo su Lanfranco vescovo di Pavia*, Milano, Cisalpino, 2007.

1206, Savona

Constitutio notarii per Collegium Ianuae
In nomine Domini Amen. Universis et singulis presens publicum instrumentum sive privilegium inspecturis etc.,

pateat evidenter quod Magnificus Dominus Guido de Campofregoso presidens civitatis Ianue : Considerans et attendens quod provida humanae naturae discretio memoriae hominum labilitate pensata ne diuturnitate temporis ea quae inter contrahentes aguntur oblivionis defectui subiacerent tabellionatus officium adinvenit per quod contrahentium vota scribuntur et scripturae ministerio post modum longum serventur in aevum [...] ac etiam omni modo, iure, via et forma quibus melius potuit et potest dictos omnes superius nominatos et descriptos videlicet talis et talis, presentes et requirentes et affectantes creavit et fecit publicos et auctenticos notarios seu tabelliones eosque flexis genibus devote suscipientes de arte et officio tabellionatus predicto operando tam in instrumentis et ultimis voluntatibus in quibuscumque iudiciorum actis publicis et autenticis conscribendis quam in omnibus singulis aliis faciendis que ad dictum tabellionatus spectant officium: per omnes terras et loca que romanum profitentur imperium cum penna et calamario legitime investivit [...]

Qui omnes superius descripti et nominati notarii sic ut supra facti et creati ipsi Magnifico Domino presidenti et mihi Antonio de C. notario infrascripto tamquam personis publicis officio publico stipulantibus et recipientibus nomine et vice Serenissimi Romani Imperii et magnifici Communis Ianue ac etiam illustrissimi Domini Ianimarie de Campofregoso Dei gratia Ianuensium Ducis, et per dictum Dominum presidentem et me dictum notarium infrascriptum prefatis Romano Imperio, Communi Ianue et illustrissimo Domino Duci prestaverunt fidelitatis debite iuramentum. Et etiam iuraverunt ad sacra Dei evangelia tactis corporaliter scripturis [...] omnia instrumenta tam publica quam privata [...]

Fonte: A. DE CAZERIO, *Formularium*, (Archivio storico del Comune di Savona, S. I, 1206/7), cc. 1-4.

Bibliografia: L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 465.

1214 febbraio 6, Borgo San Donnino (Parma)

Gli *homines* di Borgo San Donnino giurano fedeltà al vescovo Obizzo Fieschi ed al Comune di Parma, rappresentato dal suo podestà Barocio dal Borgo.

(S. T.) In nomine Domini. <Millesimo> ducentesimo quarto decimo, indictione secunda, die iovis VI intrantis mensis februarii. Ego homo de Burgo Sancti Donini, qui profiteor me esse de episcopatu civitatis Parme, iuro quod salvabo et guardabo personam domini Opiconis, parmensis episcopi, et successorum eius et res eius, et manutenebo et defendam omnia iura ad eum pertinentia et consuetudines, silicet placita et banna et pedagia et possessiones et vineas et alia ad eum pertinentia, que sunt in Burgo Sancti Donini et in districtu Burgi, contra omnes terram, personam et hominem; et quod non dabo operam vel consilium unquam aliquo ingenio, quod episcopus vel commune Parme amictat terram Burgi; et quod hoc iuramento teneat omni tempore quo episcopus vel commune Parme tenuerint Burgum, salva fidelitate domini imperatoris vel regis qui regnaret in concordia ex eo tempore in antea ex quo episcopus et commune Parme dimiserint Burgum.

Item iuro quod salvabo episcopum Parme et Parmenses omnes in abere et in personis ubique et adiuvabo eos contra omnes homines, loca et terras; et faciam parmensem hostem et iter meo despendio et mea perdita contra omnes homines, loca et civitates ad preceptum et voluntatem parmensium consulum vel potestatis qui pro tempore fuerint, nec de hoste vel itinere recedam sine parabola consulum vel maioris partis vel potestatis qui pro tempore fuerint; et gueram et pacem faciam omnibus personis, locis et civitatibus de quibus Parme consules vel potestas qui per tempus

fuerit mihi preceperit, nec de guerra faciam pacem nec tre-
guam nec gueram recrezutam sine parabola parmensium
consulum vel potestatis qui fuerint per tempus; et dabo
castrum et locum et curtem Burgi Sancti Donini consuli-
bus vel potestati Parme ad faciendum gueram et pacem
omnibus personis, locis et civitatibus quibus voluerint, et
locum et castrum et curiam Burgi Sancti Donini custodiam
et guardabo ad onorem episcopi et ecclesie et communis
Parme; et non ero in consilio neque in facto neque in ope-
ramento, quod episcopus vel ecclesia vel commune Parme
perdat castrum vel locum sive curtem seu dstrictum Burgi
Sancti Donini, et si perdididerit bona fide recuperare adiu-
vabo et recuperatum ad honorem et utilitatem episcopi et
ecclesie et communis Parme ut superius dictum est tenebo
et guardabo; et si scivero qui castrum vel locum Burgi au-
fere velit episcopo vel communi Parme vel qui studuerit vel
amitant, quam cicius potero sine fraude episcopo et con-
sulibus seu potestati Parme qui per tempus fuerint dicam
et manifestabo, rationes quocumque iura et usus, que vel
quas aliquando parmensis episcopus vel ecclesia habuit in
Burgo Sancti Donini vel nunc habet aud in antea habebit
vel in pertinentis bona fide manutenebo.

Et ego qui sum consul Burgi vel rector ita attendam et ob-
servabo et faciam iurare omnes homines castri et curtis
dstrictu Burgi, a XV annis supra et a LXX inferius, per
illos terminos quos michi dederint consules vel potestas qui
pro tempore fuerint; et hoc sacramentum fieri faciam in
capite cuiuslibet anni, nisi remanserit parabola consulum
vel potestatis Parme qui per tempus fuerint, et non faciam
sacramentum alicui alteri civitati vel loco aud persone per
commune Burgi; et hec omnia ab hinc in antea attendam
et observabo in perpetuum bona < fide > sine fraude, salva
fidelitate imperatoris vel regnantis in concordia, qui in pro-
pria persona in Lombardia venerit et castrum Burgi episco-

po et ecclesie et communi Parme auferet vel cui episcopus et ecclesia et commune Parme in concordia dimitterent; et iuro quod obediam et observabo omnia ea precepta que dominus Barocius de Burgo, potestas Parme, mihi fecerit pro honore Parme usque ad annum novum, salva fidelitate et honore ecclesie Parme in totum.

Hoc siquidem sacramentum fecerunt Gerardus Pinchilinus et Iacobus Sachus consules Burgi Sancti Donini, Guillelmus Facii, Doninus Verzulus, Albertus Roglerii, Henrichus Spata, Raneus, Gerardus Hospitalenus, Aycardus Garganus, Conradus de Fredulfis, Asalvitus de Baldonibus, Tancredus Poggis, Guçus Spagnus, Rolandus de Palaxono, in pleno consilio Parme, facto et coadunato in parmensi palatio communis ad sonum campane sine fraude, indictione secunda, coram domino Opizone, Dei gratia parmensi episcopo, et domino Barocio de Burgo, potestate Parme, presentibus et testibus rogatis, magistro parmensis ecclesie Sancte Marie archidiacono domino Hugolino de Scisso ecclesie Burgi Sancti Donini preposito, domino Guidotto monasteria Sancti Iohannis abbate, Iacobo de Fossa, Gerardo Scaravaxia, Ugone iudice, Gerardo Perdicis notario, Yldaberto Spiglii et aliis multis de consilio, unde plura instrumenta uno eodemque tenore fieri rogaverunt.

(S. T.) Ego Iacobus, sacri palatii notarius, interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

(S. T.) Ego Rolandinus Cantellus notarius authenticum instrumenti suprascripti vidi et legi et prout superius scriptum est in ipso inveni et exenplavi et scripsi in presenti registro ad honorem et utilitatem communis Parme.

Fonte: *Liber iurium Communis Parme*, a cura di G. LA FERLA MORSELLI, Parma, Deputazione per la storia patria delle province parmensi, 1993, p. 183 ss.

Bibliografia: I. AFFÒ, *Storia della città di Parma*, Parma, Carmignani, 1792-1795, 4 voll., v. 3, app. XXI, pp. 327-328.



TAV. 11

L'evangelista Giovanni, post 1259, affresco (Cupola del Battistero di Parma, vela settentrionale)

1255, Bologna

Privilegium creandorum notariorum ab aliquo auctoritatem habente concessum

De imperialis plenitudine potestatis in egregios viros Comites de Panico idcirco creandorum tabellionum iurisdictione emanavit, ut eiusdem iurisdictionis gratiam imperii refunderent in subiectos. Ea propter ex indulto eis super hoc ab imperiali culmine privilegio speciali, ut in eodem evidentius continetur.

Vir nobilis Antonius Comes de Panico, Antonium Boetii publicum et autenticum tabellionem creavit et fecit, ipsumque flexis genibus devote suscipientem de arte ac officio tabellionatus publice operando tam in instrumentis et in ultimis voluntatibus et quibuscumque iudiciorum actis auctentice conscribendis, quae in omnibus et singulis faciendis, quae ad officium dictum spectant per omnes terras et loca, quae Romanum profitentur imperium, cum penna et calamario legitime investivit.

Qui Antonius ipsi domino Comiti vice et nomine Imperii Romani recipienti corporale praestans fidelitatis debitae sacramentum, iuravit etiam ad sancta Dei evangelia, tam instrumenta publica quam privata, ultimas voluntates, et quaecumque iudiciorum acta, et omnia et singula quae ex debito ipsius officii facienda occurrerint conscribenda iuste, pure, ac fideliter omni simulatione, falsitate et dolo remotis scribet, leget et faciet, et scripturas illas quas in publicam debuerit formam redigere, in membranis et non in cartis abrasis legaliter conscribet. Nec non sententias et dicta testium quousque publicata fuerint et aperta, sub secreto fideliter retinebit. Et etiam omnia recte faciet quae ad idem officium pertinebunt.

FONTE: ROLANDINO DE' PASSAGGERI *Summa totius artis notariae*, Venezia, Francesco Rampazetto, 1574, t. I, cc. 144v-146v.

Bibliografia: L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna*. cit., p. 464.

post 1270, Brescia

Giuramento del podestà-rettore

Io stesso, rappresentante della Santa Chiesa Evangelica di Dio giuro che, per tutto il tempo della mia amministrazione, governerò in buona fede e senza frode i soldati e i cittadini della città di Brescia, dei borghi circostanti sia dell'episcopato che di tutto il distretto di Brescia, cioè maschi e femmine, chierici e laici, converse, suore e monaci, orfani e orfane, e vedove, e fanciulli, e grandi obbedienti, e quelli che sono a presidio del comune di Brescia, per ciò che riguarda la pace, la guerra, in caso avvenga, e altri servizi comuni.

Parimenti si é aggiunto nell'anno 1273, che qualsiasi vicario, o futuro rettore di Brescia, che in quel tempo sarà stato all'inizio del proprio governo, quando dovrà giurare sul governo della città e del distretto di Brescia, debba e sia tenuto a far giurare questo stesso governo e a governare tutti i cittadini della città e del solo distretto di Brescia semplicemente secondo gli statuti e gli ordinamenti del Comune e del popolo di Brescia.

Parimenti che io sia tenuto a leggere e a far leggere il mio giuramento [...] tutti i mesi.

Giuramento del giudice

Io giudice del podestà giuro davanti al Santo Vangelo di Dio che accoglierò tutte le lamentele o querele a me fatte dagli uomini della città e della virtù di Brescia, evidentemente quelle (lamentele) che si riferiscono ad omicidi, misfatti, foggio e ad altre cause che raggiungono al massimo venticinque lire imperiali ed oltre, oppure quelle che sono fatte per costringere i banditi oppure per ordinare l'esecuzione delle sentenze in merito alle quali io possa applicare una norma

secondo la consuetudine di questa città; e, dopo aver attestato il processo davanti a me riguardo alle predette e ad altre questioni affidatemi dal podestà, che io sia obbligato a far ricevere e a far vedere la ricompensa ai testimoni così che affermino con giuramento solamente dopo trenta giorni utili, e dopo quaranta giorni utili, il giudizio in merito a queste cause secondo la ragione ed il buon uso della città di Brescia, alle due parti o ad una delle due qualora desiderasse ciò, a meno che la legge della natura avesse richiesto per cause maggiori una tregua, oppure a meno che persistesse un giusto impedimento di Dio o per causa comune o per dimenticanza, e dopo l'impedimento o la dimenticanza io mi dedicherò ad esso dopo otto giorni. Conservo, oltre a quello di cui sopra, che negli statuti é racchiuso l'argomento in materia di accettazione delle querele da parte del podestà o dei suoi giudici, in materia degli averi del comune per l'esecuzione dell'esazione ed in materia dei compiti distinti, mediante gli statuti, tra i giudici; ed io farò tutto questo libero dall'odio, dall'amore e dalla paura, dalla ricompensa e da tutte le altre opportunità; e se il podestà o suoi alleati mi richiederanno un consiglio riguardo alle cause ed alle cose del comune o dei singoli io mi presenterò gratis e in buona fede [...] Parimenti che riguardo ai quattro giudici del podestà o del rettore, uno sia assegnato e precisamente sia destinato ai misfatti ed al governo, il secondo all'esazione delle condanne e di tutti i debiti in avere al Comune. E gli altri due presiedano alle chiusure e all'esame delle cariche e alle cause civili e agli interessi da farsi, così che nessuno possa intromettersi in alcun modo nel compito dell'altro.

Fonte: E' qui riportata la traduzione dal latino del testo degli statuti riproposto da A. VALENTINI, *Gli statuti di Brescia dal secolo XII al XIV illustrati e documenti inediti*, Venezia, Vicentini, 1898.

Altra edizione in F. ODORICI, *Leges municipales*, t. II, Torino, Fratelli Bocca, 1876.

Bibliografia: F. SPINELLI, *Gli statuti del comune di Brescia e delle corporazioni della Brescia medievale. Alle radici dell'umanesimo civile e del razionalismo economico*, Brescia, Delfo, 1997, pp. 216-240.

1275 giugno 29, Cicognara (Cremona)

Giuramento del podestà

Juro ego potestas aut consul ad sancta Dei evangelia, quod bona fide et sine aliqua fraudis participacione atendam et servabo omnia precepta dicte domine abatisse per dictum monasterium sancte Julie brisiensis et sororum et nunciorum eius, et auxilium et iuvamen eis dabo in persona et avere.

Fonte: *Statuta ab Armelina de Confanoneriis, abatissa monasterii S. Julie Brixie data terrae et hominibus Cicognariae* (Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, B. XXXII, 14); L. ASTEGIANO, *Codex diplomaticus Cremonae: 715 - 1334*, Torino, Bocca, 1896, v. 1, p. 316.

Giuramento di fedeltà degli uomini di Cicognara

In Christi nomine, die sabati penultimo exeunte Iunio, in terra Cicognarie episcopatus Cremonae, sub laubia domus monasterii S. te Iullie Brixie, presentibus [...] testibus rogatis. Ibi coram domina Armelina de Confanonerii Dei gratia abbatissa Monasterii S. te Iullie [...] in publica vicinia comunis et hominum dicte terre de Cigognarie, voce ministerialis et sonitu campane ibidem more solito congregata [seguono i nomi di 118 uomini...] comunis vicini comune de Cigognaria, pro se ac vice et nomine comunis, universitatis et hominum de Cigognaria, ad sancta Dei evangelia juraverunt fidelitatem dicte domine Armeline de Confanonerii, Dei gratia Abbatisse Monasterii S. Julie Brixiensis et dictis consororibus suis, et dicto monasterio, contra omnes personas et jurant ad sancta Dei evangelia sequimentum et atendere omnia et singula precepta, in avere et personis dicte domine Abbatisse, et eius succedentium et suorum nun-

ciorum, et quod salvabunt et guardabunt dictam dominam Abbatissam et sorores eius, et bona et res dicti monasterii, et si sciverint aliquem vel aliquos contrafacientes vel contrafacientem, per se vel per alios ipsius domine Abbatisse vel suis nunciis, quam cicius poterunt, manifestabunt, et quod reddent totum illud quod reddere debent et debuerint ex omni causa et conditione in totum predictae D. Abbatisse et suis succedentium et dicto monasterio; et si sciverint aliquem vel aliquos decimentem vel decimentos de bonis et rebus ipsius monasterii, quam cicius poterunt, ipsi Domine Abbatisse vel eius succedentium, et earum nunciarum, manifestabunt. Insuper vero dicti contra et dicti omnes et singuli vicini dicte terre de Cicognaria in dicta vicinia, ibi voce ministeriali e sonitu campane more solito congregata, in qua vicinia fuerunt due partes hominum et vicinorum dicte terre, ut ipsi contra et dicti vicini confessi fuerunt coram dicta Domina Abbatissa et dictis consororibus eius, pro se ac vice et nomine comunis, universitatis et hominum de Cigognaria, fecerunt, constituerunt, et ordinaverunt Philipum de Prestevanis, notarium, vicinum dicte terre de Cigognaria, suum et dicti comunis, universitatis et hominum de Cigognaria certum nunerum, procuratorem et syndicum specialiter ad conficiendum nomine dicti comunis universitatis et hominum dicte terre, honores et conditiones, et omnia quos et quas et que comune et omnes et singuli homines de Cigognaria facere debent et tenentur dicte D. Abbatisse et consororibus eius et dicto monasterio, qui honores et conditiones ibi lecti et late fecerunt in dicta vicinia, tenor quorum honorum et conditionum inferius scriptum est, et ad faciendum omnia necessaria et utilia in predictis et circa predicta, promiserunt dicto sindico habere et tenere perpetuo firma et rata quantum dictus syndicus fecerit in predictis et circha precticta, tamquam ipsimet fecerit, et si semper presentes adessent. Et sibi in ... continenti in dicta



Tav. 12

Diebold Schilling, *Cronaca illustrata*, 1513, miniatura (Biblioteca Centrale Universitaria di Lucerna, S 23)

vicinia, coram dicta domina Abbatissa et dictis consororibus eius, dictus Filipus constitutus syndicus et procurator a dicto comuni et hominibus dicte terre de Cicognaria, ad hec omnia faciendum suprascriptum est pro se ac vice et nominis comunis, universitatis et hominum de Cigognaria, dixit et confessus fuit quod comune et universitas et homines de Cigognaria, debent et tenentur facere infrascriptos honores et conditiones dicte domine Abbatisse et consororibus eius et dicto monasterio, et eciam omnes et singuli prescripti consules et vicini dicte terre de Cicognaria, coram dicta domina Abatissa et dictis consororibus eius, in dicta vicinia de sua plana, mera et spontanea voluntate, pro se et nomine comunis, universitatis et hominmm dicte terre, dixerunt et confessi fuerunt, quod ipsi et comune et homines dicte terre Cigognarie debent et tenentur facere infrascriptos honores et conditiones dicte domine Abbatisse et consororibus eius et dicto monasterio. Qui honores et conditiones ibi lecti lecti fuerunt, tenor quorum honorum et conditionum talis est.

Fonte: Giuramento di fedeltà, copia autentica 17 maggio 1347 (Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, B. XXXII, 14).

Bibliografia: A. PARAZZI, *Statuti di Cicognara e atto di giuramento del 1275 integralmente editi nel fausto giubileo episcopale 15 novembre 1896 di S. E. Mons. Geremia Bonomelli vescovo di Cremona*, Cremona, Ronzi e Signori, 1896. pp. 16-28.

1288, Bologna

Giuramento di fedeltà

Le terre dipendenti sono legate anzitutto al Comune dominante da un giuramento di fedeltà, che ora viene letto “in concione”, e che altro non è (come del resto quelli del podestà, dei funzionari e dei cittadini nei Comuni liberi) se non la prima forma di statuto locale; di esso comunque costituito si trova in ogni modo sempre un esemplare presso

la villa o i suoi ufficiali. La giurata fedeltà o in genere l'adempimento dei propri obblighi verso il Comune cittadino, sono normalmente garantiti con speciale sicurezza registrata da notai del podestà del Comune medesimo.

Fonte: ROLANDINO DE' PASSAGGERI, *De officio tabellionatus in villis seu castris*, in *Summa totius artis notariae*, cit., cc. 520-521.

Bibliografia: M. GIANANTE, *Rolandino e l'ideologia del Comune di popolo dallo statuto dei cambiatori del 1245 a quello dei notai del 1288*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano, Giuffrè, 2002. pp. 49-74.

1303-1313, Mantova

Libro primo

De sacramento potestatis.

Potestas Mantue seu rector iuret ad sancta Dei evangelia regere et gubernare bona fide, sine fraude, civitatem et populum et homines Mantue et comune, et rationem facere secundum bonos mores approbatos in civitate Mantue et secundum leges et iura. Et observare et actendere omnia capitula que continentur vel continebuntur seu scripta essent vel sunt in statutis comunis Mantue et omnes reformationes consiliorum comunis et partis factas et faciendas et manutenere et augmentare honorem et iurisdictiones et ita dominorum vicariorum Mantue et dare consilium dominis vicariis fideliter et diligenter super omnibus et singulis que crediderit dictorum dominorum vicariorum honori et commodo pertinere; et salvare et custodire et augere introitum et avere, iura, iurisdictiones et honores civitatis et comunis Mantue et dictorum dominorum vicariorum toto posse. Et executioni mandare omnia et singula que sibi per ipsos dominos vicarios vel ex parte eorum dicta fuerint. Et manutenere civitatem et episcopatum Mantue et districtum, intelligendo de episcopatu et districtu Mantue insu-

Iam Suzarie et insulam Pigognagie et Gonzagie et Luzarie et Razolum citra et ultra Taliatam et totum terrorium a Taliata citra.

De sacramento iudicum domini potestatis.

Iuro ego, iudex domini potestatis, ad sancta Dei evangelia recipere omnes querimonias mihi factas ad me pertinentes et eas, quam cicius potero, diffinire secundum formam statutorum et secundum bonos mores approbatos in civitate Mantue et secundum leges et iura, remoto odio, amore, timore, precio, precibus, speciali damno vel profectu meo vel alieno, et dare opera bona fide ut dominus potestas Mantue observet et observari faciat suum sacramentum et statuta comunis Mantue et reformationes consiliorum comunis et dominorum vicariorum. Item quod si que cause coram me incepte circa finem mei officii remanserint ad finiendum et de ipsis causis seu ad ipsas causas pertinentibus fuerint aliqua instrumenta vel acta publica vel attestaciones penes me, partibus presentibus vel citatis bona fide dabo et consignabo vel dari et consignari faciam subsequenti potestate et omnia instrumenta et rationes comuni Mantue pertinentia seu spectancia, que ad me pervenerint tempore mei officii, salvabo et, cum exivero, predicta omnia dabo secriste comunis Mantue. Et credencias dominorum vicariorum et potestatis mihi iniunctas et credencias eciam alias quascumque scivero, quocumque modo in negociis Mantue secretas tenebo et secreta earum, que sub domino potestate vel me vel sociis meis fient, donec fuerint publicata secreta bona fide tenebo nec alicui nescienti manifestabo nisi dominis vicariis vel potestati vel iudicibus vel sociis meis et consiliariis vel notariis, qui scribent attestaciones vel sententias, aut illis qui consiliis dandis interessent dum tantum non fraudulenter. Bona fide consilium dabo dominis vicariis et potestati in omnibus factis comunis Mantue et divisi secun-

dum quod melius videbitur et credidero expedire ad comunem profectum et utilitatem comunis Mantue, ita quod omnia que ratione mei officii vel potestatis vel per me fuerint facienda, bona fide sine fraude faciam secundum quod ad meum officium pertinebit nec aliquem in his dolum aut fraudem faciam nec fieri consenciam. Et si scivero aliquem facientem, infra quatuor dies dominis vicariis vel potestati vel consilio Mantue manifestabo nisi prius redditum fuerit nec lucrum aliquod occasione mei officii faciam nec aliqua alia occasione ab subditis comunis Mantue, vel aliquibus aliis, vel ecclesiasticis personis districtus Mantue aliquo ingenio per me vel per alium, preter id quod mihi dabitur vel conceditur de salario et preter id quod concessum est mihi per statuta comunis Mantue percipiam. Item si dominus potestas mihi vices suas comiserit, bona fide sine fraude observabo id quod in sacramento sui regiminis continetur secundum mihi concessa. Et hec omnia et alia scripta bona fide attendam et observabo usque ad finem mei officii, nisi iusto impedimento remanserit. Et cum scivero potestatem in aliquo contra suum sacramentum facere, ei reducam ad memoriam et legam ei omnia et singula capitula seu statuta posita et scripta in volumine statutorum Mantue et in dicto statuto studebo et manutenebo et augmentabo honorem et iurisdictionem et iura dominorum vicariorum Mantue et comunis Mantue et executioni mandabo omnia et singula que mihi per ipsos dominos vicarios vel eorum parte dicta fuerint.

Sacramentun sequiminis domini potestatis.

Iuro ego ad sancta Dei evangelia bona fide, sine fraude, remoto odio, amore, timore, precibus, precio, lucro, vel damno meo vel alieno, segnoratico, vassalatico, promissione facta vel facienda omnique alia causa vel ratione, obedire, attendere omnia precepta et mandata iusta que pertineant

ad officium domini potestatis, que potestas vel eius iudices vel milites, ore vel nuncio vel litteris, mihi fecerit ad eius et eorum voluntatem. Et omne meum posse prestabo et forciam dabo, cum armis et sine armis, et virtutem, omnibus modis, quibus potero, predictis dominis vicariis et potestati Mantue ad defendendum honorem comunis Mantue et ad exequendum omnia et singula de quibus ipse potestas tenetur et tenebitur toto tempore. Et bona fide consilium dabo et de partito ero quem meliorem credidero pro utilitate et bono statu dominorum vicariorum et comunis Mantue et secretum tenebo ad voluntatem dominorum vicariorum et potestatis quicquid secretum habuerint contra honorem et bonum statum dominorum vicariorum. Nec a consilio discedam sine eius licencia domini potestatis. Item si preceptum vel clamatum fuerit ex parte domini potestatis, vel campana sonuerit, vel rumor fuerit ad ipsos dominos vicarios et potestatem, cum armis et absque armis ad eorum voluntatem veniam et forciam eis et virtutem dabo ad conservandum honorem suum et bonum et tranquillum statum comunis Mantue. Preterea bamnitis comunis Mantue pro prodicione vel felonia, seu qui guerram comuni faciunt vel facient, seu per strata robata vel furto, nec opem nec auxilium dabo, nec eos sustinebo nec manutenebo, nec cum aliquo eorum per me nec per interpositam personam faciam aliquod parlamentum quousque in bannis manserint. Additum est hoc quod nichil expendatur aut detur pro comuni Mantue et nulle fiant expense in faciendo iurari et fieri sequimen domini potestatis [...]

Libro sexto

De sacramento ancianorum.

Anciani iurabunt et eorum officium erit manuteneere et conservare nobiles dominos Raynaldum et Botironum fratres de Bonacolsis, Mantue vicarios, in suis vicariatibus et

omni suo iure et iurisdictione et quasi, et eorum honores et iura et quasi, et iurisdictiones augere, introitus communis Mantue augmentare, et eiusdem comunis sumptus et expensas diminuerere, utilitatem rei publice privatorum commodis antepone, intendere et operam efficacem dare quod ludi et biscacie in civitate et districtu Mantue non fiant, quicquid inter eos dictum, examinatum aut reformatum fuerit secretum tenere et nullius propalare, si eis commissum fuerit secretum retineri, quociens campana, que sonat pro ancianorum congregatione, sonuerit, se ad locum eis constitutum congregare, violencias prohibere et illatas corrigere, intendere ne damna dentur in vinealibus infra tria miliaria neque in aliqua parte districtus Mantue, quicquid eis vel alicui eorum per dictos dominos vicarios dictum fuerit, aut litteris vel nuncio eis vel alicui eorum ex parte ipsorum dominorum vicariorum mandatum aut relatum fuerit, bona fide, sine fraude, celeriter adimplere et executioni mandare et mandari facere, statuta predicta dominorum vicariorum et comunis Mantue facta et facienda attendere et observare bona fide sine fraude, dictis dominis vicariis super his que coram eis vel aliquibus eorum exposuerit, consilium exhibere atque eciam super his, que ipsi facienda inter se examinabunt, fidele consilium impartiri. Item quod anciani vel aliqui eorum civitatem et districtum Mantue non exhibunt sine licencia ipsorum dominorum vicariorum, salvo semper et reservato in omnibus et per omnia arbitrio et plenitudine ipsorum dominorum vicariorum.

Fonte: *Statuta condita per ... Raynaldum et Botironum fratrum de Bonacolsis...* (Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova, Ms. 1377.)

Bibliografia: *Statuti bonacolsiani*, a cura di E. DEZZA, A. M. LORENZONI, M. VAINI, Mantova, Arcari, 2002

1310 agosto 10, Assisi

Istituzione dell'Indulgenza della Porziuncula (Perdono d'Assisi)

“Nolo aliud instrumentum, sed tantum sit carta Beata Virgo Maria, notarius sit Christus, et angeli sint testes”, sono le parole di san Francesco a Onorio III, che gli dava del “simplicone” per accontentarsi di un semplice assenso verbale, senza alcun “instrumentum”.

Frater Theobaldus Dei gratia episcopus Assisii universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in omnium Salvatore. Propter quorundam linguas detrahentium, qui celo invidie, vel forsitan ignorantia concitati, indulgentie Sancte Marie de Angelis, que est prope Assisium, indurata facie contradicunt, omnibus Christi fidelibus modum et formam et qualiter eam beatus Franciscus dum adhuc viveret a domino papa Honorio impetravit, presentibus litteris cogimur intimare. Cum staret beatus Franciscus apud Sanctam Mariam de Portiuncula, fuit sibi de nocte revelatum a Domino quatenus ad summum pontificem dominum Honorium, qui pro tempore erat Perusii, accederet pro indulgentia impetranda pro eadem ecclesia Sancte Marie de Portiuncula tunc reparata per ipsum. Qui de mane consurgens, vocavit fratrem Masseum de Marignano sotium suum, cum quo simul erat, et coram dicto domino Honorio se presentavit et dixit: «Sancte pater, nuper ad honorem virginis matris Christi reparavi vobis unam ecclesiam, supplico Sanctitati Vestre quod ponatis ibi indulgentiam absque oblationibus». Qui respondit: «Hoc convenienter fieri non posse, quoniam qui indulgentiam petit, oportet quod ipsam mereatur, manum apponendo adiutricem, sed indica mihi quot annos vis et quantum de indulgentia ponam ibi». Cui sanctus Franciscus respondit: «Sancte pater, placeat sanctitati vestre non dare annos sed

animas». Et dominus papa dixit: «Quomodo vis animas?». Beatus Franciscus respondit: «Sancte pater, volo, si placet sanctitati vestre, quod quicumque venerint ad istam ecclesiam confessi et contriti et sicut expedit per sacerdotem absoluti, absolvantur a pena et a culpa in celo et in terra a die baptismatis usque ad diem et horam introitus ecclesie supradicte». Dominus papa respondit: «Multum est quod petis, Francisce, nec enim est consuetudo Romane Curie talem indulgentiam exhibere». Beatus Franciscus respondit: «Domine, quod peto non ex parte mea, sed illius peto qui misit me, dominus Iesus Christus». Tunc dominus papa statim intulit, ter dicens: «Placet mihi quod habeas». Domini cardinales, qui tunc aderant, responderunt: «Videte domine, quoniam si huic talem indulgentiam exhibetis, ultramarinam destruitis et indulgentiam apostolorum Petri et Pauli ad nichilum redigetur et pro nichilo computabitur». Respondit dominus papa: «Dedimus et concessimus eam sibi, non possumus nec expedit id destruere quod factum est, sed modificemus eam ut tantum ad diem naturalem se extendat». Tunc vocavit sanctum Franciscum et dixit sibi:” Ecce ex nunc concedimus quod quicumque venerit et intraverit predictam ecclesiam bene confessus et contritus, sit absolutus a pena et a culpa, et hoc valere volumus singulis annis in perpetuum, tantum per diem naturalem, a primis vespers includendo noctem usque ad vespers sequentis diei». Tunc beatus Franciscus, inclinato capite, egrediebatur de palatio. Dominus papa, videns eum abire, vocans eum, dixit: “O simplicone quo vadis? Quid portas tu de huiusmodi indulgentia?”. Et beatus Franciscus respondit: “Tantum sufficit mihi verbum vestrum. Si opus Dei est, ipse suum opus habet manifestare. De huiusmodi ego nolo aliud instrumentum, sed tantum sit carta beata Virgo Maria, notarius sit Christus, et angeli sint testes». Ipse autem, recedens de Perusio et rediens versus Assisium, in me-

dio vie, in loco qui dicitur Colle, ubi erat locus leprosorum, cum sotio aliquantulum requiescens obdormivit. Excitatus vero, post orationem vocavit sotium et dixit sibi: «Frater Massee dico tibi ex parte Dei indulgentiam mihi exhibitam per summum pontificem esse consumatam in celis». Et hoc refert frater Marinus, nepos dicti fratris Massei, qui ab ore dicti avunculi sui frequenter audivit. Predictus autem frater Marinus noviter, circa annum Domini mlli. cccm. vii.iii., plenus dierum ac sanctitate quievit in Domino. Post mortem autem beati Francisci, frater Leo, unus de sotiis eius, vir probatissime vite, sicut ab ore sancti Francisci receperat, et frater Benedictus de Aretio, unus de sotiis sancti Francisci et frater Raynerius de Aretio, prout a dicto fratre Masseo habuerant, tam fratribus quam secularibus multa de ipsa indulgentia retulerunt, ex quibus plures hodie vivunt, qui hec omnia protestantur. Cum quanta autem sollemnitate per VII episcopos in consecratione ipsius ecclesie fuerit publicata scribere non intendimus, nisi solum illud quod Petrus calfanus, qui interfuit consecrationi predictae, dixit coram fratre Angelo ministro, fratre Bonifatio, fratre Guidone, fratre Bartholo de Perusio et aliis fratribus in loco Portiuncule, quod interfuit consecrationi predictae ecclesie, que facta fuit IV^o nonas augusti, et audivit beatum Franciscum predicantem coram dictis episcopis, et habebat quamdam cedulam in manu et dicebat: "Ego volo vos omnes mittere ad Paradisum et annuntio vobis indulgentiam quam habeo ab ore summi pontificis, et omnes vos qui venistis hodie et omnes qui venerint annuatim tali die bono corde et contrito habeant indulgentiam omnium peccatorum suorum ». [...]

Bibliografia: *Il notariato a Perugia*, a cura di R. ABBONDANZA, Milano, Giuffrè, 1973, p. 285 s.

1330, Sarzana

Il passaggio dal periodo del Comune consolare a quello podestarile non portò con sé mutamenti profondi nelle forme esteriori di potere, pur basandosi questo potere su una diversa forza politica. Il giuramento richiesto al podestà nel momento dell'assunzione del potere contenuto negli statuti di Sarzana del 1330 e quello prestato dai consoli del comune di Genova alla cittadinanza nel 1143 (vedi sopra) sono apparentemente poco diversi: in realtà la sostanza dei contenuti e la situazione politica da essi sottintesa, sono nettamente differenti.

Bibliografia: *L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale*, a cura di A. M. NADA PATRONE, Torino, Loescher, 1982.

Del giuramento del podestà

Giuro io podestà o rettore che sarò in Sarzana, avendo fatta la santa invocazione sui santi vangeli di Dio, toccando il volume, nel primo giorno del mio incarico o nel seguente, presente il parlamento generale del detto comune di compiere il mio ufficio bene e secondo la legalità, allontanati da me odio e amore, preghiere, denaro o paura, per giovamento, utilità e pace del comune e degli uomini di Sarzana. [Giuro] di difendere e migliorare i diritti, la pubblica giurisdizione, le consuetudini e la posizione del detto comune in buona fede e senza frode e di non sminuirli o permettere che vengano sminuiti in nessun modo o maniera.

E [giuro] di rendere giustizia ai richiedenti nelle cause civili e criminali secondo le leggi e i capitoli della detta terra.

E per rendere giustizia sarò presente ogni giorno e nell'orario prestabilito al banco della giustizia, se sarà necessario.

E darò spiegazione del mio operato ogni giorno, se qualcuno me lo chiederà.

Nel consiglio generale della detta terra con il consenso degli assessori di Sarzana, o quando sarà opportuno, farò le con-

danne e le assoluzioni, ogni due mesi, ed esigerò le multe, passati dieci giorni, secondo le mie possibilità, a meno che non siano prorogate con una richiesta di appello. Delle quali multe la metà toccherà al comune di Pisa e l'altra metà sarà riservata al comune di Sarzana.

Osserverò e farò osservare gli statuti, le riforme e i decreti del comune di Sarzana, presenti e futuri, purché non siano contrari a qualche statuto contenuto nel presente volume. Né consentirò che qualche statuto del detto comune sia cassato, mutato, sospeso o gli sia fatta qualche deroga in qualche atto pubblico o privato, a meno che ogni volta i detti statuti siano riconosciuti unanimamente passibili di rinnovamento. E se qualche cosa sarà fatto contro questi, non abbia alcun valore. Né intorno a questa questione impetrerò licenza di dispensa, né per me, né per altra persona; né consentirò che sia concessa questa licenza se dagli anziani di questa città non sarà stata prima impetrata tale licenza.

Manterrò nei loro diritti i pupilli, le vedove, gli orfani, gli ecclesiastici e le altre persone sottoposte alla mia giurisdizione.

Non pernoterò fuori la detta terra senza licenza degli anziani del popolo della città di Pisa.

E tutte le condanne, gli introiti e i redditi del detto comune farò pervenire nelle mani del camerario della detta terra al più presto possibile.

Né consentirò che delle sostanze del detto comune si spenda qualcosa in contrasto con gli statuti o con le riforme degli stessi statuti comunali.

Non accetterò il salario attinente al mio ufficio dal detto comune se non per il periodo in cui io effettivamente presterò servizio e non prenderò nulla di più di quello che a me tocca a seconda dello statuto.

E farò in buona fede e senza frode tutte le altre cose che saranno opportune al mio ufficio.

E starò al sindacato* nel tempo stabilito nelle presenti costituzioni.

(*) Severo controllo a cui veniva sottoposto l'operato del podestà al termine della sua carica; per questo motivo al momento dell'assunzione al potere pagava una cauzione (per risarcire gli eventuali danni) e talvolta era costretto persino ad offrire ostaggi.

Fonte: I. GIANFRANCESCHI, *Gli statuti di Sarzana del 1330*, in *Collana Storica della Liguria Orientale*, III, Bordighera, 1965, pp. 17-18.

1335, Piacenza

De iuramento consulum

Iuro ego Consul collegii notariorum ad sancta Dei evangelia quod bona fide et sine fraude remotis odio amore timore precio et precibus speciali lucro et damno meo et alieno regam protegam et defendam et manutenebo totis viribus cum effectu collegium notariorum et omnes et singulos de ipso collegio tam civitatis quam districtus Placentie in omnibus eorum iuribus et honore per totum tempus mei consulatus. Et attendam et observabo omne statutum et omnia statuta inferius denotata. Et pro salario mei consulatus sex mensium contentus era in quadraginta sol. plac. quos habere possim et debeam de avere collegii notariorum Placentie scilicet quilibet consul nec ultra id aliquid recipiam nec in me pervenire permittam modo aliquo vel ingenio seu occasione aliqua a communi nec ab aliquibus singulis personis. Et rationem reddam et faciam cuilibet conquerenti de aliquo notario occasione officii notarie seu occasione alicuius notarii delinquentis in aliquo officio ordinario vel extraordinario civitatis vel districtus Placentie. Et infra mensem mei consulatus iurare faciam omnes notarios civitatis Placentie sequellam mei consulatus et de attendendo et observando precepta consulum et cuiuslibet eorum et contra statuta vel reformationes non venire vel facere.

De hiis qui recusaverint iurare precepta consulum et non obediverint mandatis eorum

Item statutum est quod si quis notarius civitatis Placentie vel districtus recusaverit iurare precepta consulum seu consulibus notariorum obedire que ipsi vel unus eorum fecerint pro officio notarie vel in aliquo rebellis vel inobediens fuerit teneantur consules ab eo auferre pro banno pro primo precepto v sol. et pro secundo precepto x sol. et pro tertio precepto xx sol. et pro quarto precepto xl sol. et pro quinto precepto lx sol. si tantum in contumacia perseveraverit. De quibus bannis seu aliquo eorum gratia vel remissa nemini fiat. Et dictum bannum ipsi consules teneantur infra mensem post delictum commissum exigere et in communi notariorum ponere. Alioquin quilibet dictorum consulum sindicetur in decem sol. qualibet vice. Et si notarius ipse in sua contumacia perseverans predicto precepto sive preceptis obedire contempserit a consilio et officio notarie amoveatur et hoc sine tenore. Et si quis requisitus fuerit ab aliquo consulum vel per cursorem eorum quod veniat ad aliquem locum et illud contempserit liceat ipsis consulibus auferre pro banno ipsi talli inobedienti usque ad duodecim den.

Quod quilibet notarius officialis teneatur iurare in presentia consulum illud officium bene et legaliter exercere

Item statutum est quod quilibet notarius qui electus fuerit pro communi Placentie ad aliquod officium ordinarium vel extraordinarium vel ille qui illud officium licite facere pro electo poterit vel debet iurare teneatur in presentia consulum collegii ipsum officium manu propria bene et legaliter exercere. Quod sacramentum consules teneantur expresse prestari facere ab eo qui debuerit illud officium exercere, et ipse notarius teneatur ipsum officium iurare ante quam accedat ad illud exercendum in pena xx sol. et nichilominus iurare teneatur ut superius est expressum.

Fonte: *Statuta notariorum Collegii Placentiae* (Biblioteca Trivulziana di Milano, Ms. 1450).

Bibliografia: C. PECORELLA, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 36-58.

1389, Dervio (Lecco)

Giuramento del Rettore

De iuramento Rectoris et eius officio

In primis quidem statutum et ordinatum est quod quilibet potestas, vicarius, rector vel quovis nomine nuncupetur, in introitu sui regiminis antequam se intromittat de ipso regimine, iurare teneatur et debeat ad sancta Dei evangelia, manu tactis scripturis, in consilio comunis et hominum de Dervio, in manibus unius ex consiliariis dicti comunis vel notarii dicti comuni: qui notarius legat vulgariter bene presens statutum dicto rectori intrare debenti, quod ipse rector, ad honorem Dei Patris omnipotentis et Filii et Spiritus sancti et beate virginis Marie et beati Petri apostoli, patroni plebis dicti comunis et totius curie celestis, et ad honorem et bonum statum sancte Mediolanensis ecclesie et suorum pastorum et pro bono, tranquillo et pacifico statu illustris principis et magnifici excelsi domini nostri prelibati, protectoris et conservatoris dicti comunis pro ipsa Mediolanensi ecclesia, et pro comodo et utilitate dicti comunis, Deum semper ante oculos proponendo, reget et gubernabit, consulet conservabit et manutenebit toto tempore sui regiminis suo posse et scire et homines et singulares personas dicti comunis Dervii bona fide, sine fraude; et quod ipse non fraudabit, nec suo scire et posse fraudari permittet de bonis, iuribus et rebus dicti comunis Dervii, nec alicuius persone ipsius. Et si de avere ipsius comunis in sua potestate pervenerit aut alicuius sue familie vel suo scire pervenerit in potestate, dominio vel utilitate alicuius persone directe vel indirecte, ipse rector reddet

per se bonam, legiitimam et completam rationem dictis comuni et hominibus de Dervio; et alias quascumque personas reddere fatiet toto suo posse et scire, ex vinculo et debito sui sacramenti; et quod manutenebit, defendet et conservabit iura, actiones et rationes et etiam statuta dicti comunis Dervii; viduas, orfanos, pauperes et miserabiles personas manutenebit et eis et cuilibet eorum reddet et fatiet toto suo posse et scire iustitiam debitam et favorabilem. Et generaliter cuilibet persone in suo gradu rationem et justitiam fatiet, obmissa ab eo omni acceptatione personarum, et que utilia ipsius comunis et aliarum personarum fatiet et procurabit et inutilia pretermittet bona fide, sine fraude. Et predicta omnia pro viribus adimplebit, et formam statutorum dicti comunis conservabit, remotis ab eo odio, ira et omni mala voluntate, amore, timore, prece, pretio, profectu, damno suo vel alieno, amicitia, benevolentia ac minis et omni fraude et machinatione dolosa, sed omni veritate et iustitia conservatis. Ita Deus eum adiuvet et sancta Dei evangelia, quod quidem sacrum apareat. Simile sacramentum teneatur facere quilibet locumtenens dicti rectoris et quilibet consul dicti comunis ante quod exerceat offitium rectoris dicti comunis, et si non iuraverit, non possit, nec debeat dictum offitium rectoris seu vicarii aliquo modo exercere.

[Traduzione italiana]: *In primo luogo si stabilisce che ogni Podestà, Rettore, Vicario o come lo si voglia chiamare, all'inizio del proprio mandato, prima di assumere l'incarico, sia tenuto a prestare giuramento davanti ai Santi Vangeli di Dio nel Consiglio del Comune e degli uomini di Dervio nelle mani di uno dei consiglieri o del notaio del Comune, che dovrà leggere al Rettore che stia entrando in carica il presente articolo in lingua volgare. Con tale giuramento, ad onore di Dio Padre Onnipotente, del Figlio e dello Spirito Santo, della Beata Vergine Maria, del Beato Pietro Apo-*

stolo, patrono della Pieve del Comune, e di tutta la corte celeste, e ad onore e bene della Santa Chiesa Milanese e dei suoi Pastori, per il vantaggio, la tranquillità e la pace dell'Illustre Principe, Magnifico ed Eccelso Signore nostro protettore e conservatore del Comune per la medesima Chiesa Milanese, e per il benessere e l'utilità del Comune, mantenendo sempre dinanzi agli occhi la volontà di Dio, il Rettore si impegnerà a:

- *reggere, governare, curare, conservare e mantenere durante il periodo che rimarrà in carica, con tutta la propria volontà e capacità, gli uomini e le singole persone del Comune, con coscienza ed onestà;*
- *non frodare e non permettere di frodare beni, diritti e cose del Comune di Dervio o dei suoi abitanti;*
- *rendere conto al Comune e agli uomini di Dervio, nel caso giungesse denaro del Comune nelle sue mani o di qualcuno della sua famiglia o se venisse a sapere che qualcuno ne sia giunto direttamente o indirettamente in possesso;*
- *fare tutto il possibile affinché ogni altra persona ne renda conto, per l'impegno assunto con il proprio giuramento;*
- *mantenere, difendere e salvaguardare diritti, azioni e ragioni e anche il presente Statuto del Comune di Dervio;*
- *occuparsi delle vedove, degli orfani, dei poveri ed indigenti e di rendere loro la dovuta giustizia e sostegno, secondo tutte le proprie possibilità;*
- *rendere giustizia in generale ad ogni altra persona in qualsiasi condizione si trovi senza distinzioni e favoritismi di alcun genere;*
- *fare e procurare con lealtà e onestà tutto ciò che sia di utilità per il Comune e gli abitanti, lasciando da parte tutto ciò che sia inutile o dannoso;*
- *adempiere le dette funzioni con tutte le forze osservando le disposizioni dello Statuto, tenendo lontano da sé odio, ira, ogni cattiva volontà, favoreggiamenti, timori, suppli-*

che, il proprio tornaconto, danno proprio e altrui, amicizie, minacce, inganni e ogni dolosa macchinazione, tenendo invece presente la verità e la giustizia.

Così Dio e i suoi santi Vangeli lo aiutino.

Sia tenuto a prestare un simile giuramento chiunque occupi il posto di Rettore e ogni console del Comune prima di assumere la propria carica. Chi non avesse giurato, non possa e non debba esercitare l'ufficio di Rettore o di Vicario nemmeno per brevissimo tempo.

Fonte: <http://www.dervio.org/c097030/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/139>

Bibliografia: *Statuto del Comune di Dervio: anno 1389*, [a cura di] M. CASANOVA, R. POZZI, Dervio, Comune, 2003.

1396 Milano

Prima della materiale iscrizione alla matricola, il notaio doveva prestare solenne giuramento, alla presenza degli esaminatori, di “bona fide gerere et facere officium tabellionatus”: in particolare doveva impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni statutarie e collegiali nonché a comunicare tempestivamente agli Abati, qualora ne fosse venuto a conoscenza, i nomi di coloro che “cartam falsam fecisse vel dixisse falsum testimonium vel produxisse falsum testem”. Scopo evidente di quest'ultimo impegno era quello di assicurare la collaborazione di tutti i collegiati alla repressione dei reati professionali.

La creazione dei notai da parte del conte palatino prevedeva come requisito la prestazione di un giuramento da parte del candidato di “instrumenta conficere sine simulatione, machinatione, falsitate atque dolo in membranis et non in cartis abrasis”; inoltre egli doveva prestare giuramento di fedeltà all'Imperatore.

Fonte: *Statuta civitatis Mediolani 1396*, “De sacramento fiendo per notarios tempore quo recipientur in Collegio”, f. 86 r.; *Statuta civilia*

civitatis Mediolani 1498, stesso titolo, cap. CCCLV, in O. CARPANI, *Leges et statuta Ducatus Mediolanensis*, Milano, 1616.

Bibliografia: A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 147- 155.

1412, Parma

Il nuovo ordinamento dello *Studium* parmense del Quattrocento, nella forma di università degli studenti, dettato con gli statuti dell'*universitas scholariorum* degli studenti di legge, redatti nel 1412-1414, prevedeva che in occasione delle lauree l'addottorando, dopo che un dottore aveva pronunciato un discorso d'occasione ed avergli conferito la *licentia ascendendi ad cathedram magistralem*, doveva prestare giuramento al Rettore dell'Università degli scolari. Quello degli insegnanti di legge era del seguente tenore: "Giurerete voi sui Santi Evangelii corporalmente toccati, di non compiere mai nulla che sia contro l'onore e lo stato dell'illustre e magnifico signor nostro marchese (il riferimento è a Nicolò III d'Este, marchese di Ferrara, che governò a Parma in qualità di vicario imperiale dal 1409) e del Comune di Parma, e contro l'onore e lo stato di quest'alma università. Giurerete anche, se vi capiti di restare presso lo Studio di Parma, di obbedire ai miei precetti e ai mandati dei successori, che saranno rettori, nelle cose lecite ed oneste e di osservare tutti gli statuti di quest'alma università tanto editi, quanto da pubblicarsi, né di sottrarvi in alcun modo agli statuti stessi".

Il futuro professore doveva giurare che avrebbe osservato tutto quanto gli era stato richiesto. Come si vede la subordinazione dei dottori agli scolari non poteva essere più completa.

Bibliografia: U. GUALAZZINI, *L'università di Parma dalle origini al 1545*, a cura di F. MICOLO, Parma, 2001, p. 176.

Statuta collegii doctorum utriusque iuris felicis Studii parmensis (1412-1416)

De modo et forma recipiendi aliquem in collegio

Item quod quilibet qui in dicto collegio recipi velit, teneatur et debeat iurare in manibus prioris dicti collegii suo posse defendere, et augmentare honorem et statum collegii, et conservare etiam statuta et consuetudines dicti collegii et Studij parmensis, et obedire priori tunc temporis existenti, et successoribus suis in licitis et honestis. Et super propositione ipsius prioris consulatur per aliquem doctorem; et postea per priorem fiat partitum ad fabas albas et nigras, quibus placet de receptione ipsius et non receptione. Qui taliter recipiendus in dicto collegio teneatur et debeat solvere collegio predicto pro introitu collegii, ducatos tres auri, si pater eius fuerit de dicto collegio. Si autem pater eius non fuerit de dicto collegio, tunc solvat ducatos sex auri et fieri faciat collationem dicto collegio de confectionibus et malvasia ac vino, prout moris est. [...]

Addictio ad suprascriptum statutum

[...] Declarantes, addentes et volentes, quod quotiens deliberatum fuerit per dictum collegium, aliquem recipiendum et admittendum esse, antequam ad receptiones et admissiones talis recipiendi vel admittendi procedatur, per prius, omnes et singuli doctores de dicto collegio, Scripturis corporaliter tactis, iurent et iurare debeant in manibus domini prioris, qui pro tempore fuerit, quod nullus, nec aliquis ipsorum dominorum doctorum de dicto collegio clam vel palam restituat, nec restitui faciat et seu restitutioni non consenciet quovis modo per directum vel per indirectum, nec per aliquam aliam viam que dici vel excogitari posset sub pena periurii, nec in particulari, nec in comuni idem sive partem eius quod ipsum tangit vel tangere posset, vel



TAV. 13

Diebold Schilling, *Cronaca illustrata*, 1513, miniatura (Biblioteca Centrale Universitaria di Lucerna, S 23)

debet, pro introitu dicti collegii talis recipiendi vel recepti.
[...]

De iuramento presentando per scolarem examinandum

Item rendentes debitum honorem hiis qui onera tulerunt, statuerunt quod nullus admittatur ad examen nisi prius iuraverit in manibus domini prioris collegii servare statuta collegii predicti pertinentia ad examen et eius conventum, si ipsum contingerit conventuari. Et si conventuari voluerit, recipiet conventum et doctoratum suum in civitate et Studio parmensi, et non alibi, sub illis doctoribus sub quibus fuerit presentatus. Eisque et collegio faciet debitum suum, tam in vestibus, pecunia et aliis rebus, quam in aliis debitis et in talibus consuetis ipsis doctoribus et collegio. Et quod sui promotores nullam possint facere gratiam absque deliberatione collegii vel maioris partis.

Fonte (per tutti i testi di questo capitolo): *Statuta universitatis scholarium iuristarum Studii parmensis digesta anno MCCCCXIV* (Archivio di Stato di Parma, *Fondo Comune di Parma*, b. 191).

Bibliografia: U. GUALAZZINI, *Corpus statutorum collegiorum almi studii parmensis*, a cura di F. MICOLO, Parma 2001 (prima ed. 1946; seconda ed. 1978), p. 35 s.

De forma iuramenti rectoris

Gradum rectoratus acceptans statim postquam acceptaverit sub hac forma corporale subeat sacramentum, scilicet: Quod est scholaris nostre universitatis et clericus non coniugatus nec professus alicuius religionis, et quod pro posse procurabit que pertinent ad bonum statum Studii et universitatis scholarium canonistarum et legistarum Parme commorantium, et iurabit insuper procurare fideliter et sine fraude quod sibi tempore statuto successor ydoneus eligatur et iurabit post finem sui regiminis per mensem integrum Parme permanere, et stare iuri, prout contra eum inventum

fuerit, et super penis solvendis suo successori obedire, vel si eum recedere oportuerit, ex aliqua iusta causa, dimittet ydoneos fideiussores coram rectore novo et quatuor electis ad sindicandum, qui fideiussor promittat pro eo iudicatum solvi sub iuratoria cautione, vel coram rectore et consiliariis tantum; scilicet ante electionem dictorum quatuor sindicorum. Item quod si, suo durante officio se infra mensem vel absque spe reversionis oportuerit absentare, ydoneam et sufficientem cautionem dimittet de omni ratione reddenda et de omni damno et interesse resarciendis, etiam si dicta cautio ab eis non fuerit petita. Hoc autem statutum totum usque ad finem tempore iuramenti dicti rectoris volumus per notarium nostre universitatis legi, non obstante aliqua prohibitione sibi facta, sub pena decem librarum imperialium universitati pariter applicanda.

Bibliografia: U. GUALAZZINI, *Corpus statutorum collegiorum almi studii parmensis*, cit., p. 113.

De iuramento domini potestatis et capitanei Parme

Cum spiritualia sine temporalibus diu esse non possint et alterum alterius auxilio indigeat sublevari saltem aliquali adminiculo interveniente, ideo presenti edicto statuimus quod quilibet potestas seu capitaneus qui pro tempore fuerit assumptus ad regimen huius inclite civitatis Parme in principio sui regiminis vel post, cum per rectorem fuerit requisitus, quandocumque teneatur sub hac forma prestare iuramentum quod rectori dabit auxilium et favorem et consilium, quotiens predictus rector petierit in hiis que spectant ad suum officium. Item mandabit sententias rectoris executioni; et quoties per rectorem fuerit requisitus, iusticiam expeditiam faciet scolari agenti contra civem vel alium, summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii, et quod remittet scolarem vel scolares, quotiens suus rector eum vel eos vindicaverit a sua iurisdictione, et

quod ubi contingit, quod propter aliquod crimen oppositum contra scolarem, predictus scholaris capi debeat, quod miles suus vel alii sui familiares ipsum ducant curialiter, et non vituperose seu ignominiose. Et cum fuerit detentus in palacio, immediate dominus potestas teneatur domino rectori denunciare. Si vero contingat eum debere duci, eo quod repertus est scholaris cum armis prohibitis, si ipse scholaris satisdaret militi vel alteri familiari suo ydoneo de presentando se coram ipso rectore, quo(mo)do debeat ipsum relaxare. Qui miles teneatur ire ad domum illius quem volet dare in fideiussorem, et hoc precipere teneatur predictis militi et familiaribus suis. Sin autem noluerit vel non potuerit dare fideiussorem, tunc teneatur eum honeste ducere ad domum domini potestatis, et eum in eiusdem manibus relaxare. Qui rector teneatur ipsum sic repertum condemnare ipsius rectoris arbitrio, nec ipsum relaxare debeat, donec fideiussorem ydoneum dederit: et si rector negligens fuerit predicta executioni mandare, puniatur in eius sindicatu omnino arbitrio sindicorum. Item teneatur potestas sive capitaneus, quandocumque per rectorem fuerit requisitus, suam dare familiam dicti potestatis sive capitanei sumptibus et expensis. Item quod servabit, personaliter tractabit scolares et statuta universitatis facta et fienda.

Bibliografia: U. GUALAZZINI, *Corpus statutorum collegiorum almi studii parmensis*, cit., p. 119.

De iuramento consiliariorum et eorum sedibus

Omnes consilarii in sui officii principio, sive sint principales sive subsituti, iurent suo rectori ultra generale sacramentum quod prius et preter ut scholaris eis prestare teneatur, omni corruptione remota, suum officium et quicquid ratione officii spectabit ad eos fideliter exercebunt, vocati per suum rectorem venient nisi iustum habuerint impedi-

mentum; statuta, que ipsorum officium respiciunt, bona fide servabunt, quod in tractatu consiliariorum secretum erit indictum, nulli pudent contra formam indicti de hiis que spectant ad eorum officium faciendis obligationem vel certam et expressam promissionem alicui non facient, et quod nominati super consilio a rectore requisiti respondebunt et dabunt fidele consilium; et quod si se absentaverint animo trahendi moram extra studium ultra mensem, de natione vel consiliario sua alium idoneum ceteri consilarii eligere procurabunt.

Item volumus et ordinamus, dum universitas congregatur ad aliquid ordinandum vel rectorem eligendum, dictos consiliarios astare rectori, et in banchis in quibus sedere rectorem contingerit, et soli dicti consilarii sedeant, nec alii sedere debeant, sub pena x. solidorum, exceptis hiis quos rector vocaret, et exceptis statutariis, qui in sedendo et aliis fiendis antecedant consiliarios et ceteros post rectorem, ut infra in statuto *De statutariis* continetur, pena periurii iminente rectori, qui statutum istud non fecerit servari et non servaverit.

Bibliografia: U. GUALAZZINI, *Corpus statutorum collegiorum almi studii parmensis*, cit., p. 124.

De creatione notarii, et quantum duret eius officium, et iuramento eius

[...] Notarius autem noviter electus, vel antiquus modo superius espresso confirmatus semper novo rectori iurare teneatur quod ipsi rectori obediet, et ad ipsius vocationem simplicem veniet, honorem et statum universitatis bona fide promovebit, secreta sibi per rectorem et consiliarios vel universitatem indicta celabit, et servabit statuta universitatis, que ad suum officium spectant.

Bibliografia: U. GUALAZZINI, *Corpus statutorum collegiorum almi studii parmensis*, cit., p. 135.

De forma iuramenti doctorum

Baiuli legis utriusque, scilicet doctores iuris canonici et civilis actu legentes, singulis annis iurabunt rectori omnia statuta facta et fienda servare approbata et iurata per universitatem, obedire rectori in licitis et honestis, et quod ad vocationem rectoris venient quotiens per generalem bidellum fuerint requisiti sub pena xx. solidorum et ascendant palacium et proponant coram potestate, capitaneo, anzianis et aliis officialibus communis Parme per ipsum rectorem iniunctum. Et hoc iuramentum teneatur rector exigere infra quindecim dies post electionem et acceptationem capitanei sub pena periurii quam ipso iure incurrat et xx. solidorum pro quolibet. Ac etiam teneatur predictus rector exigere a dictis doctoribus specialiter iuramentum de non advocando neque procurando contra aliquem scolarem nostre universitatis, sub pena periurii et privationis omni commodo et honore nostre universitatis, in qua volumus incurrere ipso facto, nisi doctor esset iuridice et legitime exemptus super hoc. De qua exemptione coram rectore et consiliariis infra quindecim dies computandos a die citationis, requisitionis seu vocationis de eo facte ad iuramentum prestandum facere debeat plenam fidem, et si infra predictum tempus vel terminum plenam fidem non fecerint, omnimode iurare teneantur, et rector sub pena predicta sit astrictus ad exequendum. Et si aliquis doctor peremptorie requisitus non venerit ad iurandum vel allegandum suum privilegium, ut supra diximus, predictus doctor rectoris arbitrio puniatur. Statuentes quod dictus rector super hoc iuramento remittendo alicui doctori nullam petitionem vel propositionem inter consiliarios vel universitatem recipere vel facere audeat, pena periurii ipso facto imminente rectori si contrafecerit per se vel alios, etiam si ad hoc solummodo [se] habilitari petierit, si contra hoc aliquid per se vel alium presumpserit quoquo modo vel ingenio attentare. Quam penam privatio-

nis et periurii scholaris, vel proponens, ipso facto incurrat, et si de facto fuerit concessum, illud quod fuerit petatum, ipso iure non valeat. Doctores autem non legentes ad generales conuocationes [universitatis] astringi nolumus. Volumus tamen quod doctores non legentes non possint presentare ad publicum vel privatam examen aliquem qui non sit vel erit privatus vel prohibitus a rectore nostre universitatis, et hoc teneantur singulis annis iurare in manibus rectoris, ac etiam quod nichil faciant in preiudicium nostre universitatis. Quod si aliquis doctor non legens inventus fuerit contumax in iurando rectori secundum formam supradictam, vel inobediens rectori, pro qualibet inobedientia pena xx. solidorum multetur. Et nullus qui gaudeat vel gaudere velit privilegiis nostre universitatis possit sub tali contumacia recipere conventum in iure canonico vel civili, vel privatam examinationem, vel aliquod doctoratus insigne. Et quilibet rector, elapsis predictis quindecim diebus, sub pena periurii suum scolarem prohibere teneatur, et si scholaris prohibitus per rectorem quemcumque sub eo doctore subierit privatam vel publicam vel receperit aliquod insigne, ultra penam periurii, exigatur pena xx. solidorum universitati applicanda hoc si rector prohibuerit. Que doctoris contumacia infra annum non valeat relaxari nec fiat habilis ad predicta, licet ad suam inobedientiam purgandam, rectori secundum formam statutorum predictorum prestiterit iuramentum, nisi in universitate a maiori parte fuerit ottentum; et qui contrafecerit, etiam si solum se fecerit per talem doctorem canzellario presentari, ipso facto sit privatus commodis universitatis ultra penam periurii. Quod intelligimus ut supra diximus. Et notarius teneatur vigore huius statuti publice denunciare privatum, et rector ad hoc faciendum teneatur compellere predictum notarium. Et quilibet scholaris, qui hoc sciverit, teneatur in virtute prestiti sacramenti talem sic privatum contra formam huius statuti sic facientem rectori denun-

ciare, ut privatus per notarium publice denunciatur. Si vero dictus scholaris sic privatus sit de universitate nunquam possit esse amplius, ymo etsi per rectorem ignorantem fuerit receptus, ex vi huius statuti reputetur tanquam privatus, et scolares teneantur eum vitare tanquam privatum omni commodo et honore universitatis, et nullus scholaris ipsum admittat in societate nisi ottentum in universitate fuerit, ut predicatur. Et predicta omnia volumus inviolabiliter observari pena periurii et privationis officii imminente rectore, quam penam ipso facto incurrat, vel si ipse proposuerit vel proponentem audiverit de tollendo isto statuto in toto vel in parte, et si de facto contingerit aliquid esse ottentum contra sue preter istud statutum, volumus ipso iure quod factum erit nullius esse momenti. Hoc autem statutum legatur per scolas bis in anno, scilicet in principio studii infra mensem, et post creationem rectoris infra x dies.

Bibliografia: U. GUALAZZINI, *Corpus statutorum collegiorum almi studii parmensis*, cit., p. 147.

Triplex iuramentum promovendorum ad doctoratum

Item statuimus quod si aliquis scholaris voluerit promoveri in iure canonico vel civili primo per consiliarium sue nationis vel consiliarie, vel si haberi non possit per alium consiliarium sue universitatis rectori debeat presentari, quem rector non debeat admittere nisi iuratum et matriculatum inveniat, cui iuret se legitimo tempore audivisse vel aliter legisse vel repetisse secundum formam nostrorum statutorum. Et predictum prestito iuramento faciat se per doctorem suum cancellario vel eius vicario presentari: non prestito iuramento predicto, si aliquis se fecerit presentari, eius examinatio per quatuor menses differatur. Secundo antequam privatam suam recipiat publice iurabit in presentia rectoris et astantium quod rectori suo, vel doctori, vel doctoribus, vel scholaribus vel alicui alii nichil dedit vel promisit seu dabit

intuitu sue promotionis vel laboris, exceptis illis personis, quibus statuta nostra dari permittunt vel iubent, ita tamen quod forma nostrorum statutorum in aliis personis circa dictos debeat observari. Hoc autem iuramentum secundum exigat episcopus parmensis vel eius vicarius. Tercio cum sedet in maiori ecclesia promovendus ad publicam suo rectori publice hoc sacramentum deferenti antequam examinatio inchoetur iuret se nunquam contra universitatem nostram verbo vel facto patrocinium, auxilium vel favorem prestaturum, nec contra scolarem, nisi suam vel suorum iniuriam prosequatur. Et si contingat eum remanere Parme obediet rectori in licitis et honestis et universitatis statuta servabit. Item quod nullus dictum iusiurandum recuset. Alias rector precipi faciat imminente omnibus doctoribus et scolaribus in ecclesia episcopatus astantibus ut statim de illa ecclesia exire debeant, cum quibus ipse rector exeat sub pena prestiti iuramenti, pena etiam periurii eidem doctorando qui tale sacramentum prestare refutaverit imminente.

Bibliografia: U. GUALAZZINI, *Corpus statutorum collegiorum almi studii parmensis*, cit., p. 165.

1415, Fabriano

Giuramento del podestà

[Traduzione italiana]


Proemio e prima rubrica degli Statuti comunali del 1415.

A lode, onore e gloria della santa Trinità e della Beata Vergine Maria, degli apostoli Pietro e Paolo, di S. Giovanni Battista, profeta e annunciatore della venuta del nostro Signore Gesù Cristo e di San Venanzo, protettore della patria celeste del comune e degli uomini della Terra di Fabriano, ad onore, magnificenza ed esaltazione e conservazione della fortunata condizione del magnifico signore Tommaso Chiavelli, vicario *in temporalibus* per la santa Chiesa romana della Terra di Fabriano e del suo distretto, governatore generale,

e dei suoi figli, e per la pacifica e tranquilla condizione della Terra di Fabriano. Questi sono gli statuti e gli ordinamenti della Terra di Fabriano, tratti dagli antichi statuti e ordinamenti comunali, riscritti e redatti in pubblica forma su ordine e volontà del magnifico signore Tommaso Chiavelli nell'anno 1415.

Elezione e giuramento del Podestà e dei suoi ufficiali

Poichè la decisione del legislatore ha stabilito che giova molto alle città disporre del diritto e delle leggi, solo se vi è qualcuno capace di amministrarle, stabiliamo e ordiniamo pertanto che ogni sei mesi si elegga un podestà o viciario della terra di Fabriano. Questi deve condurre con sè, come risulta dal testo di conferimento della sua elezione, giudici, ufficiali, notai, personale di servizio (*domicelli atque famuli*) e cavalli. E per sè e per tali ufficiali riceverà lo stipendio nella quantità di denaro e nelle modalità stabilite nel testo di conferimento della sua elezione. Il podestà e i suoi ufficiali all'inizio del loro mandato dovranno giurare personalmente, tenendo in mano le Sacre Scritture, di fronte al magnifico signore Tommaso Chiavelli o del cancelliere della terra, in rappresentanza del comune e degli uomini della terra di Fabriano, di accettare l'incarico e di esercitarlo secondo la legge. E si impegnerà a governare gli uomini della terra di Fabriano in modo equo e garantendo la pace, e ad amministrare la giustizia tanto nei confronti dei nobili che dei popolani (*maiores et minores*), in modo conforme agli statuti della terra. Difenderà nei beni e nella persona le vedove, gli orfani, gli adolescenti e i poveri e li aiuterà, senza ovviamente recare pregiudizio a terzi. Manterrà e conserverà le arti e gli artigiani, in modo conforme agli statuti della terra. Osserverà, nei casi non contemplati dallo statuto comunale, il diritto comune, il diritto canonico e le buone consuetudini (*laudabiles consuetudines*) della terra.



Tav. 14

Belbello da Pavia, *Messale di Barbara di Brandeburgo*, 1442-1465, manoscritto miniato (Museo diocesano di arte sacra Francesco Gonzaga di Mantova)

Cercherà di mantenere e accrescere per quanto possibile i privilegi, i diritti e la giurisdizione del comune. Osserverà gli statuti e le deliberazioni fatte in passato e per il futuro dal magnifico signore Tommaso Chiavelli. Risiederà continuamente con i suoi ufficiali a Fabriano [...] e alla fine del mandato resterà ancora nella città per l'esame di sindacato per il tempo stabilito nel testo di conferimento della sua elezione.

Fonte: Archivio storico comunale di Fabriano, *Sezione cancelleria, Statuti*, 2, cc. 7v-8r. Consultabile al link: http://www.fabrianostorica.it/fonti/statuto_comunale.htm

Bibliografia: *Lo statuto comunale di Fabriano (1415)*, a cura di G. AVARUCCI e U. PAOLI, Fabriano, 1999, pp. 32-34.

1445, Assisi

I peccati del notaio nella legislazione sinodale di Perugia
De notariis

Quicumque notarius qui non devotus nostre curie rogatus fuerit de aliqua protestatione vel appellatione vel alia quacumque scriptura coram nobis vel nostro vicario proponenda sine nostra vel ipsius vicarii speciali licentia, ipsam scripturam, sive sit appellatoria sive protestatoria vel alia scriptura in quacumque forma concepta, infra quinque dierum spacium nobis vel nostro vicario in formam publicam tradere teneatur, nichil a nobis vel nostra curia recepturus. Alioquin si ipsam nobis non traderet, ut prefertur, canonica monitione premissa, in ipsam excommunicationis sententiam promulgamus, a qua nullatenus absolvatur, nisi prius partis que ex eius negligencia ledetur de danpnis et expensis et interesse satisfecerit vel amicabiliter composuerit cum eodem [sic].

De notariis ut non [conficiant] falsa instrumenta

Mandamus quod nullus notarius vei aliquis alius falsa in-

strumenta conficiant aut aliam scripturam que nisi in forma publica redeggi debeat, vel aliquid falsum inserat seu quod actum non fuerit inter partes conscribat, vel aliquid quod sit actum scienter obmittat, vel etiam persona cuiuscum que status et conditionis existat predicta vel aliquid predictorum, fieri faciat, aut procuret aut prestet suum consilium, auxilium vel favorem quomodolibet in predictis vel aliquid [sic] predictorum, vel instrumentis, litteris vel scripturis quibuscumque falsis vel falsatis per se vel per alium suo nomine vel alieno utatur in aliqua curia ecclesiastica vel mundana. Qui vero contra predicta vel aliquod predictorum de predictis aliquod scienter attemptare presumpserit, excommunicationis sententiam, quam in eorum que[m]libet ex nunc prout ex tunc in hiis scriptis proferimus, ipso facto incurrat.

Fonte: Le “excommunicationes” sopra riportate sono da attribuirsi con tutta probabilità al sinodo perugino del 1445, ricordato dalla *Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491*, nota come “Diario del Graziani” e da Pompeo Pellini, *Dell’historia di Perugia*, Venezia, 1664.

Bibliografia: A. TASSARA, *Compendium in notariorum sive tabellionum excessus, errores atque peccata...*, Venezia, Bartolomeo Cesano, 1550.

Si essendo notario scientemente ha falsificati l’istrumenti, pecca mortalmente et è tenuto ad omne danno che n’è sequitato.

Si malitosamente ha celate le ragioni d’altri o vero l’istrumenti et non gli à assegnati o vero gli ha guasti o vero gli à dati ad altri, altra lo peccato è tenuto ad omne danno.

Si per notabele ignorantia o vero neglignetia ha dictati male li instrumenti o vero testamenti con defecti, onde nascono le questioni et litigii o vero se perdono li beni d’altri, pecca mortalmente et è tenuto ad omne danno a coloro che sonno offesi.

Si è stato rogato in li testamenti de coloro li quali non erano in bono sentimento et scientemente, comme foxeno state

persone de bono sentimento, perché è mortale et è tenuto ad omne danno a l'offeso.

Si in l'istrumenti soi non à usate le solemnitade legali onde li contracti se validano, perché è mortale et è tenuto a tutti li danni li quali ne sonno sequiti.

Si ha facto lo instrumento in fraude de la usura scientemente, perché è mortale et periuro.

Si lo notario, lo quale ha l'offitio, ha lo salario sufficientemente da la comunità et ha facto pagare da coloro a chi ha scripte lettere de gratia et simili o vero none essendone pagato da la comunità per consuetudene ha pigliato per la sua fatica più che 'l debito et lo dovere, perché pecca et è tenuto. Si li dì de la festa senza neccessità per cupidità ha facti li instrumenti o vero gli ha copiati overo extesi quando gli averia potuti prolongare, perché pare mortale.

Si è stato rogato o vero ha dictati o vero ha reducti in scripto li statuti li quali sonno contro la libertà ecclesiastica, è mortale et è excomunicato.

Si lo notario de lo vescovo, lo quale è posto per scrivere li nome de coloro che se degono ordenare o vero per le lettere della ordinatione ha pigliata peccunia, perché pagato dal episcopo, ha commessa simonia, ma si non è salariato et ha tolto troppo et del guadagno n'ha partecipato cului che l'ordina, è simonia, de la quale vedi più pienamente in la seconda parte del titolo I, C. 1 della *Summa*.

Fonte: Si tratta della parte che riguarda il notaio nel cap. 126 «Circa degli advocati, notarii et procuratori» del confessionale *Defecerunt* in volgare di sant'Antonino da Firenze. Come è noto l'opuscolo, insieme alla «*Summa Antonina*», fu diffusissimo e stampato ripetutamente a partire dal 1473. Questo capitolo è contenuto in un codice, che era un manuale sacerdotale ad uso d'un francescano dell'Osservanza dimorante a Perugia (Assisi, Biblioteca francescana della Chiesa Nuova, *ms. G VIII 18*, cc. 271r, 272r, 279r. secc. XV-XVI).

Bibliografia: *Il notariato a Perugia*, a cura di R. ABBONDANZA, cit., pp. 288-290.

1453, Montecchio Emilia

De offitio domini potestatis terrae Monticuli et de iuramento per ipsum prestando in introitu sui offitii

[...] Et qui primo in introitu sui offitii teneatur et debeat iurare ad Sancta Dei Evangelia manibus propriis corporaliter tactis scripturis in manibus sui predecessoris defferentis in praesentia antianorum et sapientum presidentium negotiis d. Communis in loco consueto, et ut est moris convocandorum et hac de causa congregandorum, ut in forma pr(aese)ntis iuramenti dare traditum est, et si sacramentum huiusmodi non praestiterit non possit, nec valeat offitium exercere et si exercuerit, non praestito dicto iuramento quidquid per ipsum factum fuerit in offitio sit ipso iure nullum nec interim percipiat salarium. Et si aliquid de salario perceperit de facto illud restituere teneatur, et ulterius incidat in poenam ipso iure C(ommun)i Monticuli applicandam librarum decem March. de quibus debeat sindicari, et eius offitium non duret, nec durare possit ultra semestre [...]

Forma iuramenti praestandi per Dominum Potestatem in introitu sui offitii

Iuro ego Potestas terrae, et territorii Monticuli ad Sancta Dei Evangelia manibus propriis tactis scripturis facere, gerere et exercere bene, recte, rite, legaliter et fideliter regimen, offitium d. Potestatis a die primo introitus mei, usque ad finem dicti offitii, et toto meo ingenio, atque posse manutenere, conservare, et deffendere statum, iura, honores, et iurisdictiones ac Castellum, et munitiones prelibati D.D. Nostri et Communis dictae terrae, ac communia, et universitates, ac quascumque singulares personas iurisdictioni meae, et dictae terrae subiectas, ac iura, res, et bona cuiuscumque singularis personae iurisdictioni meae suppositae, nulla habita personarum differentia, vel distinctione, ac iura ecclesiarum, hospitalium, pontium et locorum reli-

giosorum, orphanorum, viduarum, pupillorum et omnium miserabilium personarum. Item facere, et administrare ius, et iustitia, ac iura reddere secundum formam statutorum, et ordinamentorum in praesenti volum(in)e statutorum, et secundum bonas consuetudines dictae terrae longo tempore observatas in casibus de quibus non reperiretur statutum, vel consuetudo legitima, secundum formam statutorum civitatis Regii, et his defitientibus secundum formam statutorum civitatis Ferrariae et his defitientibus secundum formam iuris communis, et ipsa statuta, et consuetudines dictae terrae, ac pacta datiorum absque malo vel extraneo intellectu, et sine ulla alia interpretatione, nisi secundum quod littera iacet, servare et servari facere praecise in suo tenore, omni diminutione, et exceptio ne sublatis, et singulo anno in Cal. ianuarii facere congregari Consilium generale populi Communis et hominum dictae terrae in loco debito, et consueto, et ibi elligi faciat antianos, sapientes, et consiliarios, ac caeteros offitiales dicti Communis secundum formam infrascriptorum statutorum. Item in principio offitii mei, et deinde singulis tribus mensibus inquirere ex offitio meo et inquisitiones facere contra quascumque personas occupantes aliquas res mobiles, vel immobiles, seu sese moventes, et iura Communis, vel alicuius singularis personae dictae terrae indebite, et tales res et iura sic occupatas, et occupata statim, et de facto iuris ordine non servato sine gravamine litigii, vel expensarum restitui facere. Delinquentes vero et committentes contra formam statutorum praedictorum punire et condemnare legitime sine ulla occultatione vel remissioni, condemnationes autem et multas quas faciam toto conamine recuperare, et applicare pro ut venient applicandae.

Et si quid durante offitio meo ad manus meas pervenerit, quod pertineat Camerae praelibati Domini nostri, vel Communis predicti conservare, et restituere legitime agentibus

pro ipsa Camera et dicto Comuni reddendo super inde idoneam rationem cum residuorum praestatione. Insuper toto conamine operam dare quod fossa, dugalia, et fossata dictae terrae, et territorii sui caventur, et cavata manuteneantur, pro ut expediens fuerit et quod viae seu stratae dicti Castelli burgorumque et villarum ac totius territorii eiusdem reffitiantur, et reaptentur et manuteneantur, ita quod per eas iri libere possit, et equitari, ac carrettari equester et pedester ac cum carribus, et bestiis vacuis et oneratis, eundo per me vel aliquem alium meum tenentem ad videndum et providendum saltem singulis duobus mensibus dictas vias stratas fossas, fossata, et dugalia, et omnes suos defectus reaprandos, et reformandos.

Teneatur tunc ipsum Communem providere ipsi Potestati de uno equo et de expensis cibi et potus. Statuta vero in praesenti volumine descripta in omnibus observare et observari poenitus facere et non accipere aliquid per me vel per submissam personam praeter salarium meum contra formam praesentium statutorum.

Quod quidem iuramentum in forma suprascripta teneatur Potestas praecedens in fine officii sui, et in introitu successoris, antequam sibi consignet officium in manibus successoris dictum iuramentum defferre dicti successoris suprascriptis modo et forma et ordine sub poena librarum decem applicandarum ut supra.

Fonte: *Magnificae communitatis Monticuli statuta*, trascrizione del testo degli statuti del 1453 corredato da ricerca storica di V. CAVATORTI, Montecchio Emilia, Comune, 2002, p. 92 ss.

1454 marzo 7, Perugia

Discorso di notaio appena nominato (*testimonium*)

In apertura del suo primo registro di protocollo, ser Antonio di Giovanni ricorda la propria immatricolazione nel consor-

zio dei notai. Premessa, sotto il 6 gennaio 1452, la notizia dell'investitura ricevuta dal conte palatino Boncambio Boncambi, alla data dell'8 gennaio 1454 annota l'esame sostenuto con esito favorevole dinanzi ai tre priori del consorzio e ai cinque "approbatores" all'uopo nominati. Segue, il 30 gennaio, la formale ammissione al collegio, in occasione della quale il candidato pronuncia un breve sermone di ringraziamento. Il 7 marzo, infine, per la solenne cerimonia d'iscrizione nella matricola, si tiene l'adunanza generale degli appartenenti al consorzio con i priori e con gli "approbatores", alla quale sono invitati autorevoli personaggi cittadini, tra i quali Braccio Baglioni. Il nuovo notaio pronuncia una orazione e offre agli intervenuti una colazione "cum pinochiatis", il caratteristico dolce perugino a base di pinoli. Il primo atto del nuovo notaio nel registro reca la data dell'8 maggio 1454.

Sermo quando feci colapationem et receptus [fui] in matricula. Nichil est, viri amplissimi, ad humane vite decus atque ornamentum acomodatius, quam sive in republica magistratus dignitatem, sive in privata honorem atque autoritatem a dignissimis ac honestatissimis viris accipere, quod mihi, hodierna die, video nullis meis meritis contigisse, quem vos, summe autoritatis viri, ad hoc celeberrimum tabellionatus consortium, mira et pene incredibili humanitate recepistis. Quamobrem eo gratius et iocundius beneficium istud mihi videri debet, quo autoritas dignitasque vestra est amplior, nichilque etiam temere aut largiri aut concedere iudicatur, quo beneficium nescio an quicquam mihi prestabilius et etati ac discipline mee decentius conferri potuisse. Etenim tantam esse videmus tabellionatus inter homines amplitudinem, tantum robur tantamque vim, ut maiorem animo concipere non possumus. Quippe cum sive humanas leges evolvas, sive divina iura perscruteris, omnia fere ad tabellionatum tamquam ad

columen quoddam et colligamentum referantur. Quod agros quod municipia quod domos, vel a maioribus nostris hereditario iure accepimus, vel per nos ipsos nostraque industria comparavimus, nisi certis indubitatisque monumentis ostendamus, frustra comparaverimus. Tabellionatus bona nostra universa nobis conservat, actiones conservato iura omnia fidemque conservat; frustra etenim mercaremur quicquam, venderemus quoque frustra, nisi hoc firmissimum tabellionum testimonium intercesserit. Hoc homines, hoc civitates et res publice continentur, ne dici quidem potest quantam utilitatem humanis rebus afferat tabellionatus. Qui quanto est et utilior et rebus omnibus expeditior, tanto maiorem fidem, maioremque integritatem profitetur, totus in equitate et iustitia, totus in fide versatur. Quamobrem quibus gratiarum actionibus vos prosequare non intelligo. Tantum enim est vestrum hoc munus, ut gratias omnes etiam ingentissimas excedat, tamen quas referre opere non possumus, eas vobis et verbis agimus et habemus animo. Equidem totum me pro immortali hoc beneficio vobis exhibeo, meque ad omnem dignitatem vestram, honorem, emolumentumque devoveo, dabo preterea operam ut quod munus tanta liberalitate et largitate a vobis acceperim, summa semper fide atque integritate conservetur, ut vos qui donatores extitistis non minus ac donum ipsum in me laudari et recte hoc in me beneficium contulisse iudicari possitis. Dixi. Amen.

Fonte: Archivio di Stato di Perugia, *Notaio Antonio di Giovanni, protocollo aa. 1452-1469, cc. 2r-3v.*

Bibliografia: *Il notariato a Perugia*, a cura di R. ABBONDANZA, cit., pp. 63-65.

1474, Roma

Notarii imperialis creatio per comitem palatinum

Universis et singulis praesens privilegium aut publicum instrumentum inspecturis, visuris, lecturis pariter et audituris

N. Dei et sacrae Imperialis maiestatis gratia sacri lateranensis palatii et regalis aulae ac imperialis consistorii comes palatinus, pacem, gaudium et salutem. Sagax humanae naturae discretio hominum memoriae labilitate pensata ne diuturnitate temporum ea quae inter contrahentes agerent oblivionis defectui subiacerent tabellionatus officium per quod contrahentium vota conscriberentur et scripture ministerio longe servarentur in aevum, sagaciter adinventi ut talibus personis quibus vitae ac morum honestas aliaque laudabilia probitati et virtutum merita suffragantur huiusmodi tabellionatus officia concedenda sint et committenda [...]

Nos igitur N. comes palatinus prefatus N. ibidem presentem, supplicantem et acceptantem publicum et autenticum notarium et tabellionem ac iudicem ordinarium creavimus, deputavimus, constituimus et ordinavimus et concedimus per presentes ipsumque N. per calamarium pennam atque cartam quas in nostris tunc tenebamus manibus suisque tradidimus, investimus de officio memorato, dantes et concedentes eidem N. auctoritatem nostra prefata plenam auctoritatem et licentiam per omnes civitates, terra, oppida, villas, castra et alia loca quae sacrum profitentur imperium ac ubique locorum, faciendi, conscribendi, publicandi contractus, instrumenta, iudicia, testamenta et ultimas voluntates [...] dictus N. notarius et tabellio publicus ac iudex ordinarius per nos ut permittitur procreatus ad mandatum nostrum et in manibus nostris, tactis per eum corporaliter scripturis sacrosanctis ad sancta Dei evangelia, illustrissimi principis et domini N. Romani imperatoris et successorum suorum imperatorum ac regum canonice et legitime intrantium sacri que Romani imperii nomine infrascriptum solitum consuetum fidelitatis prestitit iuramentum in hec verba videlicet Ego N. clericus N. diocesis promitto et iuro ut in forma et sancta Dei evangelia in quorum etc. [...]

Fonte: *Formularium instrumentorum Romanae Curiae*, Roma, 1474, cc. 158-159.

Bibliografia: L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna*. cit., p. 464.

1537 aprile 1, Perugia

Paolo III, trovandosi a Perugia, conferisce al collegio dei giuristi la facoltà di creare notai e tabellioni e di legittimare spurii e bastardi. Il privilegio sarà confermato dallo stesso Papa nel 1541 e il 20 luglio 1593 anche da Clemente VIII.

Auctoritas collegii doctorum iuris creandi notarios et legitimandi spurios seu bastardos.

Marinus Grimanus tituli sancti Marcelli sancte Romane Ecclesie presbiter cardinalis, patriarcha Aquileiensis, Perusie Umbrieque de latere legatus. Universis et singulis presentes inspecturis et lecturis, salutem in Domino sempiternam. Tenore presentium attestamur et fidem indubiam facimus qualiter nuper existens sanctissimus dominus noster dominus Paulus papa tertius in ecclesia monasterii Sancti Petri de Perusia ordinis sancti Benedicti, intuitu priorum artium ipsius civitatis ac cognoscens fidei integritatem eximiamque devotionis constantiam quam ad sanctam sedem apostolicam collegium doctorum dicte civitatis gerunt, ac quam multiplicium grandiumque virtutum congerie illarum largiter decoravit Altissimus, volensque collegium et doctores huiusmodi paterna benevolentia prosequi ac specialis favoris et honoris prerogativa decorare, eaque ipsis concedere per que erga benemeritos se possint reddere gratiosos, motu proprio, vive vocis oraculo, collegio iuris doctorum predictorum, notarios publicos, tabelliones ac iudices ordinarios, qui idonei et in litteratura experti sint, recepto prius ab eis de notariatus seu tabellionatus et iudicatus huiusmodi officii fideliter exercendo [sic] solito in forma presentibus an-

notato iuramento, creandi et de officio notariatus huiusmodi per pennam et calamare investiendi, nec non naturales, spurios, manseres et bastardos etiam ex clerico vel presbitero aut moniali, copulative vel disiunctive et ex quoquumque illicito coitu pro tempore procreatos, tam natos quam quos nasci contingerit in futurum, post quam sic nati, etiam si infantes sive legitimandi vel eorum parentes presentes sive absentes certorum nuntiorum vel procuratorum interven-
tu, citatis vel non illis ad quos hereditas ex testamento vel ab intestato spectare posset, vel spectaret etiam si filii vel fratres seu descendentes deque legitimo matrimonio geniti forent, viventibus vel mortuis eorum parentibus, omnem ab eis tollendo maculam geniture, et ad paternam et alias successiones quorumcumque suorum attinentium et quorumcumque bonorum admicti et illis succedere, nec non ad dignitates, gradus et officia secularia publica et privata recipi, illaque gerere et exercere libere et licite possint, ac si de legitimo matrimonio nati essent, absque tamen preiudicio ascendentium vel descendentium eorum de quorum successione ageretur, qui ad predictas successiones, si persone ipse ab intestato decederent, de iure admicti deberent, debite legitimandi et ad primeva nature iura restituendi et reducendi perpetuis futuris temporibus facultatem dedit et concessit; non obstantibus bastardorum natalium defectibus ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non legibus imperialibus et municipalibus, reformationibus iuramento confirmatis, apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque. Forma autem iuramenti quod creandis notariis huiusmodi collegium predictum exigere debet, sequitur et est talis: ‘Ego .N. ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro et sancte Romane Ecclesie ac domino nostro Paulo pape tertio suisque successoribus canonice intransibus ac rev.mo ill.mo domino Perusiae et Umbriae nunc et pro tempore legato;

non ero in consilio, auxilio, assensu vel facto ut vitam perdant aut membrum, vel capiantur mala captione, consilium vero quod per se vel per litteras aut nuntium manifestabunt ad eorum damnum scienter nemini pandam; si vero aliquid ad mei notitiam devenire contigerit quod in periculum Romani pontificis aut Romane Ecclesie vel rev.mi domiui legati predicti vergeret seu grave damnum, illud pro posse impediam; et si hoc impedire non possim, bona fide procurabo id ad notitiam ipsorum perferri; papatum Romanum et regalia sancti Petri ac iura ipsius Ecclesie ad defendendum et recuperandum adiutor ero; contra omnes homines tabellionatus officium fideliter exercebo, contractus in quibus exigitur consensus partium fideliter faciam, nil addendo vel minuendo sine voluntate partium quod immutet facti substantiam; si vero in conficiendo aliquod instrumentum unius solius partis sit requirenda voluntas, hoc ipsum faciam, scilicet nil addam vel minuam quod immutet facti substantiam contra voluntatem ipsius, instrumentum non conficiam ubi sciam intervenire vel intercedere vim vel fraudem, contractus in prothocollum redigam et postquam in prothocollum redigero malitiose non deseram, contra voluntatem illius vel illorum quorum seu cuius est contractus, super eo conficere publicum instrumentum, salvo meo iusto et consueto salario, sic me Deus adiuvet et hec sancta Dei Evangelia. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium presentes manu nostra subscriptas ex commissione et mandato prelibati sanctissimi domini Nostri nobis vive vocis oraculo facto ac auctoritate officii nostre legationis fieri et per cancellarium nostrum infrascriptum subscribi, nostrique maioris sigilli quo in similibus utimur appensione communiri iussimus et facimus. Datum Perusie, edibus nostre solite residentie, anno Incarnationis dominice MDXXXVII, kalendis aprilis, pontificatus sanctissimi domini nostri domini Pauli divina providentia pape III, anno tertio.

Marinus cardinalis Grimanus legatus, Io. Amadeus Lambertus cancellarius.

Erat insuper capsula quedam ex laminis ferreis et stagnatis appensa filaminibus sericeis et rubeis in qua erat cera rubea impressa sigillo prefati rev.mi legati.

Fonte: Archivio di Stato di Perugia, *Privilegi, bolle, brevi e lettere*, 6, c. 55 r. e v.

Bibliografia: *Il notariato a Perugia*, a cura di R. ABBONDANZA, cit., pp. 69-71.

1545, Parma

Ammissione al Collegio dei dottori

L'ammissione al Collegio viene autenticata da verbale notarile contenente data, convocazione, elenco dei partecipanti e delibera di accettazione del cooptato e obbligo di essere inserito nella matricola con tutte le prerogative, seguito dal giuramento del neocollegiato. Le *sollemnitates* si concludono con l'assegnazione e la successiva presa di possesso della sedia, in genere "supernumeraria", rispetto alle dodici istituzionali. Mentre certi verbali sono sbrigativi, altri per personaggi "predestinati", si dilungano sul giuramento del neocollegiato "de observando statuta dicti collegii et obtemperando domino priori pro tempore", sull'assegnazione di una "novissima sedia" sulla quale il soggetto si siede "in signum apprehensionis possessionis", sul mandato per cui il neocollegiato "describi in notula et cattalogo dd. doctorum dictimet collegii". La cerimonia può svolgersi anche in assenza dell'interessato, per procura.

Il giuramento "tactis scripturis in manibus prioris [...] de observando et in integrum adimplendo dispositiones statutarias et de obtemperando [...] prioribus dicti collegii" a norma degli statuti del 1416, ribadito nelle posteriori aggiunte cinquecentesche, si trasforma col tempo in analoga formula italiana, espressa dal notaio con l'espressione "di

conservare gli statuti e le consuetudini del collegio medemo e dello studio di Parma” di obbedire al priore “nelle cose lecite e oneste”. In genere il giuramento (le cui frequenze negli atti sono di stimolo alla correttezza) è prestato nelle mani di un chierico appartenente al collegio. La cerimonia per procura, viene solitamente espletata per l’ammissione di funzionari del Principe lontani per servizio: ad esempio vi sono casi in cui, con atto apposito si costituisce un altro collegiato procuratore speciale per il possesso della sedia, integrato da altro mandato speciale di conferimento dell’incarico. Il rogito notarile (a volte stilato in modo “fotografico”, specifica come luogo della stesura “in pallatio Communitatis eius solitae ressidentiae et in quadam camera superiori ad taxellum posita, respiciente cum duabus fenestris Plathea magna dictae civitatis verius in vicinia sancti Petri”), comprende l’approvazione dei collegiati, il giuramento prestato dal sostituto, le formule di rito.

Fonte: Biblioteca della Deputazione di storia patria di Parma, *Archivio del Collegio dei Dottori e Giudici*, f. 30/2.

Bibliografia: S. DI NOTO MARRELLA, *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica (1545-1802)*, Padova, CEDAM, 2001, p. 141.

1546, Mantova

Preparazione del notaio

Una volta superato l’esame il candidato viene ammesso al collegio e descritto nella matricola; tali operazioni vengono verbalizzate dal notaio del collegio nel libro *actorum*, intitolato “Veritas”. Gli ufficiali dovevano conservare al sicuro un altro libro dei conti intitolato questa volta “Fides”.

Nel testo degli *Ordines* del 1546 non si parla del giuramento degli ammettendi al collegio, forse perchè si rinviava agli statuti gonzagheschi di Francesco. Al cap. 20 invece si prevede il giuramento per quei notai che dovevano assumere le

funzioni di: “massarius, praepositus et duo consules, tempore eorum creationis, in praesentia Collegii notariorum tunc convocatorum, iurare ad sancta Dei evangelia in manibus praecedentium officialium, observare contenta in praesentibus ordinibus et statuto, videlicet concernentia examen, admissionem respective ut supra, notariorum in dicto collegio, modo et forma prout supra continetur”.

Fonte: Un'espressa normativa in materia di preparazione dei notai risale agli *Ordines admittendi notarios in collegio* del 1546 del cardinale Ercole Gonzaga, tutore con Margherita Paleologo del duca Francesco III (Archivio di Stato di Mantova, *Gridario Bastia*, I, c. 413 ss.)

Bibliografia: R. NAVARRINI, *Note di legislazione mantovana in materia notarile nei secoli XIV-XVI. La preparazione del notaio*, in *Atti del convegno di studi su Pietro Torelli nel centenario della nascita, Mantova 17 maggio 1980*, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 1981, pp. 89-109.

1559 aprile 3, Bergamo

Giuramento del podestà

Era, quella dei Bragadin, famiglia veneziana di antica nobiltà, i cui membri si trovano frequentemente presenti in molte magistrature, soprattutto finanziarie, e nei reggimenti di Terraferma. La presenza dei Bragadin a Venezia, quali ricchi mercanti ed attivi uomini politici, è attestata ancora prima della serrata del Maggior Consiglio del 1297.

Lorenzo è podestà a Monselice nel 1535 e, nel 1546, dopo aver fatto parte della Quarantia, podestà (“conte”) di Zara. Nei sedici mesi a cavallo tra il 1553 ed il 1554 è podestà e capitano a Belluno. Nel mese di ottobre del 1558 il Maggior Consiglio lo nomina podestà di Bergamo.

Il primo atto compiuto dal Bragadin a Bergamo, e di grande rilevanza giuridica soprattutto ai fini della comprensione della “commissione ducale” quale fonte del diritto, era stato il giuramento prestato insieme con la sua curia.

Il giuramento avviene il 3 aprile, in seduta pubblica, innan-

zi il Consiglio degli Anziani del Comune, così come previsto dallo statuto di Bergamo, ed alla presenza anche dell'altro rettore, Pietro Pizzamano, capitano. Il cancelliere del Comune, Giovanni M. Rota, dà lettura della *collatio prima*, rubrica “*De regimine domini potestatis et eius officialium*” dello statuto, affinché il nuovo podestà ed i suoi *curiales* possano averne chiara conoscenza, e Lorenzo Bragadin ed i suoi prestano giuramento secondo il rito previsto dallo stesso statuto. Il podestà, presta il *sacramentum* sullo statuto medesimo, promettendo di osservarne *consuetudines, iura, leges, bonos mores, decreta, privilegia et concessionem concessa et concessas* dal doge di Venezia, fatta tuttavia salva la commissione ricevuta dallo stesso podestà.

Il passaggio delle consegne fra i podestà avveniva sotto i portici del vecchio palazzo del Comune di Bergamo (l'attuale Palazzo della Ragione), la cui sede fu poi trasferita, nel 1648 ed ivi rimase fino al 1873, nel palazzo nuovo (in cui attualmente si trova la Biblioteca Civica “A. Maj”). Lo stesso Consiglio del Comune, in data 6 novembre 1558, appresa la notizia della nomina del Bragadin a podestà, aveva preso la decisione di inviare allo stesso una lettera di felicitazioni accompagnata da “*exempla statutorum prohibentium conduci ad hoc regimen curiales vel officiales contumaces et bergomates et habentes uxorem bergomensem*” e raccomandando, nel contempo, l'osservanza delle concessioni, dei privilegi e delle consuetudini previsti dallo stesso statuto di Bergamo.

Fonte: Biblioteca Comunale di Bergamo, *Azioni dei Consigli*, filza 27, c. 171v-221v.

Bibliografia: G. CAPPELLUZZO, *Lo “Statuto del podestà di Bergamo”. Commissione dogale per Lorenzo Bragadin, 1559*, Bergamo, 1992.

1561 aprile 11, Perugia

Approvazione e giuramento del notaio

Il 20 marzo 1561 i priori e il consiglio del consorzio dei notai esaminano l'istanza presentata da Cristoforo Sebastiani di essere ammesso a sostenere l'esame di notaio davanti alla commissione degli «*approbatores*», e, tenuto conto soprattutto dei bisogni del contado di Porta Eburnea nel quale l'aspirante dichiara di voler esercitare, lo ammette, con 12 voti favorevoli e uno contrario, all'esame. Il 26 marzo si procede all'elezione di cinque aggiunti, uno per ciascuna Porta, che debbono partecipare, con i priori e gli «*approbatores*», all'esame. Questo ha luogo la sera dello stesso giorno. Si apre con la richiesta di essere esaminato fatta dal candidato con un breve discorso latino. Gli «*approbatores*» formulano quindi le prove di esame, consistenti in un tema in volgare da tradurre in latino, nella redazione di un atto, e nel commento delle norme statutarie del collegio. Riconosciuto idoneo dagli «*approbatores*», viene posta ai voti la sua ammissione all'adunanza generale, che viene convocata il giorno seguente per procedere all'aggregazione del nuovo notaio. Ciò avviene a seguito di altra votazione in cui Cristoforo ottiene 39 voti favorevoli e 4 contrari, dopo che si alzano a parlare il priore dell'ospedale del consorzio e il primo degli «*approbatores*». L'11 aprile, infine, in una pubblica e generale adunanza Cristoforo presta giuramento nelle mani dei priori, col consenso del padre, in quanto maggiore di 22 anni, ma ancora minore dei 25.

Approbatio

Omnes notarii dicti almi consortii, ut supra congregati, secundum formam constitutionum dicti consortii faciunt et facere solent publicam et generalem adunantiam. Quibus sic ut supra congregatis praefati domini priores unus post alium dixerunt et proposuerunt qualiter die hesterna, servatis ser-

vandis ac more solito et consueto, per approbatores et adiunctos ser Christophorus Sebastiani de Perusia examinatus et approbatus fuit pro apto et idoneo ad exercendum artem tabellionatus pro comitatu Perusiae Portae Eburneae, eapropter cuperet servatis servandis et per generalem adunantiam recipi, admitti et aggregari in numerum aliorum notariorum comitatus Perusiae Portae Eburneae, cum honoribus et oneribus solitis et consuetis. Idcirco petierunt ab eisdem tabellionibus eis consilium reddi quid sit desuper agendum, ac hortantes eosdem tabelliones ut dignentur et velint dictum ser Christophorum admictere, recipere et aggregare in numerum aliorum notariorum comitatus pro dicta Porta Eburneae, attento quod degentes in comitatu huiusmodi tabellionibus valde indigeant etc.

Quibus intellectis, praefatus ser Felix prior antedictus, surgens animo consulendi, dixit et consuluit quod dictus ser Christophorus pro comitatu dictae Portae Eburneae mictatur ad partitum et obtineatur cum honoribus et oneribus solitis et consuetis; ac attestatus fuit hospitale praedictum esse cautum de eo quod sibi debetur etc.

Ser Theseus Antonii antedictus, primus approbator, surgens animo testimonium veritatis perhibendi, dixit et attestatus fuit dictum ser Christophorum optime se gessisse in eius examine, in conficiendo themate, in stipulatione instrumenti et lectione matriculae; quae signa indicant et demonstrant ipsum ser Christophorum esse idoneum ad exercendam artem tabellionatus. Et propterea consuluit quod mictatur ad partitum et obtineatur pro comitatu dictae Portae Eburneae, et cum honoribus et oneribus solitis et consuetis.

Illud idem dixerunt et attestati fuerunt caeteri approbatores ac alii notarii quamplurimi, dicentes et consulentes dictum ser Christophorum mictendum esse ad partitum et obtinendum, etc.

Quibus consiliis ut supra redditis, idem ser Iohannes primus

prior, cum consensu et voluntate dictorum eius collegarum, divini numinis invocato praesidio, posuit dictum ser Christophorum ad partitum, utrum dictus ser Christophorus debeat obtineri, admitti, describi et aggregari in numero aliorum notariorum dicti almi consortii pro comitatu dictae Portae Eburnae cum honoribus et oneribus solitis et consuetis vel ne. Quo partito misso et posito ad bussolam et fabas albas et nigras ac servatis servandis, fuit solemniter obtentus per trigintanovem fabas albas, quatuor nigris in contrarium repertis non obstantibus, ex omnibus arbitriis, potestatibus, autoritatibus, facultatibus et bayliis eisdem prioribus et adunantiae tam coniunctim quam divisim datis, concessis et attributis per formam quorumcumque statutorum et ordinamentorum civitatis Perusiae et dicti consortii, dictum ser Christophorum in notarium pro comitatu Porte Eburnae cum honoribus et oneribus solitis et consuetis receperunt, admiserunt, aggregaverunt et describi mandaverunt omni meliori modo etc. [...]

Iuramentum fidelitatis

Eisdem millesimo, indictione, pontificatu et die vero XI aprilis. Actum Perusiae in supradicto loco, praesentibus ibidem Octaviano et Hanibale magistri Francisci Platonis de Perusia, Portae Sancti Petri, ad infrascripta omnia vocatis, habitis et rogatis.

Existens personaliter constitutus coram egregiis et spectabilibus viris ser Iohanne Maffano, ser Gabriele Bevenatis et ser Thoma Clemente honorandis dominis prioribus almi consortii notariorum civitatis Perusiae, assistente nihilo minus publica et generali adunantia dicti almi consortii more solito et consueto congregata et coadunata, ingenuus iuvenis ser Christophorus Sebastiani Christophori de Perusia nuper receptus et aggregatus in dicto almo consortio pro comitatu Portae Eburnae, et volens antiquam ac

laudabilem consuetudinem dicti almi consortii observare, iuramentumque fidelitatis in manibus praefatorum dominorum priorum praestare, idcirco maior ut dixit XXII et minor XXV annis iurans ad sancta Dei evangelia corporaliter manu tactis non venire contra per rationem minoris aetatis, aut alterius laesionis enormis, enormioris et enormissimae laesionis non petere restitutionem in integrum nec absolutiorem a iuramento sub infrascripta obligatione et poena; agens tamen infrascripta omnia et singula cum praesentia, licentia, consensu et voluntate dicti sui patris presentis et consentientis sponte et ex eius certa scientia et non per errorem aliquem iuris vel facti, per se et suos heredes etc., obligando se et omnia ac singula sua bona praesentia et futura pro infrascriptorum observatione, promisit et convenit dictis dominis prioribus et mihi notario infrascripto uti publicae et authenticae personae presentibus, stipulantibus et recipientibus pro omnibus et singulis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum artem tabellionatus bene, diligenter, bona fide et sine fraude facere, gerere et exercere; scripturas et instrumenta quaecumque in cartis mundis, non tamen ab rasis, conscribere; testamenta, codicillos et qua[s]vis alias ultimas voluntates ipsis testatoribus viventibus vel aliter sine eorum scitu et voluntate, nec non dicta et attestations testium donec publicati non fuerint nemini propalare, patefacere vel ostendere, ac etiam non intervenire in aliquo consilio vel tractatu in quo tractaretur de damno, periculo, incommodo ac dedecore dicti almi consortii, eiusque prioris; immo damnum, periculum ac incommodum omni conatu remove, evitare et avertere ac ad ipsorum dominorum priorum noticiam deducere. Constitutiones quoque, leges ac statuta dicti almi consortii tam edita quam edenda inviolabiliter observare, praefatorumque dominorum priorum, eorumque in officio successorum semper obtemperare ac obedire mandatis, in

diebusque festivis ac locis prohibitis per constitutiones praedictas instrumenta aliqua minime conficere et omnia alia et singula facere, gerere et exercere quae probo, fido, integro ac legali conveniunt tabellioni, sub poenis de quibus in dictis constitutionibus ac in statutis civitatis Perusiae contentis et prout in eis disponitur applicandis; quas poenas, una cum damnis, expensis et interesse dictus ser Christophorus cum praesentia dicti sui patris ac sub dictis obligationibus eisdem dominis prioribus et mihi notario infrascripto ut supra stipulanti et recipienti dare, solvere ac reficere promisit, si contra fecerit, omni exceptione et cavillatione iuris vel facti remotis. Pro quo ser Christophoro et eius praecibus et mandato, egregius vir ser Cornelius Pauli de Paltonibus de Perusia, Portae Sancti Petri, solemniter et in forma iuris valida promisit, accessit et fideiussit, sciens se ad supra et infrascripta non teneri, sed teneri et efficaciter obligari velle ut principalis et privata persona ac principaliter obligatus per se et suos heredes etc., obligando se et omnia ac singula sua bona praesentia et futura pro infrascriptorum observatione, promisit et convenit dictis dominis prioribus et mihi notario infrascripto ut supra stipulantibus et recipientibus, facere et curare ita et taliter cum effectu, quod dictus ser Christophorus faciet, tenebit, attendet, preservabit et adimplebit praemissa, modo praemisso; alias ipse ser Cornelius de suo proprio facere, teneri, attendere ac observare promisit, omni exceptione et cavillatione iuris vel facti remotis. Et hoc fecit dictus ser Cornelius quia sic voluit, sic sibi facere bene placuit et visum erit; et quia dictus ser Christophorus cum praesentia dicti sui patris et sub dictis obligationibus promisit et convenit eidem ser Cornelio praesenti, stipulanti et recipienti pro se, suis heredibus et successoribus etc., eum eiusque heredes, res et bona indemnem, indemnes et indemniam conservare a dicta promissione et principali obligatione ut supra facta eius praecibus et mandato et in eius

utilitatem et commodum; renunciantes etc. Et promiserunt ac etiam iuraverunt ad sancta Dei Evangelia, corporaliter manu tactis scripturis, praemissa vera esse etc., non contra facere etc. Sub dicta observatione et poena dupli etc. Quam poena etc. Qua poena etc. Promiserunt facere confessionem etc. Rogantes me notarium infrascriptum etc..

Fonte: Archivio di Stato di Perugia, *Archivio del consorzio dei notai, adunanze dei priori e del consorzio*, aa. 1555-1566, cc. 82v-85r, 86r-87r.

Bibliografia: *Il notariato a Perugia*, a cura di R. ABBONDANZA, cit., pp. 71-75.

1564, Urbino

Giuramento del notaio

Forma autem iuramenti, quod notarii, tabelliones, et iudices per ipsos Collegium, et doctores ut praefertur creandi huiusmodi praestabunt, talis est:

«Ego N. de N. Clericus N. ab hac hora inantea fidelis ero Beato Petro, et Sanctae Romanae Ecelesiae, ac Do(min)o meo Pio PP IIII et successoribus suis canonice intransibus, non ero in consilio, auxilio, consensu, vel facto ut vitam perdant, aut membrum, vel capiantur mala captione, Consilium quod mihi per se, vel l(ite)ras, aut nuncium manifestabunt ad eorum damnum scienter nemini pandam. Si vero ad meam notitiam aliquid devenire contingat, quod in periculum Romani Pontificis, aut Ecelesiae Romanae vergeret, seu grave damnum, illud pro posse impediam, et si hoc impedire non possem, procurabo bona fide id ad notitiam Domini PP perferri Papatum roman(um) et Regalia sancti Petri, ac iura ipsius Ecelesiae specialiter, si qua eadem Ecelesia in civitatis vel terra de qua sum oriundus habeat, audiutor eis ero ad defendendum, et detinendum, seu recuperandum contra omnes homines. Tabellionatus officium fideliter exercebo, contractus in quibus exigit(ur) consensus partium fideliter faciam, nil addendo vel minuendo sine voluntate partium, quod substantiam con-

tractus immutet. Si vero in conficiendo aliquod instrumentum unius solius partis sit requirenda voluntas, hoc ipsum faciam ut scilicet nil addam, vel minuam quod immutet facti substantiam contra voluntatem ipsius. Instrumentu(m) no(n) conficiam de aliquo contractu in quo sciam intervenire seu intercedere vim, vel fraudem; contractus in prothocollum redigam, et postq(uam) in prothocollum redegeo, maliciose non differam contra voluntatem illorum vel illius quorum seu cuius est contractus, super eo conficere publicum instrumentum, salvo meo debito et consueto salario. Sic me Deus adiuvet. Et haec sancta Dei Evangelia».

Fonte: Privilegio concesso al Collegio di Urbino il 21 febbraio 1564 da Pio IV (Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ms. 1551, fasc. IX, «*Libro del Collegio*», cc. 11 v. - 12 r.).

Bibliografia: M. LUCHETTI, *Storia del notariato a Pesaro e Urbino dall'alto Medioevo al XVII secolo*, Bologna, Forni, 1993, p. 254 s.

1583, Novara

Giuramento del podestà

Nessun abitante della città, corte, o diocesi di Novara poteva essere eletto podestà in patria. Nella vigilia del suo solenne ingresso, il podestà doveva trattenersi in Galliate, od in altro borgo vicino, e studiare il libro degli statuti, che gli veniva spedito dal Comune, affinché non potesse allegare ignoranza su quanto concerneva il suo ufficio. Appena giunto in Novara saliva sulle logge del broletto, ed in pubblica arringa giurava di non rubare, non consentire che venissero rubate le cose del Comune. Lo stesso giuramento era richiesto anche ai consoli di giustizia: “De re communis non faciam furtum, nec facienti consentiam, et si scivero esse factum manifestabo palam in consilio, vel arrenge, nisi fuerint redditum infra octo dies, postquam scivero”. Una rubrica dei medesimi statuti richiedeva, che

il podestà non dovesse essere spia (“Item statutum est quod potestas Novariae, et ejus assessor, et miles, et familia, non sint nec debeant esse spiae nec guidae ad damnum civitatis Novariae, et ad proficuum inimicorum communis Novariae”). Il fatto che il podestà di Novara dovesse solennemente giurare, di non essere, durante il suo ufficio, né ladro, né spia, ci fa intuire a che grado potesse essere giunta la corruzione dei costumi nei magistrati in quei tempi. Di molte nequizie furono responsabili il vicario generale ed il podestà, eletti dal marchese di Monferrato; senza le provvide ed energiche misure dei consoli di giustizia, il Comune era minato. Il podestà, allora, coruppe le soldatesche di Galeazzo Maria Sforza, che si trovavano in Galliate, e come suoi sgherri se ne giovava per martoriare in ogni modo i novaresi: era trita e comune sentenza, che chi volesse veder Novara, n’andasse a Galliate.

De sacramento potestatis

In primis statutum et ordinatum est quod potestas et rector, qui pro tempore fuerit ad regimen civitatis Novariae et districtus teneatur et debeat iurare incontinenti, cum venerit ad civitatem Novariae, antequam intret domum palatii habitationis eius, in concione publica super arengheria broleti communis Novariae, ubi concionatur super statutis communis Novariae, clausis et sigillatis: quod manutenebit, conservabit, augmentabit et difendet bona fide, sine fraude, remoto omni odio, amore et timore et omni comodo et damno eius, vel alicuius alterius personae, civitatem Novariae et suburbia civitatis Novariae [...]

Fonte: *Statuta civitatis Novariae*, Novara, Francesco Sesalli, 1583.

Bibliografia: P. PEDRAZZOLI, *Statuta civitatis Novariae. Gli statuti di Francesco Sforza*, Novara, Eos, 1993, p. 37.

Storie dei municipi italiani illustrate con documenti inediti da C. MORBIO, Milano, Manini, 1836, p. 18.

1588, Parma

Giuramento di fedeltà del notaio *apostolica auctoritate* al cospetto del Conte Palatino.

Ego n(otarius) ab hac hora in antea fidelis et obediens ero Beato Petro Apostolo et Sanctae Roman(ae) Ecc(lesi)ae ac D(omi)no N(ost)ro D. Paulo pape quarto suisq(ue) suc(essori)bus canonice intransib(us), non ero in consilio consensu vel facto, aux(ili)o ut vitam perdant aut membrum seu capiantur mala captione; cons(iliu)m vero quod mihi per se vel literas aut nuntium manifestabunt ad eorum damnum scienter nemini pandam. Si vero ad meam notitiam aliquid devenire contingat quod in periculum roman(i) Pontificis aut ecc(lesi)ae Roman(ae) vergeret seu grave damnum illi immineret illud ne fiat impediam et si hoc impedire non poterō procurabo bona fide id ad noticiam D(omini) N(ost)ri Papae perferri Papatum Roman(um) et Regalia Sancti Petri ac iura ips(ius) ecc(lesia)e specialiter si qua eandem ecc(lesia) in civitate vel Terra de qua oriundus sum habeat adiutor eis ero ad defenden(dum) seu etiam recuperandum con(tra) omnes homines. Tabellionatus off(iciu)m fideliter exercebo, contractus in quibus exigitur consensus partium fideliter faciam, nihil addendo vel minuendo sine voluntate partium quod facti substantiam immutet; si vero in conficien(d)o aliq(uo)d instr(umentu)m unius solius partis sit requirenda voluntas hoc ipsum faciam ut s(upra) nil addam vel minuam quod mutet facti substantiam contra ips(ius) voluntatem; instr(umentu)m no(n) conficiam de aliquo contractu in quo sciam intervenire seu intercedere vim vel fraudem; contractus in protocollo redigam et postq(uam) si prothocollum redigero malitiose non differam contra voluntatem illius vel illorum cuius seu quor(um) est contractus super eo conficere pub(licu)m instr(umentu)m, salvo meo iusto et consueto salario.

Fonte: Diploma di conte palatino di Marco Antonio Paciotti da Urbino,

dato da Parma il 28 gennaio 1558 per grazia del cardinale Alessandro Farnese (Archivio Capitolare, Pesaro, Perg. n. 104).

Bibliografia: M. LUCHETTI, *Storia del notariato a Pesaro e Urbino dall'alto Medioevo al XVII secolo*, cit., p. 254.

1592, Lanciano

Del giuramento da darsi agli ufficiali

Item che tutti li ufficiali, Mastro Giurato, Sindaco, Giudice del civile, procuratori della città et altri ufficiali e massime li arrendatori delle entrate di essa città, prima che siano ammessi all'esercizio dei loro uffici, debbano giurare in pubblico parlamento di fare osservare li capitoli di essa città *ad unguem* et inviolabilmente et, non giurando, non siano ubbiditi e tenuti per ufficiali, né possano esigere pena alcuna.

Fonte: *Capitoli antichi della Città di Lanciano*, 1592 (Archivio storico del Comune di Lanciano).

Bibliografia: L. CIRULLI, *Gli statuti antichi della città di Lanciano*, Lanciano, Rivista abruzzese, 2001, p. 263.

1597, Cremona

Rubr. 14 De his qui in Collegio admitti debent

[...] Notarii in actu eorum acceptationis tenentur iurare in manibus consulum in sequentem formam:

Iuro in manibus vestris Consulibus, tactis Scripturis corporaliter, quod omnia instrumenta et ultimas voluntates ac omnes et quoscumque contractus et distractus et testium depositiones et quaecumque iudiciorum acta ac omnia et singula, quae mihi ex debito dictorum officiorum occurrerent fienda et scribenda, iuste, pure et fideliter, omni simulatione, machinatione, fraude, dolo et falsitate remotis, legam, scribam et faciam; nec aliqua instrumenta conficiam, in quibus sciam intervenire labem aliquam foeneratitiam; sententias, et dicta testium donec fuerint pandita, et ul-

timas voluntates, viventibus eas condentibus, sub secreto fideliter tenebo. Orfanorum, viduarum, pupillorum et miserabilium personarum, ecclesiasticarum, et hospitalium, et aliorum piorum locorum, viarumque et pontium iura, atque etiam iura quaecumque Comunitatis Cremonae et Collegii predicti fideliter et legaliter manutenebo, et ero obediens Consulibus per tempora dicti Collegii in his quae ad officium notariatus spectabunt, vel interesse Collegii concernent, aut quae ex statutis dicti Collegii disposita sunt.

Et si quis, ex contrahentibus vel distrahentibus et instrumenta confici facientibus, voluerit suum confidentem notarium ad rogatum quorumvis instrumentorum adhibere, illum libenter admittam, et si extaret aliqua legitima et valida ordinatio contrarium disponens, vel ipsum notarium ea ordinatione non obstante ad rogatum predictum admittam, vel ommittam huiusmodi instrumenta conficere et rogare, vel si recusare non potero quin illud conficiam, statim eo facto de meo proprio persolvam illi notario, qui ad dictum rogatum non fuerit admissus, dimidiam mercedis aeditionis dicti instrumenti, nulla prorsus excusatione vel exceptione in contrarium alleganda attentata. Sic me adiuvet Deus omnipotens, maximus, trinus et unus, gloriosa et intacta ac semper virgo Maria et divus Hyeronimus almi Collegii pater et protector.

Fonte: *Statuta venerandi Collegii DD. Notariorum civitatis Cremonae*, Cremona, Cristoforo Draconi, 1597.

1690, Modena

Formula instrumenti notariatus

Antiquam praeceteris dignitatum fontibus, eximiamque Notariatus nobilitatem (quidquid ab aliquibus res forsan perpetuitati commissas egre ferentibus ad exercitium vile aspectetur impropertum) contestatur, quod huiusce No-

tariatus scribendive ad immortalitatem officium fuerit divinitus promulgatum et ut legitur in sacris paginis, ac in vetustis indigestisque iuribus admiramur, onorifice exercitium [...]

Comparuit Dominus N.N. et eo, quo decet obsequio, genibus flexis, petiit se per Dominationem suam illustrissimam admitti et creari Notarium Imperialem offerens se ad ea, ad que etc. Qui illustrissimus Dominus Comes informatus de praeclarissimis dotibus dicti N. audita honesta eiusdem petitione, vigore supra enunciatorum privilegiorum, per traditionem calami et atramenti factam in manibus praelibati N. eum constituit et creavit Notarium Imperialem, plene, libere eidem concedendo ut imposterum ubique locorum tabellionatus officium et omnia et singula ad eum spectantia publice facere et exercere possit, conficiendo instrumenta et quascumque scripturas, actus publicos, testamenta, codicillos, quascumque ultimas voluntates et quoscumque actus iudiciales [...] dicens praefatus illustrissimus Dominus Comes praedicto recenti Notario, quod sit fidelis Sacro Caesareo Imperio, Serenissimo Domino Duci Nostro Francisco Aestensi, ac ipsi illustrissimo Domino Comiti, domumque suae, et quod Notariatus abutem exercendo nunquam contigat ut calamus, quem nuper gratiose dictus illustrissimus tradidit, infamibus falsi sordibus coinquinetur. Qui N.N. Notarius ad Sancta Dei Evangelia [...]

Fonte: D. M. SOLIANI, *Archetypus instrumentorum pro novellis notariis*, Modena, 1690, pp. 357-358.

Bibliografia: L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna*. cit., p. 465.



Tav. 15

J. L. David, *Il giuramento degli Orazi*, 1784, olio su tela (Museo del Louvre di Parigi)

1797 agosto 23, Perasto (Montenegro)

Giuramento di Perasto

La Repubblica di Venezia cessò di esistere (e con essa anche il suo dominio in Dalmazia) nel 1797, in seguito al Trattato di Campoformio. Quell'evento fu considerato un vero e proprio lutto nelle varie città dalmate. Ciò è evidenziato dal giuramento di Perasto del 23 agosto del 1797, celebrato in lacrime dal conte Giuseppe Viscovich, podestà cittadino, in dialetto veneziano, col quale i dalmati tutti piansero la caduta della Repubblica seppellendone il gonfalone sotto l'altare della cattedrale cittadina; esso ricorda l'orgoglio dell'appartenenza alla Repubblica, vista come portatrice di civiltà e di incrollabile fede cristiana.

“In sto amaro momento, ke làcera el nostro kor, in sto ultimo sfogo de amor, de fede al Veneto Serenissimo Domìnio, al Gonfalon de la Serenissima Republika, ne sia de konfòrto, o cittadini, ke la nostra kondota pasada e de sti ultimi tenpi, rende no solo pì justo sto ato fatal, ma virtuoxo, ma doveroxo par nù. Savarà da nù i nostri fiuli, e la stòria del xorno farà saver a tuta l'Europa, ke Perasto ga denhamente sostenudo fin a l'ultimo l'onor de 'l Veneto Gonfalon, onorandolo ko sto ato solene, e deponendolo banhà del nostro universal amarissimo pianto. Sfogémose, cittadini, sfogémose pur, e in sti nostri ultimi sentimenti ko i kuali sijilemo la nostra glorioxa karia koresta soto a 'l Serenissimo Veneto Varno, rivoljemose vèrso sta Insenha ke lo raprexenta, e su de ela sfogemo el nostro dolor. Par trècentosetantasete ani le nostre sostanthe, el nostro sàngue, le nostre vite le xe sta'e senpre par Ti, o San Marko; e fedelisimi senpre se gavemo reputà TI KO NU, NU KO TI; e senpre ko Ti su 'l mar nù semo sta'i illustri e vitorioxi. Nisun ko Ti ne ga visto skanpar, nisun ko Ti ne ga visto vinti e spauroxi! E se i tenpi prexenti, infelicissimi par imprevidensa, par di-

sension, par arbitrii ilegali, par vicii ofendenti la natura e el jius de le jenti, no Te gavese tolto da l'Italja, par Ti in perpetuo sarave le nostre sostanse, el nostro sàngue, la vita nostra e, pitosto ke véderTe vinto e dexonorà da i tui, el korajo nostro, la nostra fede se gavarave sepelio soto de Ti! Ma xà ke altro no ne resta da far par Ti, el nostro kor sia l'onoratìsima to tonba, e el pì puro e el pì grandò to elojo le nostre làgreme!”

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Viscovich

Bibliografia: M. TOMASUTTI, Perasto 1797. *Luogo di storia, luogo di memoria*, Padova, Il Poligrafo, 2007.



Tav. 16

Ricerche e note iconografiche

di Antonio Aliani

(Nella pagina precedente) - Correggio (Antonio Allegri), *San Giovanni evangelista*, 1520, affresco semicircolare (Monastero di S. Giovanni di Parma)

Commenti alle tavole riprodotte nel testo

TAV. 1, p. 10 - *Evangelario*, sec. X, inizio, miniatura (Biblioteca Palatina di Parma, Ms. Parm. 2319)

c. 173 v.: L'evangelista Giovanni

La miniatura, fortemente deteriorata, rappresenta San Giovanni, su fondo dorato, secondo la tradizione greco-romana, in età avanzata con la barba, seduto su uno scranno, verosimilmente tenendo sulle ginocchia un rotolo srotolato nell'atto di scrivere, e di fronte uno scrittoio ed un leggio. Sullo sfondo la scritta IOANNES in caratteri greci e l'*armarium* (armadio/biblioteca), che nei monasteri medievali era destinato a contenere i libri già ricopiati dall'amanuense.

TAV. 2, p. 11 - *Evangelario*, sec. X, inizio, manoscritto (Biblioteca Palatina di Parma, Ms. Parm. 2319)

c. 174 r.: Prologo di Giovanni <in greco antico>: “ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος”.

Questo Tetravangelo, prima di entrare in possesso della Biblioteca Palatina per atto munifico della duchessa Maria Luigia, appartenne all'abate Giovanni Battista De Rossi (1742-1831), secondo il quale il codice giunse dalla Grecia.

TAV. 3-4-5, pp. 18-19-20 - *Formula del giuramento dei notai di Parma*, ante 1731, manoscritto (Archivio del Consiglio notarile di Parma, b. 6, fasc. 5)

cc. 3 v., 4 r. e 4 v.

L'opuscolo in pergamena di mm. 210x275, è composto di 8 cc. non numerate, con capilettera miniate. A c. 2 r. si trova il titolo: *Iuris Almi Collegii D.D. Notariorum Parmae*. Contiene: Preci da recitarsi pria che cominci il Collegio; Preci da recitarsi nel fine del Collegio; *Initium S. Evangelij secundum Ioannem*; Paragrafo dello statuto da leggersi dagli ammettendi nel Collegio; Formola da recitarsi dagli ammettendi nel Collegio, quali non sono stati iniziati colla prima tonsura.

TAV. 6, p. 36 - *Statuta almi Collegii dominorum notariorum civitatis Mutinae*, 1336, miniatura, (Archivio Notarile Distrettuale di Modena)

c. 1 r. : I membri del collegio notarile esibiscono il volume degli statuti ai quattro evangelisti, seduti in cattedra, e ne invocano la protezione.

Gli evangelisti sono citati unitamente ai loro simboli: *aquila* (Giovanni), *homo* (Matteo), *bos* (Luca), *leo* (Marco).

E' evidente la similitudine tra i depositari della parola di Cristo e i notai, quali garanti degli atti della società civile.

TAV. 7, p. 42 - *Gli evangelisti Giovanni e Luca, separati da un angelo in marmo*, post 1259, affresco (Cupola del Battistero di Parma, IV nicchione)

Giovanni è tradizionalmente raffigurato in uno dei due modi distinti: o come un uomo anziano con la barba bianca o grigia, o in alternativa come un giovane imberbe. Il primo modo di raffigurarlo era più comune nell'arte bizantina; il secondo era più comune nell'arte dell'Europa Occidentale medievale (vedi tav. 9).

In questo caso l'artista ritrasse, con un tratto spigliato, gli evangelisti Giovanni e Luca, entrambi in età avanzata e con la barba bianca, volti ossuti e allungati, il primo in atto di scrivere sul libro appoggiato al leggio, il secondo in atto di

offrire il libro all'angelo di fronte e di rivolgergli la parola.

TAV. 8, p. 58 - Benedetto Bonfigli, *Annunciazione con S. Luca*, detta “*dei Notai*” 1455-1460 (?), tempera su tavola (Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia)

L'evangelista Luca ritratto in veste di notaio mentre registra in diretta l'evento dell'Annunciazione. Seduto per terra, reggendo in mano una penna ed un raschietto, sta scrivendo su un rotolo l'“*imbreviatura*”, da cui ricaverà il rogito, in attesa di trascriverne il testo in bella copia sul registro aperto e appoggiato sull'altra gamba, ancora bianco. Tra le zampe del bue si trova il codice dell'evangelario con legatura rossa e foglie d'oro. La presenza di Luca nell'Annunciazione ha il valore di nobilitare il ruolo della corporazione dei Notai che commissionò l'opera e di riconoscere il lavoro dell'evangelista a cui si deve il racconto dell'Annunciazione.

TAV. 9, p. 72 - *Evangelario di San Medardo di Soissons*, sec. IX inizio, manoscritto miniato (Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi, Ms. lat. 8850)

c. 180 v.: San Giovanni mentre scrive, sormontato dall'aquila.

L'evangelista, raffigurato in età giovanile secondo i canoni dell'arte carolingia, mostra le pagine del vangelo aperte al versetto 3, 36: “*Qui credit in Filium habet vitam aeternam, qui autem incredulus est Filio, non videbit vitam sed ira Dei manet super eum*”. Il manoscritto venne realizzato alla corte di Carlomagno nei suoi ultimi anni di regno, e costituisce uno dei campioni più rappresentativi della miniatura carolingia. Odilone, monaco dell'Abbazia di San Medardo di Soissons e autore di una cronaca redatta nel 930, racconta che il manoscritto fu donato alla sua abbazia nell'827 da Luigi il Pio e da sua moglie, Giuditta di Baviera. Esso è decorato con sei miniature in piena pagina: *L'offerta dell'A-*

gnello (f.1v), *La fontana della vita* (f.6v), ed i ritratti di Matteo (f.17v), Marco, (f.81v), Luca (f.123v) e Giovanni (f.180v).

Questa immagine era già stata utilizzata a corredo dell'articolo del card. Gianfranco Ravasi, pubblicato sul "Sole 24 ore", del 7 settembre 2008, dal titolo *Rileggendo Giovanni*, in cui recensiva una nuova edizione commentata del Vangelo di Giovanni, a cura del salesiano Francis Moloney.

Tav. 10, p. 83 - *Bibbia* <in latino>, Magonza, Johannes Gutenberg, 1454 (Biblioteca Statale e Universitaria di Gottingen) v. 2, fol. 235 r. : Prologo del Vangelo secondo Giovanni.

La Bibbia di Gutenberg, il primo libro stampato in Europa con i caratteri mobili, si compone di due volumi in folio di 322 e 319 fogli. Ebbe una tiratura di 180 esemplari, di cui 40 in pergamena e 140 in carta di canapa. Oggi se ne conservano 49 copie.

Si notino all'inizio del Prologo due refusi tipografici, corretti a penna.

Tav.11, p. 108 - *L'evangelista Giovanni*, post 1259, affresco (Cupola del Battistero di Parma, vela settentrionale)

Giovanni viene qui rappresentato vecchio, con la barba e semicalvo, secondo il tipo iconografico bizantino della raffigurazione degli evangelisti, che passa assai precocemente in Occidente, mentre regge nella sinistra un volume aperto nel quale sono leggibili le parole iniziali del suo Vangelo. Il dato più interessante è fornito dal fatto che egli sia rappresentato con il braccio destro teso all'infuori e con la mano atteggiata ad indicare verso il basso, cioè la scena sottostante, relativa all'incontro del Battista con Cristo e commentata dalle parole: "Ecce agnus Dei, ecce qui..."", che propongono il Santo come testimone dell'Incarnazione di Cristo.

Tav. 12, p. 114 - Diebold Schilling, *Cronaca illustrata*, 1513, miniatura (Biblioteca Centrale Universitaria di Lucerna, S 23)

Fol. 78 b.: Il giuramento degli zurighesi davanti ai rappresentanti della Confederazione nel 1350.

La cronaca racconta la storia della città di Lucerna dalle sue origini. Le 450 illustrazioni, opera di due diverse mani, costituiscono, a causa sia della loro immediatezza che della ricchezza dei temi e dei dettagli, una testimonianza unica della vita dell'epoca tardo medievale. In Svizzera è consuetudine alzare la mano destra con tre dita alzate (pollice, indice, medio) quando si presta il giuramento. Questo gesto ricorda il giuramento di Grütli del 1291 che è spesso rappresentato da tre uomini che fanno questo segno per celebrare l'alleanza dei primi tre cantoni della Svizzera centrale, fondatori della federazione contro il loro comune nemico: la casa degli Asburgo. Questo segno è un'invocazione alla Trinità e ci ricorda che il giuramento si fa con Dio come testimone.

Tav. 13, p. 134 - Diebold Schilling, *Cronaca illustrata*, 1513, miniatura (Biblioteca Centrale Universitaria di Lucerna, S 23)

fol. 159 a.: Il giuramento di fedeltà di cittadini svizzeri al balivo Peter von Hagenbach

Peter von Hagenbach era stato nominato nel 1469 dal duca di Borgogna, Carlo il Temerario, balivo dei territori dell'Alto Reno. Militare talentuoso, fu descritto dai cronisti dell'epoca (soprattutto da quelli di parte avversa) anche come un uomo dal carattere brutale e dissoluto. In seguito alla ribellione della città di Breisach, il balivo fu arrestato, giudicato e condannato a morte dopo un processo iniquo orchestrato dalle città imperiali (Strasburgo, Basilea, Colmar e Sélestat,

alleanate a Berna ed alla Confederazione svizzera), a cui aveva leso gli interessi economici.

TAV. 14, p. 144 - Belbello da Pavia, *Messale di Barbara di Brandeburgo*, 1442-1465, manoscritto miniato (Museo diocesano di arte sacra Francesco Gonzaga di Mantova)
c. 21 v.: *San Giovanni evangelista*.

L'evangelista, raffigurato come un vegliardo, è colto con capelli grigi e barba fluente intento a scrivere, ispirato, la parola di Dio, mentre impugna la penna e il raschietto. Il volto è nobilissimo nei tratti e in una quieta espressività, con una forte carica realistica, derivante da un modello osservato dal vivo. Lo scrittoio in primo piano è ribaltato in avanti, sul suo ripiano si colgono il calamaio e gli occhiali stringinaso. La scena si caratterizza per il modo originale di organizzare lo spazio, rispetto agli studioli gotici presenti in altri manoscritti.

TAV. 15, p. 173 - J. L. David, *Il giuramento degli Orazi*, 1784, olio su tela (Museo del Louvre di Parigi)

Per l'esplorazione iconografica sul giuramento nell'epoca della rivoluzione francese rimane di capitale importanza lo studio di Jean Starobinski, 1789. *I sogni e gli incubi della ragione. Quando l'arte si trovò faccia a faccia con la Rivoluzione francese*, Milano, Garzanti, 1981. La necessità di fornire all'istituto una nuova base ideologica portò all'esplosione di una mitologia storico-figurativa nel quadro della nuova liturgia del potere, la cui massima espressione troviamo nelle opere pittoriche di J. L. David e J. H. Fussli.

L'unica raccolta iconografica sul giuramento come istituto giuridico si trova invece in H. FEHR, *Das recht im bilde*, Zurich, 1923.

TAV. 16, p. 177 - Correggio (Antonio Allegri), *San Giovanni evangelista*, 1520, affresco semicircolare (Monastero di S. Giovanni di Parma)

L'affresco fu eseguito di getto dal Correggio; in esso l'evangelista viene ritratto in età giovanile, ripreso di sotto in su, seduto mentre si volge in alto alla voce dello Spirito Santo nel momento della rivelazione divina: "In principio erat Verbum". La luce accende e trasfigura il bellissimo volto efebico, mentre l'aquila roteando su se stessa sembra voler fornire le proprie penne allo scrittore ispirato. Un affresco che consacra il ruolo di San Giovanni nelle Sacre Scritture, come si legge nell'arco: "altius caeteris Dei patefecit arcana" (in modo più alto degli altri rivelò gli arcani misteri di Dio).

p. 192 - Capitello con l'aquila, simbolo di Giovanni evangelista, sec. XII (Abbazia vallombrosana romanica di Badia Cavana - Parma)

Giovanni evangelista è simbolicamente rappresentato da un'aquila, una delle creature derivanti dalla visione di Ezechiele (1,10) delle quattro creature viventi e di Giovanni nell'Apocalisse (4,7).

BIBLIOGRAFIA

I. AFFÒ, *Storia della città di Parma*, Parma, Carmignani, 1792-1795, 4 voll.

G. AGAMBEN, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Roma, Laterza, 2008.

ALBERTANO DA BRESCIA, *Sermo januensis*, con introd., trad. ed annot. di O. NUCCIO, Brescia, Comitato per le celebrazioni di Albertano, 1994.

A. ALIANI, *Il notariato a Parma. La "Matricula Collegii Notariorum Parmae" (1406-1805)*, Milano, Giuffrè, 1995.

L'ascesa della borghesia nell'Italia comunale, a cura di A. M. NADA PATRONE, Torino, Loescher, 1982.

Battistero di Parma : la decorazione pittorica, testi di J. LE GOFF [et al.], Parma, Cassa di risparmio di Parma e Piacenza ; Milano, Franco Maria Ricci, 1993.

BENEDETTO XVI <PAPA> (Joseph Ratzinger), *Gesù di Nazaret. Dall'ingresso in Gerusalemme fino alla risurrezione*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011.

BENEDETTO XVI <PAPA> (Joseph Ratzinger), *Lettera enciclica Caritas in veritate ai vescovi sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.

A. BUSSONI, *Meditazioni ai notai alle soglie del Terzo Millennio*, Parma, Collegio dei Notai, 1999.

G. CAPPELLUZZO, *Lo "Statuto del podestà di Bergamo". Commissione dogale per Lorenzo Bragadin, 1559*, Bergamo, Provincia, 1992.

L. CIRULLI, *Gli statuti antichi della città di Lanciano*, Lanciano, Rivista abruzzese, 2001.

Codice diplomatico della repubblica di Genova, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, in *Fonti dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 77, Roma, 1936, v. I, n. 128, pp. 153-166.

E. DALL'OLIO, *Badia Cavana storia e arte*, Parma, Grafiche Step, 2005.

A. DESTRO, M. PESCE, *Come nasce una religione. Antropologia ed esegesi del Vangelo di Giovanni*, Bari, Laterza, 2000.

S. DI NOTO MARRELLA, *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica (1545-1802)*, Padova, CEDAM, 2001.

S. DI NOTO MARRELLA, "Doctores". *Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune*, Padova, CEDAM, 1994, 2 voll.

H. FEHR, *Das recht im bilde*, Zurich, Rentsch, 1923.

FRANCESCO <PAPA> (Jorge Mario Bergoglio), *Discorso ai rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato*, 6 dicembre 2019 (consultabile online: <https://www.vatican.va>)

FRANCESCO <PAPA> (Jorge Mario Bergoglio), *Omelia della celebrazione dei Vespri per l'inizio del mese missionario*, 1 ottobre 2019 (consultabile online: <https://www.vatican.va>)

F. GANDOLFO, *Le pitture della cupola del Battistero di Parma. Indagini sullo stile e sull'iconografia*, Tivoli, Edizioni Tored, 2021.

M. GIANANTE, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1988.

M. GIANANTE, *Rolandino e l'ideologia del Comune di popolo dallo statuto dei cambiatori del 1245 a quello dei notai del 1288*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino, Bologna, 9-10 ottobre 2000, a cura di G. TAMBA, Milano, Giuffrè, 2002.

GIOVANNI PAOLO II <PAPA> (Karol Wojtyła), *Lettera enciclica Veritatis splendor a tutti i vescovi della Chiesa Cattolica circa alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1993.

A. GRUN, *Così ama un uomo. Modelli e storie esemplari*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007.

U. GUALAZZINI, *L'università di Parma dalle origini al 1545*, a cura di F. MICOLO, Parma, Università degli studi, 2001.

L. KOLMER, *Promissorische eide im mittelalter*, Regensburg, Lassleben, 1989.

V. LANZANI, *Cronache di miracoli. Documenti del XIII secolo su Lanfranco vescovo di Pavia*, Milano, Cisalpino, 2007.

Liber iurium Communis Parme, a cura di G. LA FERLA MORSELLI, Parma, Deputazione per la storia patria delle province parmensi, 1993.

A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Milano, Giuffrè, 1979.

M. LUCHETTI, *Storia del notariato a Pesaro e Urbino dall'alto Medioevo al XVII secolo*, Bologna, Forni, 1993.

Magnificae communitatis Monticuli statuta, trascrizione del testo degli statuti del 1453 corredato da ricerca storica di V. CAVATORTI, Montecchio Emilia, Comune, 2002.

U. MATTEI, *Regole sicure: analisi economico-giuridica comparata per il notariato*, Milano, Giuffrè, 2006.

R. NAVARRINI, *Note di legislazione mantovana in materia notarile nei secoli XIV-XVI. La preparazione del notaio*, in *Atti del convegno di studi su Pietro Torelli nel centenario della nascita, Mantova 17 maggio 1980*, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 1981.

Nella città e per la città. I notai a Modena dal 9. al 20. secolo. Atti del Convegno di studi, Modena, 16 ottobre 2010, a cura di G. TAMBA ed E. TAVILLA, Milano, Giuffrè, 2013.

Notai a Parma X-XX secolo, a cura di A. GIGLI MARCHETTI, Milano, Skira, 2006.

Notai miracoli e culto dei santi, a cura di R. MICETTI, Milano, Giuffrè, 2005.

Il notariato a Perugia, a cura di R. ABBONDANZA, Milano, Giuffrè, 1973.

A. PARAZZI, *Statuti di Cicognara e atto di giuramento del 1275 integralmente editi nel fausto giubileo episcopale 15 novembre 1896 di S. E. Mons. Geremia Bonomelli vescovo di Cremona*, Cremona, Ronzi e Signori, 1896.

Parma, la Cattedrale: cuore antico della città, Parma, Studio notarile Caputo, 2007.

G. PASTORE, G. MANZOLI, *Il messale di Barbara*, Verona, Fasoli, 2008.

D. PAZZINI, *Il prologo di Giovanni in Cirillo di Alessandria*, Brescia, Paideia, 1997.

C. PECORELLA, *Lezioni di storia del diritto italiano*, Padova, CEDAM, 1982. (rist. 2000)

C. PECORELLA, *Il notariato piacentino*, in *Il Registrum magnum del Comune di Piacenza. Atti del convegno internazionale di studio, Piacenza 29-31 marzo 1985*, Piacenza, Cassa di Risparmio, 1985.

C. PECORELLA, *Statuti notarili piacentini del XIV secolo*, Milano, Giuffrè, 1970.

P. PEDRAZZOLI, *Statuta civitatis Novariae. Gli statuti di Francesco Sforza*, Novara, Eos, 1993.

A. I. PINI, *Un principe dei notai in una "Repubblica di notai". Rolandino Passaggeri nella Bologna del Duecento*, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 2000.

P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992.

G. RAVASI, *Il bue di Luca*, "Avvenire" (quotidiano), 18 ottobre 2002.

G. RAVASI, *Rileggendo Giovanni*, "Sole 24 ore" (quotidiano), 7 settembre 2008.

G. RAVASI, *Ricerca la verità: Giovanni il discepolo amato*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013.

G. RAVASI, *Il Vangelo di Giovanni. Conversazioni bibliche*, Milano, Mondadori, 2020.

Il Registrum Magnum immagine della civiltà comunale piacentina. Catalogo della mostra: rassegna di documenti esemplari da servire a ricerche storiche in occasione della pubblicazione del Liber Iurium del Comune, a cura di P. CASTIGNOLI, Piacenza, Cassa di Risparmio, 1985.

L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano, Giuffrè, 1997.

A. SOLMI, *Le leggi più antiche del comune di Piacenza*, Firenze, Deputazione di storia patria, 1916.

F. SPINELLI, *Gli statuti del comune di Brescia e delle corporazioni della Brescia medievale. Alle radici dell'umanesimo civile e del razionalismo economico*, Brescia, Delfo, 1997.

J. STAROBINSKI, *1789. I sogni e gli incubi della ragione. Quando l'arte si trovò faccia a faccia con la Rivoluzione francese*, Milano, Garzanti, 1981.

Statuti bonacolsiani, a cura di E. DEZZA, A. M. LORENZONI, M. VAINI, Mantova, Arcari, 2002.

Statuti del venerando Collegio degli illustri signori notai di Parma, trad. it. di R. Braccia e L. Sinisi, Parma, Artegrafica Silva, 2000.

Lo statuto comunale di Fabriano (1415), a cura di G. AVARUCCI e U. PAOLI, Fabriano, Comune, 1999.

Statuto del Comune di Dervio: anno 1389, [a cura di] M. CASANOVA, R. Pozzi, Dervio, Comune, 2003.

Storia di Parma, v. IV: *Il Ducato farnesiano*, a cura di G. BERTINI, Parma, Monte Università Parma, 2014.

Storie dei municipi italiani, illustrate con documenti inediti da C. MORBIO, Milano, Manini, 1836.

G. TAMBA, *L'archivio della Società dei notai*, in *Notariato medievale bolognese. II. Atti di un convegno*, Milano, Giuffrè, 1977.

G. TAMBA, *La Società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 38 ss.

M. TOMASUTTI, *Perasto 1797. Luogo di storia, luogo di memoria*, Padova, Il Poligrafo, 2007.

TOMMASO D'AQUINO, *Commento al Vangelo secondo Giovanni*, a cura di A. BOCCANEGRA O. P., Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2019.

P. TORELLI, *Studi e ricerche di storia giuridica e diplomatica comunale*, Mantova, 1915. (rist. Milano, Giuffrè, 1980)

Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento, trascrizione a cura di D. BIZZARRI, Torino, Archivio Storico della Città, 1981.

Vivere il Medioevo. Parma al tempo della cattedrale, Cinisello Balsamo, Silvana, 2006.



Questo volume è stato stampato
con caratteri bodoniani
presso le Grafiche Step di Parma
nel mese di marzo 2022

Antonio Caputo, cristiano in cammino di conversione, si è appassionato al notariato fin dal Liceo, divenendo notaio a 27 anni. Da allora ha dedicato la sua vita alla professione e alla famiglia, con quattro figli di cui uno avvocato, uno notaio e due “per fortuna” impegnati nei settori tecnico-artistico e turistico. A ciò ha aggiunto nel tempo l’interesse all’approfondimento storico e culturale della sua professione, impegnandosi nelle istituzioni notarili per la valorizzazione dei principi fondativi e cristiani della funzione del notaio come servizio all’uomo. Vive tale passione ideando eventi e curando pubblicazioni come questa.

Angelo Scelzo, giornalista e scrittore, vicedirettore della Sala stampa della Santa Sede fino al 2016. In precedenza vicedirettore de *L'Osservatore Romano*; responsabile della comunicazione del *Grande Giubileo dell'Anno Duemila* e Sottosegretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Per la Libreria editrice Vaticana ha pubblicato una serie di biografie di santi e personaggi del mondo ecclesiale. Ha diretto il Laboratorio di Storia del giornalismo religioso alla Libera Università Maria SS. Assunta di Roma. Collabora a diverse pubblicazioni ed è editorialista di *Avvenire*. E’ curatore del blog *Il Mastrillo*.

Antonio Aliani, laureato in giurisprudenza, è stato direttore di biblioteca per 38 anni. Allievo di Corrado Pecorella e Sergio Di Noto Marrella, ha collaborato come ricercatore con l’Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Parma e con l’Istituto di Biblioteconomia e Bibliografia della Facoltà di Lettere, sotto la guida di Arnaldo Ganda. E’ autore di saggi e pubblicazioni, in particolare sulla storia del notariato e sulla legislazione di Antico Regime a Parma e sugli statuti dei comuni in area gonzaghesca.

“...La caratteristica della nota usata nella professione del notaio deve allora essere, sia pure a livello diverso e inferiore, la stessa del Logos, Verbum, Parola dell’inno iniziale del quarto Vangelo. Deve, cioè, riflettere quelle quattro sorprendenti versioni che il Faust di Goethe tenta proprio sull’avvio di quel prologo innico.

... Sia pure per analogia, questa tetralogia di valori della Parola può essere applicata anche alla parola che è strumento quotidiano del notaio. Può trasformarsi in una costellazione di impegni etici a cui guardare come guida nella propria professione, nella consapevolezza della delicatezza dei testi che vengono elaborati negli studi notarili e che possono riguardare il destino di persone.

...Ritrovare il rigore nell’uso della parola detta e scritta, saperla suggerire in modo etico anche nel dialogo col cliente, pesarne le conseguenze rende la professione notarile non solo un’arte ma anche un impegno sociale e morale.”

Cardinale Gianfranco Ravasi

